

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 settembre 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 19 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85381

## REGIONI

## SOMMARIO

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1989, n. 27.

Disciplina della professione di guida turistica, guida escursionistica, interprete turistico, accompagnatore e animatore turistico.  
Pag. 3

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1989, n. 28.

Scioglimento del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del golfo di Policastro con sede in Maratea . . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1989, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 33/89.  
Pag. 7

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1989, n. 30.

Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta in Italia ed all'estero . . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1989, n. 31.

Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo.  
Pag. 9

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1989, n. 32.

Interventi in favore delle popolazioni armene colpite dal sisma del dicembre 1988 e gennaio 1989 . . . . . Pag. 13

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1989, n. 33.

Variations n. 1 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 . . . . . Pag. 13

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1989, n. 34.

Organizzazione dei servizi per il diritto allo studio universitario.  
Pag. 13

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 35.

Rendiconto generale della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1988 . . . . . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 36.

Abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 12 agosto 1986, n. 18 - Costituzione di una S.p.a. denominata Finanziaria regionale per la promozione dello sviluppo economico della Basilicata . . . . . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1990, n. 1.

Aumenti in materia di concessione regionale . . . . . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1990, n. 2.

Modifica dell'art. 12, primo comma, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 3 - Istituzione del Parco regionale del Pollino.  
Pag. 18

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1990, n. 3.

Piani regionali paesistici di area vasta . . . . . Pag. 18

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 4.

Disciplina e norme di contenimento della spesa dal bilancio per l'esercizio finanziario 1990 . . . . . Pag. 20

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 5.

Bilancio di previsione della regione Basilicata per l'esercizio 1990 . . . . . Pag. 20

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 6.

Provvidenze per i lavoratori lucani all'estero ed istituzione della commissione regionale dei lucani all'estero e della commissione regionale dei lavoratori extracomunitari in Basilicata.  
Pag. 20

## LEGGE REGIONALE 2 marzo 1990, n. 7.

Ordinamento e disciplina del sistema formativo regionale.  
Pag. 24

## LEGGE REGIONALE 12 marzo 1990, n. 8.

Integrazione della legge regionale 1<sup>o</sup> agosto 1988, n. 29, concernente il nuovo ordinamento turistico regionale. Pag. 31

## LEGGE REGIONALE 12 marzo 1990, n. 9.

Modifica alla legge regionale 23 agosto 1989, n. 22, recante norme per l'organizzazione dell'ente di sviluppo agricolo in Basilicata e relativo ruolo organico del personale . . . Pag. 31

## REGIONE LIGURIA

## LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1990, n. 1.

Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento . . . . . Pag. 32

## LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1990, n. 2.

Integrazione alla legge regionale 14 dicembre 1976, n. 41: «Norme modificative ed integrative in materia di assistenza ospedaliera» . . . . . Pag. 39

## LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1990, n. 3.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 24 agosto 1988, n. 44: «Nuove norme attuative della legge 29 maggio 1982, n. 303 sul contenimento dei consumi energetici» . . . . . Pag. 40

## LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1990, n. 4.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990 . . . . . Pag. 40

## REGIONE VENETO

## LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1990, n. 14.

Contributo straordinario a favore dell'Istituto autonomo case popolari della provincia di Vicenza per l'acquisto delle case operaie Róssi . . . . . Pag. 41

## LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1990, n. 15.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11, relativa a: «Funzionamento delle comunità montane» e 6 agosto 1987, n. 42, relativa a: «Modificazioni della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi» . . . . . Pag. 41

## LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1990, n. 16.

Acquisto dell'immobile ex Banco di Napoli . . . . . Pag. 4

## LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1990, n. 17.

Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 79: «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia» . . . . . Pag. 4

## LEGGE REGIONALE 6 marzo 1990, n. 18.

Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico piste da sci e innevamento programmato . . . . . Pag. 4

## REGIONE TOSCANA

## LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1990, n. 4.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 74/84 e 52/81. Contenuti paesistici ed ambientali della pianificazione urbanistica . . . . . Pag. 5

## LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1990, n. 5.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1990.  
Pag. 5

## LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1990, n. 6.

Interventi in materia di opere pubbliche di cui all'art. 2, I comma della legge regionale n. 21/87. Contributo in c/interesse della Regione. Estensione ai mutui da contrarre con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti . . . . . Pag. 5

## LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1990, n. 7.

Modifiche alla legge regionale n. 25/89: «Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale» . . . . . Pag. 5

## REGOLAMENTO REGIONALE 13 febbraio 1990, n. 1.

Regolamento per le dichiarazioni temporanee sostitutive ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme» . . . . . Pag. 60

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

## Provincia di Trento

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 dicembre 1989, n. 15-13/Leg.

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con decreto del presidente della Giunta Provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.

Pag. 61

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1989, n. 27.

**Disciplina della professione di guida turistica, guida escursionistica, interprete turistico, accompagnatore e animatore turistico.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 40 del 6 novembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

#### *Finalità della legge*

Nella regione Basilicata l'esercizio delle professioni di guida turistica, guida escursionistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere e animatore turistico è disciplinato, nell'osservanza dei principi fondamentali fissati dalla legge-quadro 17 maggio 1983, n. 217, dalla presente legge regionale.

### Art. 2.

#### *Definizione delle attività*

È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella visita a opere d'arte, a musei a gallerie, a scavi archeologici e parchi, illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

È guida escursionistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in gite ed escursioni, con particolare riferimento a zone di media e alta montagna.

È interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera per la traduzione scritta e orale di lingua estera presso uffici di informazione e in occasione di viaggi turistici, congressi, convegni, riunioni e incontri nonché per l'assistenza a turisti stranieri, al di fuori delle attività riconosciute alle guide e agli accompagnatori turistici.

È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma di viaggio, assicurando la necessaria assistenza e fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sui luoghi di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti, con attività ricreative, sportive, culturali.

### Art. 3.

#### *Condizioni per l'esercizio dell'attività professionale*

L'esercizio delle professioni di guida, interprete accompagnatore e animatore turistico è subordinato al possesso della licenza rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 19 comma 1° punto 2.

Sono condizioni indispensabili per il rilascio della licenza di cui al precedente comma l'attestato di abilitazione professionale nonché la residenza anagrafica in uno dei Comuni della regione Basilicata.

L'attestato di abilitazione professionale si consegue previo accertamento della capacità tecnico-professionale del richiedente da parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 6 secondo le norme della presente legge.

Fatto salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, la licenza rilasciata dal Comune deve contenere:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita nonché il Comune di residenza dell'interessato;

b) estremi dell'attestato con il quale è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione;

c) gli ambiti territoriali nei quali la professione può essere esercitata, in conformità all'idoneità conseguita;

d) lingue estere per le quali è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione.

La licenza è rinnovata annualmente dal Comune competente su domanda dell'interessato da presentare prima della data di scadenza e previo pagamento, nei termini prescritti, della relativa tassa.

Il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività professionale di guida, interprete, accompagnatore e animatore turistico, nonché le eventuali variazioni, sospensioni e revoche, devono essere tempestivamente comunicate dal Comune all'Ufficio turismo del dipartimento attività produttive della Regione.

### Art. 4.

#### *Esenzione dall'obbligo della licenza*

Non sono soggetti all'obbligo di munirsi della licenza di cui al precedente art. 3:

a) chi svolge in qualità di dipendente di agenzia di viaggio e turismo attività di accoglienza e accompagnamento da e per porti, aeroporti, stazioni di partenza e arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

b) gli interpreti turistici che prestano la loro opera alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche o di aziende private, con rapporto di lavoro subordinato, allorché la loro attività sia direttamente resa in favore dell'Amministrazione o dell'azienda da cui dipendono;

c) chi svolge senza compenso e senza carattere di professionalità e abilitazione, previa comunicazione all'Ufficio turismo del dipartimento attività produttive della regione e nell'osservanza delle norme regionali in materia di agenzie di viaggio, le attività di cui alla presente legge esclusivamente in favore dei soci e assistiti degli Enti e Organismi di carattere associativo operanti nel settore del turismo e del tempo libero, a norma dell'art. 10 della legge n. 217/83.

Per l'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge i cittadini appartenenti ai paesi membri della Comunità Economica Europea sono equiparati, ai cittadini italiani, con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge.

Per gli accompagnatori turistici, appartenenti ai Paesi esteri dai quali provengono in accompagnamento di stranieri, valgono le vigenti disposizioni normative in materia di pubblica sicurezza di cui all'art. 13 del regio decreto 18 gennaio 1937, n. 448.

### Art. 5.

#### *Delega alle Province*

Le funzioni amministrative nella materia di cui alla presente legge di competenza della Regione sono delegate alle province, a esclusione della tenuta degli elenchi regionali, della definizione del distintivo, del rilascio della tessera di riconoscimento di cui all'art. 11 e dell'organizzazione dei corsi di preparazione e di aggiornamento di cui all'art. 15.

Sono altresì delegate alle province la vigilanza e il controllo sulla attività delle guide turistiche ed escursionistiche, degli interpreti, degli accompagnatori turistici, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecunarie previste dalla presente legge.

Spetta alla Regione emanare direttive di carattere generale nell'interesse del turismo regionale, a essa si riserva, altresì, la facoltà di verificare l'osservanza delle norme della presente legge per il tramite dei propri organismi del settore.

## Art. 6.

*Composizione e funzionamento della Commissione giudicatrice d'esame*

In ciascuna provincia è istituita la Commissione giudicatrice d'esame per l'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica, guida escursionistica, interprete turistico, accompagnatore turistico e animatore turistico composta da:

1) il presidente dell'Amministrazione provinciale o un Assessore da lui delegato, con funzioni di presidente;

2) un dirigente dell'ufficio regionale al Turismo del dipartimento alle Attività produttive;

3) un rappresentante della Soprintendenza archeologica o della Soprintendenza per i beni artistici e storici o della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata;

4) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categorie scelto fra i nominativi segnalati singolarmente da ciascuna delle stesse Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

5) un rappresentante degli Enti turistici sub-regionali;

6) tre esperti in funzione delle materie di esame, scelti tra docenti universitari o docenti di istituti tecnici superiori del settore.

La Commissione è integrata da un esperto in ciascuna delle lingue estere oggetto d'esame.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della provincia.

La Commissione è nominata con delibera della Giunta regionale.

Ai componenti la Commissione verranno corrisposti i compensi previsti dalla legge regionale 29 agosto 1983, n. 27.

## Art. 7.

*Requisiti di ammissione all'esame*

Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti alla professione di guida turistica, guida escursionistica, interprete turistico, accompagnatore e animatore turistico, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità Economica Europea;

b) maggiore età;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) diploma di istituto di istruzione di secondo grado o titolo di studio equipollente e, per quanto attiene alle guide escursionistiche, il diploma di istruzione di istituto di primo grado;

e) idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dall'ufficio sanitario del Comune di residenza in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione all'esame.

## Art. 8.

*Prove d'esame*

Le prove d'esame vertono, per le distinte figure professionali, sulle seguenti materie:

a) *Guida turistica*

Prova scritta:

1) in lingua italiana atta a dimostrare la conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali o comunque delle risorse ambientali della provincia nella quale si chiede di esercitare la professione e nozioni generali sul patrimonio culturale storico, scientifico ed economico della Basilicata;

2) componimento o versione e traduzione atti a dimostrare l'esatta conoscenza di una delle lingue estere maggiormente diffuse ed eventualmente di una a scelta del candidato.

Prova orale:

1) su argomenti attinenti alla professione di guida turistica, con riferimento anche ai compiti dell'accompagnatore turistico e dell'interprete turistico e su nozioni di legislazione e organizzazione turistica regionale, nonché sulle materie oggetto delle prove scritte;

2) di conoscenza di almeno una lingua estera e, inoltre, l'esame dovrà vertere su nozioni generali di geologia con riferimento ai fenomeni di orogenesi; flora e fauna maggiormente presenti nella regione; pronto soccorso; tecnica professionale, compiti e metodologia.

b) *Guida escursionistica*

Prova scritta:

1) in lingua italiana atta a dimostrare la conoscenza della geografia turistica, delle bellezze naturali o comunque delle risorse ambientali della provincia nella quale si chiede di esercitare la professione e nozioni generali sul patrimonio storico, scientifico ed economico della Basilicata;

Prova orale:

1) su argomenti attinenti alla professione di guida, con riferimento anche ai compiti dell'accompagnatore turistico e dell'interprete turistico e su nozioni di legislazione e organizzazione turistica regionale, nonché sulla materia oggetto della prova scritta;

2) di conoscenza di almeno una lingua estera e, inoltre, l'esame dovrà vertere su nozioni generali di geologia con riferimento ai fenomeni di orogenesi; flora e fauna maggiormente presenti nella regione; pronto soccorso; tecnica professionale, compiti e metodologie.

c) *Interprete turistico*

Prova scritta:

1) componimento o una versione e traduzione atti a dimostrare l'esatta conoscenza di una o più lingue estere, a scelta del candidato;

Prova orale:

1) colloquio con esercizio di traduzione simultanea nelle lingue estere oggetto della prova scritta nonché su argomenti di legislazione, tecnica e organizzazione turistica e su argomenti attinenti all'attività professionale dell'interprete, con riferimento anche ai compiti della guida e dell'accompagnatore turistico.

d) *Accompagnatore turistico o corriere*

Prova scritta:

1) in lingua italiana atta a dimostrare adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, politica ed economica italiana, europea ed extra europea, delle norme per le comunicazioni e per i trasporti italiani e dei principali paesi europei ed extra europei, nonché di tecnica e organizzazione turistica, legislazione turistica e doganale italiana;

2) componimento o versione e traduzione atti a dimostrare l'esatta conoscenza di una delle lingue estere maggiormente diffuse ed eventualmente di una a scelta del candidato.

Prova orale:

1) sulla disciplina delle comunicazioni e dei trasporti italiani e dei principali paesi europei ed extra europei;

2) su argomenti attinenti alla professione di accompagnatore turistico, con riferimento anche ai compiti della Guida turistica e dell'interprete turistico, nonché su nozioni elementari di medicina preventiva ed educazione sanitaria con particolare riguardo alle malattie infettive ed epidemiche riferite ai paesi ove possono essere contratte con maggiore facilità;

3) sulle materie oggetto delle prove scritte.

e) *Animatore turistico*

Prova scritta:

1) composizione di un tema relativo alle tecniche di socializzazione e/o ai principi informativi del-tempo libero.

Prova orale:

1) nozioni di legislazione, tecnica e organizzazione turistica;

2) materie delle prove scritte;

3) conversazione in lingua estera, nonché lettura e traduzione orale di brani scritti nella lingua estera prescelta.

La valutazione di ciascuna prova è espressa con la manifestazione di giudizio di «idoneità». I candidati che non abbiano conseguito il giudizio di «idoneità» nella prova scritta, non sono ammessi a sostenere la prova orale.

L'idoneità finale deve essere il risultato di due prove scritte e orali.

La guida turistica, l'interprete turistico e l'accompagnatore turistico che intende esercitare la professione per ulteriori lingue estere è tenuto a sostenere soltanto la prova scritta e orale relativa alle lingue per le quali richiede l'estensione dell'idoneità.

#### Art. 9.

##### *Prove d'esame*

Le prove d'esame di cui al 2° comma del precedente art. 3 sono esplesate, di norma, in un'unica sessione annuale indetta con decreto del presidente della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della regione Basilicata.

Il decreto di cui al precedente comma fissa i termini e le modalità di effettuazione delle prove di esame.

La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio delle professioni oggetto della presente legge deve essere presentata alla Giunta regionale, Dipartimento alle Attività produttive - ufficio turismo - nei tempi e nei modi previsti dal decreto di cui al 2° comma del presente articolo e deve contenere la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 e, nel caso delle guide turistiche ed escursionistiche l'indicazione della Provincia nella quale si richiede di esercitare la professione.

Nella domanda gli aspiranti devono indicare l'attività professionale per la quale si richiede l'abilitazione, una o più lingue estere tra quelle incluse nel bando e, per le professioni di accompagnatore e interprete turistico, le eventuali lingue estere facoltative per le quali si intende sostenere l'esame.

Le prove di esame, valutate le esigenze turistiche, sono indette anche sulla base delle necessità rappresentate dagli Enti turistici sub-regionali e dalle Associazioni di categorie interessate.

#### Art. 10.

##### *Attestato di idoneità*

Sono abilitati all'esercizio delle rispettive professioni i candidati che abbiano conseguito l'idoneità a norma del precedente art. 8.

La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento e accertato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all'atto della presentazione della domanda, approva con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, gli elenchi degli abilitati all'esercizio della professione rispettivamente di guida, interprete, accompagnatore e animatore turistico.

Dopo il superamento della prova di esame da parte del candidato il presidente della Giunta regionale rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione, valido ai fini della concessione della licenza di esercizio della professione da parte del Comune, con l'indicazione del tipo specifico di professione, delle lingue estere per cui è stato effettuato l'accertamento di idoneità.

#### Art. 11.

##### *Elenchi regionali e segno distintivo*

Presso la regione Basilicata - Ufficio turismo - sono istituiti gli elenchi regionali delle guide turistiche, delle guide escursionistiche, degli interpreti, degli accompagnatori e animatori turistici, ai quali sono iscritti, altresì, tutti coloro che sono in possesso della licenza di cui al punto 2 comma 1° dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Ai fini dell'iscrizione negli elenchi regionali i Comuni sono tenuti a trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, al Dipartimento alle Attività produttive - Ufficio Turismo - l'elenco nominativo delle licenze rilasciate o rinnovate. Analoga comunicazione deve essere effettuata in occasione di revoca, decadenza o rinuncia della licenza o di mutamento della licenza stessa ai fini dell'aggiornamento degli elenchi.

All'atto di iscrizione prevista dal comma precedente, all'interessato viene rilasciata, dal presidente della Giunta regionale o dall'Assessore al ramo, se delegato, apposita tessera personale di riconoscimento per l'esercizio della professione. Gli interessati nell'esercizio della loro attività sono obbligati a portare la tessera personale in modo visibile.

Gli interpreti, gli accompagnatori e gli animatori turistici, già abilitati all'esercizio della professione in altre regioni, i quali intendano essere iscritti negli elenchi regionali, devono produrre domanda alla Giunta Regionale - Ufficio Turismo - per la ricognizione della loro qualità. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante il possesso della necessaria licenza per l'esercizio della professione e dell'attestato concernente la non iscrizione e/o la cancellazione da altro elenco regionale.

Gli elenchi delle guide, interpreti accompagnatori e animatori turistici sono pubblicati annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

#### Art. 12.

##### *Ingresso gratuito*

Le guide turistiche munite di licenza, nell'esercizio della propria attività professionale hanno diritto, a norma dell'art. 12 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, all'ingresso gratuito, durante le ore di apertura al pubblico, in tutti i musei, gallerie e monumenti, i parchi e simili di proprietà dello Stato, della Regione, di Enti locali e di privati.

#### Art. 13.

##### *Compensi professionali*

I compensi professionali da applicare per le prestazioni delle guide, interpreti, accompagnatori e animatori turistici sono fissati annualmente dalla provincia, sentite le Associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

Per le iniziative turistiche a carattere sociale, e in particolare per quelle a favore del turismo giovanile e studentesco, devono essere fissate tariffe preferenziali.

#### Art. 14.

##### *Divieti*

È fatto divieto alle guide, interpreti, accompagnatori e animatori turistici di esercitare, dietro compenso, attività estranee alla loro professione nei confronti dei turisti. Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di concorrenza alle Agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto, singole imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.

È fatto, inoltre, divieto ai soggetti di cui al comma precedente e agli operatori, imprese o Enti, che si avvalgono delle prestazioni professionali degli stessi, di applicare compensi difforni da quelli fissati a norma dell'art. 13 della presente legge.

È fatto divieto, altresì, a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali guide, interpreti, accompagnatori e animatori turistici non in possesso della prevista licenza, salvo le eccezioni indicate al precedente art. 4.

#### Art. 15.

##### *Corsi di formazione professionale*

La Giunta regionale può promuovere e organizzare corsi di formazione e di aggiornamento professionale per guide, interpreti, accompagnatori e animatori turistici.

I corsi di formazione sono tenuti di norma nel semestre precedente alla data stabilita per le prove d'esame di cui al precedente art. 9 e sono svolti sulle materie oggetto delle prove di esame.

Sono ammessi a frequentare i corsi coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di idoneità per guide turistiche, guide escursionistiche, interpreti turistici, accompagnatori e animatori turistici.

La Giunta regionale ha facoltà di promuovere e organizzare corsi di aggiornamento, di riqualificazione autonomamente, o su segnalazione delle province o degli Enti turistici sub-regionali o delle Organizzazioni sindacali di categoria.

#### Art. 16.

##### *Disposizioni per l'esercizio delle deleghe*

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli Enti e hanno carattere definitivo.

La Regione e gli Enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati e ogni altro elemento utile per lo svolgimento delle rispettive funzioni.

In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione dei singoli atti, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro un congruo termine, si sostituisce all'Ente delegato nell'emanazione degli atti stessi.

La Giunta regionale, qualora ne ravvisi l'urgenza e l'opportunità, può demandare al suo componente incaricato della materia o ad un dirigente regionale l'emanazione di tali provvedimenti.

In caso di persistente inattività dell'Ente delegato o di ripetuto esercizio del potere sostitutivo di cui al comma precedente, la Giunta regionale promuove la revoca della delega.

#### Art. 17.

##### *Rapporti finanziari per la delega*

Per l'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge sono attribuiti a ciascuna provincia i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 18.

#### Art. 18.

##### *Sanzioni*

Le persone che svolgono attività di guida turistica, guida escursionistica, interprete, accompagnatore turistico e animatore turistico, sprovviste della licenza di cui all'art. 3, comma 1° della presente legge, sono soggette alle sanzioni amministrative da lire 100 mila a lire 500 mila, raddoppiabile in caso di recidiva.

La guida, l'interprete e l'accompagnatore turistico che contravven-ga ai divieti di cui al precedente art. 14 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.

Ogni altra violazione alle norme della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 100 mila.

#### Art. 19.

##### *Sospensione e revoca della licenza*

Il mancato rinnovo della licenza di cui all'art. 3, comma 4° della presente legge, comporta la sospensione della stessa fino a presentazione della domanda prescritta.

La licenza di cui al precedente art. 3, salvo quanto disposto da norme penali e di pubblica sicurezza, può essere sospesa, dal Comune che l'ha rilasciata, per un periodo da 6 a 12 mesi, e nei casi di particolare gravità revocata, anche su proposta degli Enti cui spetta la vigilanza:

a) reiterato inadempimento degli obblighi professionali;

b) comportamento particolarmente scorretto nell'esercizio dell'attività professionale e comunque contrario agli scopi del turismo, riscontrato nell'esercizio della vigilanza o desumibile da reiterati reclami presentati dai clienti;

c) reiterate violazioni ai divieti previsti dall'art. 14 della presente legge.

La licenza è, altresì, revocata qualora il titolare perda taluno dei requisiti per cui la licenza stessa venne rilasciata.

#### Art. 20.

##### *Iscrizione negli elenchi dei soggetti già in possesso di licenza*

Le guide turistiche, le guide escursionistiche, gli interpreti turistici, gli accompagnatori turistici e gli animatori turistici in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, della licenza di cui al punto comma 1° dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1977, n. 616 sono iscritti negli elenchi regionali previsti dall'art. 1. I previa domanda da presentare alla Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La domanda deve contenere l'indicazione della professione specifica per la quale è stata rilasciata la licenza, gli estremi della stessa e per le guide turistiche, i relativi ambiti territoriali.

#### Art. 21.

##### *Disposizioni transitorie*

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale indice una sessione straordinaria per esami di guida turistica, guida escursionistica, interprete turistico, accompagnatore e animatore turistico. A tale sessione saranno ammessi i candidati che dimostrino con idonea documentazione di aver prestato, negli ultimi due anni almeno 100 giorni di accompagnamento a favore di Enti operanti nel settore turistico o di Agenzie di viaggio e di essere in possesso della relativa licenza rilasciata ai sensi dell'art. 19 - comma 1, punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

Gli interessati, ai fini dell'ammissione alla sessione straordinaria di esame, dovranno presentare apposita domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per la partecipazione alla sessione straordinaria è richiesto il titolo di studio di cui alla lettera d) del precedente art. 7. Le relative prove d'esame si svolgeranno con le modalità di cui all'art. 9 della presente legge.

#### Art. 22.

##### *Abrogazioni*

Le norme regionali in contrasto con la presente legge sono abrogate.

In particolare la presente legge sostituisce la disciplina prevista da regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 1249 e dagli articoli 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 e 241 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

#### Art. 23.

##### *Copertura finanziaria*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, relativi al trattamento economico dei componenti della Commissione giudicatrice d'esame di cui all'art. 6 della presente legge si farà fonte con i fondi stanziati al cap. 550 «spese per il funzionamento di Comitati, Commissioni e Consigli, compresi i gettoni di presenza ai componenti e le indennità di missione e rimborso spese di trasporto (legge regionale 29/1973 e successive modificazioni)» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989.

Per gli esercizi successivi al 1989, gli oneri graveranno sul corrispondente capitolo di bilancio.

#### Art. 24.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 2 novembre 1989

MICHETTI

90R0347

**LEGGE REGIONALE 2 novembre 1989, n. 28.****Scioglimento del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del golfo di Policastro con sede in Maratea.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 40 del 6 novembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

Il «Consorzio per il nucleo di Sviluppo Industriale del Golfo di Policastro», con sede in Maratea, è soppresso per aver esaurito le proprie finalità istituzionali.

**Art. 2.**

I rapporti di debito sono per un terzo a carico della regione Basilicata e per i restanti due terzi della regione Calabria tenuto conto dei benefici patrimoniali ed economici ad esse rispettivamente derivanti dall'attività del Consorzio.

I beni mobili proprietà del Consorzio sono attribuiti per un terzo alla regione Basilicata e, per due terzi alla regione Calabria.

Eventuali beni immobili, la cui ricognizione verrà effettuata con decreto del presidente della Giunta Regionale di Basilicata, sono attribuiti all'una o all'altra regione, secondo l'ubicazione territoriale degli stessi.

**Art. 3.**

Il Commissario liquidatore cessa dalla sua funzione il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge; entro tale termine egli è tenuto a presentare alla regione Basilicata e alla regione Calabria il rendiconto della gestione e ad effettuare alle stesse la consegna dei beni di proprietà del Consorzio.

**Art. 4.**

I creditori, che non abbiano fatto valere i propri crediti durante la gestione di liquidazione, hanno facoltà di richiederne il soddisfacimento entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di cessazione della funzione del Commissario liquidatore, alla regione Basilicata ed alla regione Calabria.

**Art. 5.**

Crediti e debiti accertati successivamente alla soppressione del Consorzio faranno carico alle Regioni interessate nelle stesse proporzioni fissate dal precedente articolo 2, comma 1°.

All'onere a carico della regione Basilicata, valutato per l'esercizio 1989 in L. 20.000.000, si farà fronte con un prelevamento di pari importo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. 7411) a favore del cap. 6221 «Interventi della Regione per lo scioglimento del Consorzio per il Golfo di Policastro».

**Art. 6.**

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 2 novembre 1989

MICHETTI

90R0348

**LEGGE REGIONALE 13 novembre 1989, n. 29.****Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 33/88.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 42 del 18 novembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

L'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1988, n. 33 è sostituito dal seguente:

1. La misura dei contributi viene determinata con un programma della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base dei costi di energia elettrica sostenuti nell'anno precedente per il funzionamento degli impianti di cui al precedente art. 1.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno gli Enti locali inviano alla Giunta regionale ufficio Enti locali, in copia conforme, la documentazione da cui risultino i costi di energia elettrica di cui al precedente art. 1 e l'avvenuta liquidazione.

3. Entro i 30 giorni dall'approvazione del piano di finanziamento, la Giunta regionale provvede alla liquidazione.

4. Per il piano relativo all'esercizio finanziario 1989, il termine di cui al precedente 2° comma è stabilito a 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2.**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 13 novembre 1989

MICHETTI

90R0349

**LEGGE REGIONALE 13 novembre 1989, n. 30.****Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta in Italia ed all'estero.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 42 del 18 novembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Soggetti aventi diritto*

Le prestazioni assistenziali in forma indiretta disciplinate dalla presente legge, sono assicurate ai cittadini italiani residenti in Basilicata ed iscritti negli elenchi delle U.U.S.S.L.L. di Basilicata.

## Art. 2.

*Prestazioni erogabili in forma indiretta*

La regione Basilicata, nel rispetto del principio della libera scelta nel luogo di cura di cui all'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, II comma della legge 23 ottobre 1985, n. 595, assicura ai cittadini indicati all'art. 1, con le modalità e nei limiti di cui alla presente legge, l'assistenza sanitaria in forma indiretta.

Possono essere erogate in forma indiretta, le prestazioni ospedaliere, diagnostiche, curative e di riabilitazione non ottenibili in maniera tempestiva o adeguata alla particolarità del caso clinico dalle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.

Ai fini della presente legge è da considerare «prestazione non ottenibile tempestivamente» quella per la quale le strutture pubbliche o private convenzionate richiedono un periodo di attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare la prestazione senza compromettere gravemente lo stato di salute dell'assistito: Si ritiene fornita tempestivamente la prestazione soddisfatta nel termine di 4 giorni dalla richiesta così come previsto dall'art. 3 del decreto legge 26 novembre 1981 n. 678, convertito nella legge 26 gennaio 1982, n. 12.

È da considerare «prestazione non ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso clinico» la prestazione che richiede elevata professionalità del personale, non comuni metodiche di intervento ed avanzate tecnologie delle apparecchiature non presenti o non praticate nelle strutture pubbliche o private convenzionate di alta specializzazione.

Per le prestazioni erogabili in forma indiretta in regime di ricovero si continua ad applicare la legge regionale 11 agosto 1982, n. 25, così come modificata dal successivo art. 4, sia per ciò che attiene ai ricoveri avvenuti in Italia che per i ricoveri all'estero, fermo restando che per questi ultimi la normativa dovrà essere integrata o sostituita per la parte che dovesse essere eventualmente disciplinata in maniera difforme dal decreto ministeriale di cui al V comma dell'art. 3 della legge n. 595/85.

## Art. 3.

*Autorizzazione*

Le prestazioni di cui al precedente art. 2, fatto salvo quanto stabilito in ordine alle prestazioni erogate in regime ospedaliero per le quali si applica la legge regionale n. 25/82 e successive integrazioni e modificazioni, devono essere preventivamente autorizzate dalla U.S.L. di iscrizione previa valutazione dei presupposti sanitari da parte dei competenti organi della U.S.L..

A tal fine l'interessato o chi ne fa le veci, per le prestazioni di diagnostica, curativa e di riabilitazione presso le strutture sanitarie non convenzionate, deve far pervenire alla U.S.L.:

- domanda contenente l'indicazione della struttura prescelta;
- certificato medico contenente la diagnosi, o il sospetto diagnostico, e le prestazioni sanitarie prescritte;
- dichiarazione rilasciata da un medico specialista di struttura pubblica dalla quale risulti l'impossibilità di fornire le prestazioni richieste tempestivamente o adeguatamente e la proposta di invio presso la struttura non convenzionata in Italia o all'estero.

In caso di eccezionale gravità, ed urgenza, le prestazioni di cui al presente articolo possono essere riconosciute, in deroga alla preventiva autorizzazione, sempre che ne venga data comunicazione alla U.S.L. competente entro cinque giorni dalla data in cui le stesse hanno avuto inizio.

## Art. 4.

*Integrazione dell'art. 13 della legge regionale 11 agosto 1982, n. 25*

All'art. 13 della legge regionale 11 agosto 1982, n. 25, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«L'Unità Sanitaria Locale provvede al rimborso delle spese relative all'endoprotesi applicata nel corso della degenza.

Non rientrano tra le prestazioni concedibili ai sensi della presente legge i ricorsi per interventi estetici, i soggiorni a scopi dietetici o climatici, nonché le terapie riconducibili a trattamenti termali».

## Art. 5.

*Presupposti per l'erogazione delle prestazioni d'alta specialità*

Le prestazioni diagnostiche, curative e di riabilitazione che richiedono elevata professionalità del personale medico e sanitario, metodiche non comuni di intervento ed avanzate tecnologie di cui all'art. 2 della presente legge, c/o centri di alta specialità in Italia ed all'estero, possono essere fruite sempre che le stesse non siano ottenibili adeguatamente e tempestivamente presso le strutture pubbliche o private convenzionate.

Si considerano di alta specialità, ai fini della presente legge, le attività di diagnostica, cura e riabilitazione relative alle discipline di cui alla tabella 2 lettera B allegata al decreto del Ministero della sanità 30 maggio 1984.

## Art. 6.

*Concorso nella spesa*

Il concorso nella spesa da parte della Unità Sanitaria Locale per le prestazioni previste dalla presente legge non può superare, in conformità a quanto previsto dal IV comma dell'art. 3 della legge n. 595/85, il limite massimo della tariffa prevista per la medesima prestazione delle convenzioni vigenti.

Per la determinazione del costo delle prestazioni specialistiche si fa riferimento alle tariffe previste nell'allegato decreto ministeriale 28 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1989.

La misura del rimborso è stabilita in misura intera per gli esenti dal pagamento delle quote di partecipazione, mentre per coloro che non rientrano nelle categorie esenti, il rimborso è determinato al netto della quota di partecipazione stessa.

Per le prestazioni non contemplate nel decreto ministeriale di cui al II comma, è ammesso un concorso nella spesa di carattere strettamente sanitario nella misura dell'80% dell'importo complessivo, sulla base di idonea documentazione, in originale, prodotta in conformità alla normativa vigente.

Sono considerate spese di carattere strettamente sanitario quelle riferite alle sole prestazioni sanitarie (onorari professionali, degenza, diagnostica strumentale e di laboratorio, farmaci, protesi ed endoprotesi, ecc.) con esclusione nei casi di ricovero, delle prestazioni extra di tipo alberghiero, nonché delle spese di soggiorno nelle località estere.

La domanda di rimborso deve essere corredata da copia della cartella clinica o altra documentazione sanitaria.

La U.S.L. competente provvede al rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

La U.S.L., a richiesta degli interessati, è tenuta a rilasciare copia autentica della documentazione di spesa prodotta con l'annotazione a margine dell'importo complessivo liquidato a titolo di concorso della spesa.

## Art. 7.

*Ricorso*

Avverso gli atti con cui la U.S.L. nega o limita la fruibilità delle prestazioni erogate ai sensi della presente legge è ammesso ricorso gerarchico improprio, redatto in carta semplice, da presentarsi a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data in cui la decisione è stata notificata dall'interessato, al Presidente della Giunta Regionale che decide in via definitiva, previo parere, da rendersi nel termine perentorio di 30 giorni, di apposita commissione nominata dalla Giunta Regionale.

## Art. 8.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 13 novembre 1989

MICHETTI

90R0350

**LEGGE REGIONALE 13 novembre 1989, n. 31.****Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 42 del 18 novembre 1989)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Finalità della legge*

La presente legge disciplina l'esercizio delle attività professionali delle Agenzie di viaggio e turismo, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 117 della Costituzione e dagli articoli 9 e 10 della Legge 17 maggio 1983, n. 217.

**Art. 2.***Definizione delle agenzie di viaggio e turismo*

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni e/o di intermediazione nell'acquisto dei predetti servizi, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

**Art. 3.***Attività delle agenzie di viaggio e turismo*

Le attività fondamentali che le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere, congiuntamente o disgiuntamente sono:

- a) l'organizzazione e la produzione di viaggi, soggiorni e crociere per singole persone o per gruppi;
- b) l'intermediazione mediante vendita diretta al pubblico di viaggi, soggiorni e crociere organizzati da altre agenzie.

Possono inoltre svolgere:

- 1) la prenotazione dei posti, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;
- 2) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti;
- 3) l'accoglienza nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza ai propri clienti nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio delle attività professionali di guida ed accompagnatore turistico;
- 4) la prenotazione dei servizi d'albergo e di ristorante, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
- 5) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;
- 6) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero;
- 7) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
- 8) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- 9) la prenotazione di autovetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto;
- 10) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;

11) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

12) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative e simili;

13) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

14) la prenotazione e la vendita di biglietti per emigranti;

15) l'organizzazione di iniziative congressuali ed altre, comunque a carattere turistico.

**Art. 4.***Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo*

L'apertura delle agenzie di viaggi e turismo, di loro succursali e filiali e l'esercizio delle attività di cui all'art. 3 primo comma, e secondo comma, punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), e 15), sono soggetti ad autorizzazione regionale da concedersi con decreto del presidente della Giunta Regionale, che stabilisce altresì il termine perentorio, pena la decadenza, per l'inizio delle attività.

Le altre attività indicate al secondo comma dell'art. 3, dal punto 7 al punto 14, possono essere svolte dalle agenzie di viaggio nell'ambito delle norme che la regolano e con le prescritte autorizzazioni ove necessarie.

L'autorizzazione regionale è subordinata:

al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene l'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 numero 773 e successive modificazioni;

all'accertamento, mediante apposita istruttoria, del possesso dei requisiti professionali e strutturali di cui al successivo art. 9.

L'apertura nell'ambito regionale di succursali o filiali di agenzie di viaggi e turismo operanti nell'ambito nazionale, o la modificazione delle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata la autorizzazione, sono soggette ad una specifica autorizzazione con le procedure di cui alla presente legge.

Le autorizzazioni all'esercizio delle attività di cui all'art. 3 sono soggette al pagamento della tassa sulle concessioni regionali nei modi, misura e termini previsti dalle leggi regionali vigenti. Sono escluse dall'obbligo del pagamento della tassa le succursali o filiali a gestione non autonoma di agenzie aventi sede nella regione Basilicata.

**Art. 5.***Elementi di valutazione per la concessione di autorizzazione*

Allo scopo di garantire una omogenea distribuzione sul territorio regionale delle agenzie di viaggi e turismo e relative succursali o filiali che svolgono attività di vendita diretta al pubblico, in rapporto alle effettive esigenze delle singole località, la Giunta Regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, sentita la competente commissione consultiva determina per un triennio, e successivamente ogni tre anni, l'eventuale incremento massimo del numero delle agenzie e la localizzazione territoriale di queste sulla base:

- a) della consistenza del movimento dei turisti nazionali e stranieri;
- b) della consistenza delle attrezzature ricettive e turistiche esistenti;
- c) della popolazione residente;
- d) delle particolari attrattive storiche; monumentali paesaggistiche; climatiche e curative delle località e del tipo di turismo di sosta o di transito ivi praticato e della eventuale qualifica di stazione di cura, soggiorno e turismo o della qualifica di località di interesse turistico;
- e) del numero e qualità, con riferimento alla consistenza organizzativa ed alla tipologia dei servizi offerti, delle agenzie di viaggi e turismo già operanti.

Della avvenuta autorizzazione all'apertura di nuove agenzie di viaggi e turismo, nonché di succursali e filiali, viene data comunicazione al Ministro del turismo e dello spettacolo.

## Art. 6.

*Domande per il rilascio dell'autorizzazione*

Coloro che intendono aprire un'agenzia di viaggi e turismo devono produrre domanda in carta legale alla Regione Basilicata - Dipartimento Attività produttive - Ufficio Turismo, indicando in essa:

a) le complete generalità e la cittadinanza del titolare, ovvero del legale rappresentante nel caso di società;

b) le complete generalità della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia;

c) le attività di cui al precedente art. 3, lettere a e b che, congiuntamente o disgiuntamente si intendono esercitare ed eventualmente le altre indicate nello stesso art. 3;

d) l'ubicazione e la sistemazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa;

e) le attrezzature e l'organizzazione previste per la gestione dei servizi;

f) la qualità di agenzia principale ovvero di succursale o filiale;

g) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) certificato di cittadinanza;

2) copia autentica dell'atto costitutivo della società per le imprese in tal forma costituite;

3) certificato generale del casellario giudiziario in data non anteriore a 3 mesi, riguardante il titolare ovvero i legali rappresentanti della ditta o società;

4) attestato di abilitazione della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia;

5) relazione tecnico-economica di fattibilità dell'iniziativa redatta sulla scorta dei dati statistici, sulla potenziale utenza, e contenente il bilancio previsionale riferito ad un anno di gestione.

Salvo che si tratti di agenzie che non svolgono attività di vendita diretta al pubblico, la domanda deve essere corredata dal progetto di sistemazione dei locali, da una relazione tecnico-illustrativa e dalle relative planimetrie.

Deve, altresì, essere indicata la denominazione prescelta per la istituenda agenzia, affinché la Regione accerti che non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tale da ingenerare confusione.

Non può essere adottata denominazione di località, di comuni o regioni italiane.

## Art. 7.

*Agenzie straniere*

Sono fatte salve le norme di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in ordine al nullatempore per il rilascio della licenza per agenzia di viaggi a persone fisiche o giuridiche straniere.

## Art. 8.

*Deposito cauzionale e polizze assicurative*

Per il rilascio dell'autorizzazione il titolare dovrà costituire presso la Tesoreria regionale un deposito cauzionale nella misura di lire 100.000.000 per le agenzie che svolgono anche le attività di cui all'art. 3 comma primo, lettera a) e nella misura di L. 25.000.000 per le agenzie che non svolgono le attività di cui all'articolo 3 comma primo, lettera a).

La cauzione può essere versata anche in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli o al portatore ovvero può essere costituita mediante fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa.

L'importo della cauzione o della fidejussione è soggetto ad eventuale revisione quinquennale con deliberazione della Giunta regionale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

In caso di mancato versamento del deposito cauzionale entro 30 giorni dalla richiesta, viene sospesa l'autorizzazione sino all'avvenuto adempimento.

La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia a garanzia dei danni eventualmente recati a terzi. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è concesso con deliberazione della Giunta regionale, non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'agenzia.

Il deposito cauzionale è dovuto nella misura del 50% di quella prevista nel primo comma del presente articolo per l'apertura di ciascuna succursale o filiale di Agenzia di viaggi e turismo.

Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute altresì a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile e garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia di convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.).

## Art. 9.

*Requisiti professionali e strutturali*

Al fine di garantire la massima professionalità delle prestazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà dimostrare di possedere adeguate conoscenze professionali in materia di amministrazione ed organizzazione di agenzie di viaggio e turismo, di tecnica, legislazione e geografia turistica e la conoscenza di almeno due lingue straniere, tra quelle maggiormente diffuse.

Qualora il titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia di viaggi o non possieda le caratteristiche professionali di cui al comma precedente, la responsabilità tecnica dell'Agenzia è affidata ad un direttore tecnico, collaboratore a tempo pieno dell'impresa, in possesso delle conoscenze professionali di cui al presente articolo.

Il possesso delle caratteristiche professionali di cui al presente articolo è attestato dal superamento di apposito esame di abilitazione all'esercizio della professione di cui al successivo art. 10.

Il direttore tecnico deve prestare la propria opera professionale alle dipendenze di una sola agenzia o filiale o succursale con carattere di continuità ed esclusività ed è tenuto a stabilire la propria residenza nel Comune ove ha sede l'Agenzia o in Comuni vicini.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo, provvede alla sospensione dall'esercizio della professione e, nella ipotesi di recidiva, alla cancellazione del registro regionale.

Qualora il direttore tecnico cessi dal prestare la sua opera nell'agenzia senza che sia intervenuta la sostituzione con persona già riconosciuta idonea, l'autorizzazione viene sospesa fino a quando non sia avvenuta la sostituzione.

Relativamente alle caratteristiche strutturali, le agenzie di viaggio che svolgono attività di vendita ed intermediazione devono avere:

a) locali indipendenti ed escludenti altre attività;

b) insegne visibili dell'attività dell'impresa;

c) attrezzature adeguate alle attività della impresa.

## Art. 10.

*Accertamento dei requisiti tecnico-professionali*

La Giunta regionale determina i criteri, le modalità, i termini per l'effettuazione delle prove d'esame, definendo in dettaglio le materie d'esame previste dal presente articolo.

L'esame di abilitazione consiste in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo, principi di legislazione turistica;

b) componimento in una lingua straniera tra quelle indicate nella domanda.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

a) legislazione turistica;

b) geografia turistica;

c) tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio;

d) due lingue straniere, tra quelle maggiormente diffuse, compresa quella oggetto della prova scritta.

## Art. 11.

*Commissione d'esame*

Ai fini di cui al precedente articolo, è costituita la Commissione per accertamento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 9.

La Commissione, nominata con deliberazione della Giunta regionale, è così composta:

- a) Assessore competente che la presiede o un suo delegato;
- b) un esperto di tecnica e geografia turistica e di organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo;
- c) un esperto di materie giuridiche con particolare riferimento alla legislazione turistica;
- d) un rappresentante degli agenti di viaggio designati dall'organizzazione di categoria più rappresentativa a livello regionale;
- e) un rappresentante degli enti turistici periferici;
- f) uno o più docenti di lingua straniera tra quelle maggiormente diffuse.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Dipartimento AA.PP. - Ufficio Turismo.

La Commissione dura in carica tre anni; essa procede all'espletamento delle prove di esame almeno una volta ogni 6 mesi, qualora vi siano richieste.

La Giunta regionale, accertata la regolarità del procedimento, approva l'elenco degli idonei e rilascia all'interessato un attestato di abilitazione che dovrà essere allegato alla domanda per l'autorizzazione di cui all'art. 4 della presente legge.

## Art. 12.

*Registro regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo*

Coloro che hanno conseguito l'abilitazione di cui agli artt. 10 e 11 sono iscritti nel Registro regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo, istituito presso il Dipartimento alle Attività produttive Ufficio Turismo - che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.

Nel Registro stesso vengono iscritti, a domanda corredata da adeguata documentazione attestante l'avvenuta abilitazione all'esercizio della professione, i direttori tecnici provenienti da altre regioni i quali intendano svolgere la loro attività nell'ambito della Regione Basilicata.

L'elenco dei direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo, iscritti nel Registro regionale, è pubblicato ogni anno nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

## Art. 13.

*Registro regionale delle agenzie di viaggi e turismo*

Le agenzie di viaggi e turismo e le rispettive succursali e filiali autorizzate ai sensi della presente legge, sono iscritte nel Registro istituito presso il Dipartimento regionale alle AA.PP. Ufficio Turismo - che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.

Nel Registro sono riportati i dati relativi alla denominazione dell'Agenzia, la sede, principale ed eventuali agenzie e succursali il tipo di attività autorizzata, le generalità o la ragione sociale del soggetto titolare, le generalità del direttore tecnico, gli estremi della autorizzazione, le eventuali modificazioni della stessa e ogni altro provvedimento adottato.

Il Registro delle agenzie di viaggio e turismo è pubblicato ogni anno nel Bollettino ufficiale della Regione.

## Art. 14.

*Chiusura temporanea delle agenzie*

Il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea di una sede della Agenzia ne deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, che comunque non può essere superiore a tre mesi nell'anno, all'ufficio turismo.

Eventuali proroghe di chiusura possono essere richieste solo in caso di comprovate, gravi motivazioni e vanno concesse con provvedimento della Giunta regionale.

Nel caso che la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al primo comma o che la sede non sia riaperta decorso il termine di proroga, la Giunta regionale procede alla revoca della autorizzazione.

## Art. 15.

*Attività lesive degli interessi del turismo*

Quando l'attività dell'agenzia o dei suoi titolari sia ritenuta dannosa o contraria agli interessi del turismo o quando si rilevino gravi irregolarità di ordine amministrativo, salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, la Giunta regionale può procedere, su proposta dell'Assessore al turismo, alla sospensione fino a sei mesi e, in caso di recidiva, alla revoca dell'autorizzazione.

## Art. 16.

*Redazione dei programmi di viaggio*

I programmi concernenti viaggi e crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno, organizzati da agenzie di viaggi e turismo devono contenere, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:

- a) data di svolgimento del viaggio o della crociera;
- b) itinerario con relativi percorsi e lunghezza;
- c) durata. Quando la durata del soggiorno sia espressa in giorni deve risultare esplicitamente dal programma anche il numero dei pernottamenti compresi nel periodo;
- d) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi ed eventuale acconto da versare all'atto della iscrizione;
- e) qualità e quantità dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categorie degli alberghi, numero dei pasti, visite guidate;
- f) termini per le iscrizioni;
- g) termini e condizioni per le rinunce;
- h) condizioni di annullamento del viaggio da parte dell'Agenzia di viaggi e turismo con esplicito riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 10 della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.) del 23 aprile 1970, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084;
- i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'art. 8 della presente legge.

Gli inserti pubblicitari, annunci, manifesti e simili, devono far richiamo per il dettaglio ai programmi formulati in conformità del comma precedente.

Il riferimento ai programmi medesimi deve essere citato nei documenti di viaggio quando previsti.

Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento.

In caso di inadempienza alle prescrizioni di cui al presente articolo la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, con propria deliberazione può procedere alla sospensione ed infine alla revoca della autorizzazione all'esercizio dell'attività.

## Art. 17.

*Pubblicazione e diffusione dei programmi di viaggio*

Le agenzie di viaggi e turismo, nel caso di pubblicazione e diffusione dei propri programmi di viaggio, debbono trasmettere alla Regione Basilicata - Dipartimento Attività produttive - Ufficio Turismo - copia dei programmi, annunci, manifesti e simili, di cui all'art. 16 per la verifica della conformità di questi alle disposizioni della presente legge.

In calce dovrà essere apposta la dichiarazione che la pubblicazione è stata redatta conformemente alle disposizioni della presente legge.

In caso di inadempienza dell'obbligo di cui al primo comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a lire 1.000.000 tenuto conto della attività che l'agenzia è autorizzata a svolgere.

## Art. 18.

*Associazioni senza scopo di lucro*

Le associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate ad organizzare esclusivamente per i propri associati, viaggi e soggiorni di cui all'art. 3 della presente legge, senza l'osservanza delle norme in questa contenute.

Rimane esclusa ogni intermediazione al pubblico.

Tali associazioni possono promuovere e pubblicizzare al loro interno le iniziative sopra citate.

Le associazioni senza scopo di lucro aventi finalità ricreative, culturali, religiose o sociali ed operanti a livello regionale o locale, devono avvalersi, per le attività di cui all'art. 3 della presente legge, di agenzie di viaggi e turismo autorizzate.

Possono peraltro promuovere direttamente e pubblicizzare, all'interno degli organismi stessi, vacanze riservate ai propri soci, raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione. Possono altresì organizzare per i propri associati vacanze sociali in Italia presso strutture e complessi ricettivi propri.

Le associazioni di cui al IV comma precedente possono comunque organizzare ed effettuare, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze, attinenti le finalità proprie delle associazioni interessate, gite occasionali di durata non superiore ai 5 giorni, viaggio compreso, riservate esclusivamente ai propri associati ed appartenenti.

Le associazioni di cui al primo e quarto comma del presente articolo, ai fini dell'esercizio delle attività non rientranti nel comma precedente devono trasmettere alla Regione Basilicata - Ufficio Turismo - copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio, indicando inoltre un responsabile delle attività turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 numero 773.

I programmi di viaggio predisposti dalle associazioni di cui al precedente comma devono essere inviati all'ufficio Turismo almeno 30 giorni prima della loro diffusione, con la indicazione degli elementi di cui all'art. 16 della presente legge e con la dicitura che trattasi di iniziative riservate esclusivamente agli associati.

Le associazioni di cui al primo e quarto comma sono tenute altresì a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a favore dei propri associati partecipanti alle iniziative dalle stesse promosse e pubblicizzate.

Nel caso di esercizio dell'attività senza la osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 500.000, elevabile a L. 1.000.000 in caso di recidiva.

È esclusa infine dalla disciplina della presente legge la organizzazione di viaggi e soggiorni da parte di enti pubblici territoriali e di istituti scolastici nell'ambito dello svolgimento di proprie attività istituzionali.

## Art. 19.

*Uffici di biglietteria*

Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato o locali, o delle imprese nazionali esercitanti l'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo.

## Art. 20.

*Impiego di guide ed accompagnatori turistici*

Le agenzie di viaggi e turismo, qualora nell'esercizio delle attività organizzate abbiano necessità di utilizzare le professionalità indicate nell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983 n. 217, devono avvalersi di persone a tal fine espressamente autorizzate.

## Art. 21.

*Fusione di vigilanza e controllo*

La Regione Basilicata, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sulle agenzie di viaggi e turismo, può avvalersi della collaborazione dell'ente turistico periferico competente per territorio.

## Art. 22.

*Esercizio abusivo dell'attività*

Chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale, le attività di organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 3 della presente legge, senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 1.000.000 a L. 5.000.000, salvo che il fatto non costituisca reato pregiudizievole ai sensi della legge penale.

Per la irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui alla presente legge si applicano le procedure previste dalle norme regionali vigenti in materia.

## Art. 23.

*Uso della denominazione*

La denominazione di «agenzia di viaggio», di «agenzie turistiche» e simili, nonchè le corrispondenti in lingua straniera, sono riservate alle aziende che hanno ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge.

## Art. 24.

*Norma transitoria*

Le agenzie di viaggio e turismo già operanti ai sensi del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, debbono, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiedere la iscrizione al Registro regionale di cui al precedente art. 13.

La domanda in carta legale dovrà contenere oltre alle complete generalità del titolare e del direttore tecnico, l'esatta indicazione delle attività previste dall'art. 3 della presente legge che l'agenzia già esercita precisando la categoria di appartenenza secondo la precedente normativa.

Entro 90 giorni dalla notifica dell'accoglimento dell'istanza, l'agenzia deve versare, con le modalità di cui alla presente legge, almeno il 50% per cento della differenza fra il deposito cauzionale già effettuato all'atto del rilascio della licenza e quello di cui al precedente articolo 8; il restante 50 per cento deve essere versato entro 90 giorni dalla data del primo versamento.

I direttori tecnici di agenzie riconosciuti idonei ai sensi del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, non sono tenuti a sostenere l'esame di abilitazione di cui agli artt. 10 e 11 della presente legge per l'assunzione della direzione tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo.

Al fine dell'iscrizione nel Registro regionale di cui all'art. 12, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori Tecnici di cui al precedente comma devono presentare domanda corredata dei documenti attestanti la riconosciuta idoneità.

L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, comporta la sospensione della autorizzazione all'esercizio della attività sino alla data dell'avvenuto adempimento.

Le domande di apertura di nuove agenzie di viaggi o turismo o di succursali o filiali prodotte agli Enti provinciali per il turismo ai sensi del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano ancora in corso di istruttoria presso gli enti stessi, debbono essere trasmesse, per gli adempimenti previsti dalla presente legge, alla Regione Basilicata, Assessorato alle Attività produttive.

## Art. 25.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 13 novembre 1989

MICHIETTI

90R0351

**LEGGE REGIONALE 13 novembre 1989, n. 32.**

**Interventi in favore delle popolazioni armene colpite dal sisma del dicembre 1988 e gennaio 1989.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 42 del 18 novembre 1989)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

La Regione Basilicata contribuisce all'attività di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988 e gennaio 1989 con lo stanziamento di un fondo di L. 50.000.000 (cinquantamiloni).

Gli interventi possono consistere in:

- a) collaborazione tecnica;
- b) fornitura di opere, beni e servizi;
- c) sussidi in denaro;
- d) interventi d'emergenza.

L'attività di soccorso e di ricostruzione nelle forme di cui alle lettere a, b, c, è effettuata secondo criteri metodologici e di coordinamento definiti in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988 n. 400.

**Art. 2.**

Per i fini indicati dalla presente legge la Regione Basilicata può promuovere, altresì, pubbliche sottoscrizioni da far affluire in apposito conto corrente.

L'utilizzazione dei beni e servizi da destinare agli interventi di soccorso avverrà con le procedure di cui al III comma del precedente articolo.

**Art. 3.**

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge farà carico al cap. 4050 così modificato «Interventi in favore delle popolazioni armene colpite dal sisma del dicembre 1988 e gennaio 1989».

La copertura finanziaria è assicurata con prelievo della somma occorrente dal cap. 7421 (fondo per le spese imprevisite) - che ne contiene la disponibilità.

**Art. 4.**

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 13 novembre 1989.

MICHETTI

90R0352

**LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1989, n. 33.**

**Variations n. 1 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 45 del 19 dicembre 1989)*

*(Omissis).*

90R0353

**LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1989, n. 34.**

**Organizzazione dei servizi per il diritto allo studio universitario.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 45 del 19 dicembre 1989)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.****Finalità**

1. La Regione Basilicata in attuazione di quanto previsto dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, favorisce l'attuazione del diritto allo studio nella Università degli Studi di Basilicata, rimuovendo le difficoltà di ordine economico e sociale che ne possano ostacolare il pieno e libero esercizio, in attuazione dell'art. 34 della Costituzione.

2. Le norme contenute nella presente legge sono finalizzate:

- a) a rendere effettiva e proficua la frequenza dei corsi universitari;
- b) a consentire il raggiungimento dei più alti gradi di cultura e di preparazione professionale ai cittadini capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi;
- c) a promuovere efficaci strumenti di raccordo tra gli studi universitari, le dinamiche socio-territoriali e gli sbocchi professionali dei giovani;
- d) a favorire la più ampia fruizione sociale dei servizi formativi dell'università;
- e) a realizzare le più opportune forme di collaborazione delle istituzioni locali con gli organi e le componenti dell'università, nel rispetto dell'autonomia delle funzioni e rispettivi ordinamenti.

3. Le norme contenute nella presente legge saranno adeguate alle disposizioni ed alle previsioni della legge-quadro nazionale sul diritto allo studio universitario.

**Art. 2.****Destinatari**

1. Sono destinatari dei servizi previsti al successivo art. 4, eccetto quello di cui alle lettere c), d), ed e), tutti gli studenti che frequentano i corsi universitari e quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162 presso l'università degli Studi della Basilicata.

2. Al godimento dei benefici, di cui alle suddette lettere c), d), ed e), sono ammessi mediante procedure concorsuali gli studenti in regolare corso di studio, che siano in possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui al successivo art. 3.

3. Gli utenti concorrono agli oneri di gestione dei servizi in base alle rispettive fasce di reddito e secondo le modalità che saranno previste nei programmi.

4. A richiesta degli interessati, è ammessa - ove possibile - la commutazione delle provvidenze in danaro nella fruizione dei servizi.

5. Alla fruizione degli interventi e dei servizi gli aventi diritto accedono in condizioni di parità, indipendentemente dalla Regione di provenienza.

6. Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi e quelli cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la qualità di rifugiati politici, possono fruire dei servizi e dei benefici previsti dalla presente legge nei limiti e nel rispetto delle norme dello Stato.

7. Gli studenti dei paesi aderenti alla CEE sono equiparati, a tutti gli effetti, agli studenti di nazionalità italiana nei limiti previsti dagli accordi e dalle vigenti disposizioni statali.

8. Gli utenti, che ricorrono in sanzioni disciplinari o commettano infrazioni nell'uso delle strutture e dei servizi, possono decadere in tutto o in parte dal diritto di utilizzazione dei medesimi.

#### Art. 3.

##### *Requisiti di merito e di reddito*

1. I requisiti di merito per usufruire degli interventi a concorso sono determinati dai programmi di cui all'art. 23.

2. I requisiti di reddito sono definiti dal programma di cui all'art. 23 secondo i criteri dei successivi commi.

3. Ai fini della determinazione dei requisiti di reddito si tiene conto del reddito annuo lordo complessivo della famiglia come somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia anagrafico, dichiarati nell'anno solare precedente agli effetti Irpef. Il reddito è comprovato con copia dei modelli di denuncia dei redditi.

4. I redditi derivanti dal lavoro dipendente e assimilati, detratta una quota forfettaria pari all'importo annuo dell'indennità integrativa speciale o di contingenza dell'anno, sono ridotti del 40%.

5. Effettuate le operazioni di cui al comma precedente, i limiti di reddito sono definiti nelle misure di cui all'art. 28, quarto comma, della legge 23 febbraio 1986, n. 41, maggiorate rispettivamente di 1,5 volte e rivalutate annualmente in ragione del tasso di inflazione programmato.

6. La falsità di dichiarazioni o documentazioni, ai fini della presente legge, fatta salva ogni altra sanzione o anche accademica, determina la revoca dei benefici disposti a favore dello studente e la conseguente restituzione di quanto indebitamente percepito, maggiorato del 10% semestrale, valutandosi, per i servizi forniti, il costo medio al netto dell'eventuale concorso dello studente. A tal fine, potrà essere richiesto l'intervento della polizia tributaria ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580 convertito in legge 30 novembre 1973, n. 706.

7. I requisiti di reddito degli studenti di nazionalità straniera di cui al sesto e settimo comma dell'art. 2 della presente legge sono accertati sulla base delle disposizioni a tal fine contenute nei rispettivi trattati o accordi internazionali o normative CEE.

## TITOLO II

### DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

#### Art. 4.

##### *Tipologia dei servizi e interventi*

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, sono previsti i seguenti servizi ed interventi:

- a) informazione e di orientamento;
- b) servizio di mensa;
- c) alloggi studenteschi;
- d) assegni di studio;
- e) borse di studio;
- f) stampa e materiale didattico;
- g) attività culturali, ricreative, turistiche e sportive;
- h) trasporto pubblico;
- i) ogni ulteriore intervento idoneo al perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1.

2. Nell'ambito dei predetti servizi i programmi prevederanno a favore degli studenti portatori di handicaps condizioni e misure speciali, l'assegnazione di sussidi didattici particolari e/o specifiche forme di assistenza.

#### Art. 5.

##### *Informazione ed orientamento*

1. Gli interventi di informazione e di orientamento provvedono, nel rispetto delle competenze proprie dell'università e in raccordo con gli organi competenti in materia di politiche del lavoro, a fornire agli studenti i più utili elementi di conoscenza sull'organizzazione della vita universitaria e sulle prospettive professionali legate al corso degli studi universitari.

#### Art. 6.

##### *Servizio mensa*

1. Sino all'attivazione della mensa universitaria, il servizio di mensa per gli studenti è assicurato mediante convenzioni o appalti con enti, società, cooperative o esercizi privati, garantendo comunque idonee forme di controllo sulla qualità e sull'efficienza del servizio.

2. Il personale docente e non docente dell'università può usufruire del servizio di mensa, a prezzi di costo e senza oneri a carico della presente legge.

#### Art. 7.

##### *Alloggi studenteschi*

1. Per assicurare agli studenti opportunità di alloggio o di vitto e alloggio in strutture idonee, sono istituiti servizi abitativi in forma di residenza e/o pensionati, attraverso l'acquisto o la costruzione, o anche con convenzioni o appalti con enti, società, cooperative o privati.

2. Ai servizi residenziali si accede per concorso sulla base di requisiti di merito e di reddito di cui al precedente art. 3, secondo le modalità fissate dai programmi.

3. Possono partecipare al concorso gli studenti residenti fuori del Comune sede dell'università.

#### Art. 8.

##### *Assegno di studio*

1. L'assegno di studio viene stabilito per concorso, limitatamente ad un solo corso di laurea o diploma universitario ed una sola volta per anno di corso.

2. Possono partecipare al concorso gli studenti che abbiano i requisiti di merito e di reddito fissati dai programmi.

3. L'assegno di studio non è cumulabile con altre provvidenze analoghe.

#### Art. 9.

##### *Borse di studio*

1. Agli studenti ed ai laureati dell'università della Basilicata possono essere attribuite borse di studio mediante concorso per la frequenza a scuole o corsi di specializzazione o di perfezionamento, in Italia o all'estero, in materia di particolare interesse scientifico e culturale attinenti agli obiettivi fissati dai programmi regionali di sviluppo, fermo restando le condizioni di titolo, di merito e di reddito indicate dai programmi in conformità alle disposizioni di cui al titolo III, cap. III, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.

2. Le borse di studio assegnate ai sensi della presente legge non sono cumulabili con quelle concesse dallo Stato.

#### Art. 10.

##### *Stampa e materiale didattico*

1. Possono essere organizzati e gestiti anche in forma cooperativa ed associativa, secondo criteri di efficienza e di economicità, interventi diretti alla riproduzione e diffusione, anche tramite prestito, di materiale didattico di ogni genere, ivi compresa la fotocopiatura a prezzo di costo di detto materiale.

## Art. 11.

*Attività culturali, ricreative  
turistiche e sportive*

1. Le attività culturali, ricreative, turistiche e sportive vengono sostenute con gli interventi ed i servizi previsti della legislazione regionale vigente, nonché con incentivazioni specifiche definite dai programmi.

## Art. 12.

*Trasporto pubblico*

1. Per favorire la frequenza e la partecipazione alla vita universitaria attraverso agevolazioni nell'uso dei mezzi di trasporto, possono essere stipulati appositi accordi o convenzioni con aziende pubbliche o private, qualora non siano già previste da norme statali, regionali e locali.

## TITOLO III

## GESTIONE DEGLI INTERVENTI

## Art. 13.

*Istituto regionale per il diritto allo studio  
universitario della Basilicata (IRSUB)*

1. Ai sensi dell'art. 58 dello Statuto Regionale è istituito con sede a Potenza, l'Istituto regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (IRSUB).

2. L'IRSUB è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia amministrativa e funzionale, ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge nel quadro delle programmazioni regionali.

3. L'IRSUB cura le realizzazioni degli interventi previsti dalla presente legge nel quadro delle indicazioni programmatiche regionali di cui al successivo art. 23 e provvede alla organizzazione dei servizi, perseguendo criteri di efficienza e di economicità e salvaguardando i principi della partecipazione studentesca.

## Art. 14.

*Organi dell'IRSUB*

1. Sono organi dell'IRSUB:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il Collegio dei Revisori dei conti.

## Art. 15.

*Il Consiglio di Amministrazione*

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'IRSUB è composto da undici componenti così individuati:

- a) il Rettore dell'università o suo delegato;
- b) tre rappresentanti dei docenti di cui uno dei professori ordinari, uno dei professori associati ed un ricercatore;
- c) cinque rappresentanti degli studenti che siano in regolare corso di studio all'atto delle candidature;
- d) un rappresentante del personale non docente dell'università;
- e) un componente del Consiglio di Amministrazione dell'università, eletto dallo stesso;

2. I componenti di cui alle lettere b, c e d, del precedente comma, sono eletti nelle forme e con le modalità previste dai vigenti ordinamenti universitari per la elezione delle rispettive componenti nel consiglio di amministrazione dell'università, e sono rieleggibili per una sola volta.

3. Il Consiglio di Amministrazione dell'IRSUB è nominato con decreto del presidente della Giunta Regionale e dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione dell'università.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi, per la validità della riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

5. Il Consiglio di Amministrazione è insediato dal presidente della Giunta e l'Assessore regionale competente lo convoca e lo presiede fino alla nomina del presidente.

Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza assoluta degli assegnati il Presidente dell'IRSUB entro dieci giorni dall'insediamento o dalla vacanza, per qualsiasi motivo, dell'incarico.

6. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione residenti fuori sede spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alla seduta.

7. per la fase di prima applicazione della presente legge le elezioni saranno indette entro venti giorni dalla sua entrata in vigore e gli eletti durano in carica fino alla normale scadenza del Consiglio di Amministrazione della Università.

## Art. 16.

*Competenze del Consiglio di Amministrazione*

Al Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 15 compete:

- a) l'elezione del presidente;
- b) la formulazione della proposta per i programmi regionali di cui al successivo art. 23;
- c) l'approvazione del bilancio di previsione e delle sue variazioni e l'approvazione del conto consuntivo;
- d) l'approvazione dei regolamenti per il funzionamento dell'Ente;
- e) l'esame della relazione bimestrale del presidente in ordine all'attività di amministrazione e gestione;
- f) ogni altra attribuzione e provvedimento di competenza dell'Istituto per i quali le leggi e i regolamenti non prevedono l'espressa attribuzione ad altro organo.

## Art. 17.

*Il Presidente*

1. Il presidente dell'IRSUB è eletto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo ambito, dura in carica quando lo stesso ed è dimostrato con decreto del presidente della Giunta regionale.

2. Il presidente dell'IRSUB con propri atti svolge tutti i compiti di amministrazione e di gestione inerenti all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli, in particolare:

- a) rappresenta l'Ente, anche in giudizio;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione di gestione;
- c) propone al Consiglio di Amministrazione i Regolamenti dell'Ente;
- d) propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio ed il conto consuntivo;
- e) sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte relative ai programmi di cui all'art. 23;
- f) informa bimestralmente il Consiglio degli atti assunti nell'attività di amministrazione e di gestione.

3. In caso di assenza o di impedimento, comunque per un periodo non superiore a novanta giorni, il presidente è sostituito nelle sue funzioni da un membro del Consiglio di Amministrazione eletto dallo stesso.

4. Al presidente spetta l'indennità di carica pari al 15% di quanto previsto per il Consigliere regionale comprensiva dell'indennità di presenza; il trattamento di missione ed il rimborso delle spese in base alla legislazione vigente.

## Art. 18.

*Il Collegio dei Revisori dei Conti*

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, dei quali uno, il Presidente, iscritto all'Albo dei Revisori dei conti, e due esperti in materia di pubblica contabilità.

Il presidente ed il Collegio, con votazione limitata ad uno, sono eletti dal Consiglio regionale.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti:

a) esamina i bilanci preventivi e i conti consuntivi e predisponde le relazioni che li accompagnano;

b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto;

c) redige una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile da trasmettere alla Regione e segnala al presidente le eventuali irregolarità gestionali.

3. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

4. Ai membri del Collegio viene corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute pari a L. 50.000.

#### Art. 19.

##### *Il Direttore*

1. Il direttore dell'IRSUB:

a) è responsabile dell'attività gestionale dell'Istituto;

b) provvede all'organizzazione del lavoro ed al funzionamento dell'Istituto;

c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del presidente;

d) controfirma le delibere del Consiglio e i provvedimenti del Presidente;

e) coordina l'attività istruttoria dei progetti di deliberazione da sottoporre al presidente ed al Consiglio di Amministrazione;

f) svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione;

g) nello svolgimento del servizio, ha responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare previste per il pubblico impiego e risponde, a tutti gli effetti della legittimità degli atti che sottoscrive;

h) partecipa al Consiglio di Amministrazione con un voto consultivo.

2. L'incarico di Direttore dell'IRSUB è conferito, con delibera della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Cultura e Formazione, ad un dipendente regionale appartenente almeno alla prima qualifica dirigenziale.

L'incarico dura quanto la Giunta Regionale che l'ha deliberato, ed è revocabile e rinnovabile.

Durante il periodo di distacco il dipendente conserva la titolarità dell'ufficio o del servizio che viene assegnata ad interim al altro dirigente.

#### Art. 20.

##### *Personale dell'IRSUB*

1. La Giunta regionale determina il contingente del personale dell'IRSUB su proposta del Consiglio di Amministrazione. Tale contingente è costituito da personale distaccato della Regione e della Università o comandato dagli Enti strumentali della Regione.

Il personale regionale assegnato all'IRSUB conserva la titolarità delle funzioni ed è sostituito ad interim da personale di pari livello.

#### Art. 21.

##### *Dotazione finanziaria*

1. L'IRSUB provvede ai propri compiti impiegando:

a) i fondi appositamente assegnati dalla Regione;

b) gli eventuali contributi stanziati dallo Stato e dagli Enti Locali, nonché le libertà disposte da istituzioni e organismi pubblici e privati;

c) i proventi riscossi per l'erogazione di servizi;

d) i proventi rivenienti da tasse e contributi di cui al successivo art. 27 ed altre disposizioni di leggi statali e regionali.

#### Art. 22.

##### *Vigilanza e controlli*

1. La Giunta regionale esercita, ai sensi degli artt. 58 e 59 dello Statuto regionale, la vigilanza sulla rispondenza delle attività dell'IRSUB agli indirizzi generali stabiliti dalla Regione.

La Giunta può richiedere l'acquisizione di documenti e di atti e può disporre, in ogni momento, ispezioni anche amministrative e verifiche di cassa.

Il Consiglio di Amministrazione dell'IRSUB nel caso di impossibilità o irregolare funzionamento o di ripetute violazioni degli obblighi di legge, anche se imputabili al presidente, è sciolto con Decreto motivato del presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della stessa Giunta e sentito il parere della competente commissione consiliare.

2. Qualora nei termini fissati dal 5° comma dell'art. 15 il Consiglio di Amministrazione non elegga il presidente, vi provvede il Consiglio Regionale su proposta della Giunta.

3. Il presidente decade in caso di impedimento protrattosi per oltre 90 giorni continuativi e deve essere sostituito con nuova elezione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può essere revocato motivatamente con mansione di sfiducia approvata dalla maggioranza degli assegnati nel Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione e di conseguente decadenza del presidente, il Consiglio Regionale su proposta della Giunta, nomina un Commissario Straordinario.

5. Il controllo sugli atti dell'IRSUB è disciplinato dalla Legge Regionale 14.3.1988 n. 11 concernente: «Disciplina della funzione di controllo sugli atti degli Enti Locali e degli Enti strumentali. Norme per il funzionamento dell'organo di controllo».

#### TITOLO IV

#### FUNZIONI DELLA REGIONE

#### Art. 23.

##### *Programmazione regionale*

1. I programmi regionali degli interventi per il diritto allo studio universitario sono strumenti di attuazione del programma regionale di sviluppo, hanno validità triennale con specificazioni annuali e si conformano agli obiettivi ed alle priorità della programmazione nazionale universitaria.

2. I programmi triennali ed annuali stabiliscono:

a) gli obiettivi generali e le priorità da perseguire in attuazione delle finalità fissate dalla legge;

b) gli specifici indirizzi operativi per la gestione dei singoli interventi;

c) l'ammontare dei finanziamenti messi a disposizione per l'attivazione dei singoli servizi, specificando le somme destinate agli investimenti;

d) i requisiti di merito e di reddito relativi al controllo alle procedure concorsuali;

e) le indicazioni e le modalità relative al controllo della gestione;

f) criteri generali ed oggettivi per la erogazione dei servizi.

3. I programmi regionali si articolano in un arco di tempo pari a quello del bilancio pluriennale della Regione e assumono come riferimento finanziario le disponibilità recate in tali bilanci e prevedono aggiornamenti annuali.

4. Per l'approvazione dei programmi si osserva la seguente procedura:

a) la Giunta Regionale con la pubblicazione del bilancio comunica all'IRSUB le risorse destinate al diritto allo studio universitario;

b) il Presidente dell'IRSUB entro 30 giorni dal ricevimento della precedente comunicazione sottopone le proposte di programma al Consiglio di Amministrazione;

c) il Consiglio di Amministrazione dell'IRSUB entro 20 giorni formula la proposta definitiva che viene trasmessa alla Giunta regionale per l'adozione e l'invio al Consiglio regionale per l'approvazione.

## Art. 24.

*Controllo di gestione*

1. L'IRSUB predispose la documentazione e i progetti contabili periodici e sottopone entro il 31 dicembre di ogni anno, i risultati finali del controllo di gestione relativo al programma dell'anno precedente e li trasmette alla Giunta Regionale, con le certificazioni del Collegio dei Revisori dei Conti per la successiva approvazione del Consiglio regionale.

2. La Regione promuove iniziative volte ad accertare il raggiungimento delle finalità della legge e degli obiettivi generali del programma regionale, anche attraverso verifiche di efficacia degli interventi.

## TITOLO V

NORME TRANSITORIE,  
FINANZIARIE E FINALI

## Art. 25.

*Abrogazione di norme*

1. La legge regionale 6 gennaio 1983, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.

## Art. 26.

*Norma transitoria*

1. La presente legge disciplina l'organizzazione dei servizi per il diritto allo studio universitario a partire dal programma annuale 1990/91;

il piano annuale 1989/90, in corso di svolgimento, sarà attuato nel rispetto delle norme della legge regionale 6 gennaio 1983 n. 5.

## Art. 27.

*Tasse e contributi*

1. La tassa prevista dal primo comma dall'art. 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1939 n. 1592 a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale essendo provvisti di titolo accademico conseguito nella Università della Basilicata, è fissata in L. 150.000.

2. L'effettuato pagamento - da eseguirsi su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Basilicata - Servizio Tesoreria - deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

3. I contributi di cui agli artt. 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951 n. 1551 sono corrisposti dagli studenti all'università la quale provvede con ricorrenza bimestrale ad accreditare alla Regione le somme riscosse.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le norme previste in materia di tasse sulle concessioni regionali.

## Art. 28.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i fondi ordinari assegnati dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 281/1970.

2. La spesa necessaria sarà determinata annualmente con la legge di approvazione del Bilancio regionale di previsione.

3. All'onerè derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con imputazione al cap. 1021 del Bilancio Regionale per l'esercizio corrente ed allo stesso corrispondente capitolo per i bilanci successivi.

## Art. 29.

*Pubblicazione della legge*

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 18 dicembre 1989

MICHETTI

90R0354

## LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 35.

**Rendiconto generale della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1988.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 47 del 31 dicembre 1989)

(Omissis).

90R0406

## LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989 n. 36.

**Abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 12 agosto 1986, n. 18 - Costituzione di una S.p.a. denominata Finanziaria regionale per la promozione dello sviluppo economico della Basilicata.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 46 del 31 dicembre 1989)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

L'ultimo comma dell'art. 6, della legge regionale 12 agosto 1986, n. 18, avente ad oggetto: «Costituzione di una S.p.a. denominata Finanziaria regionale per la promozione dello sviluppo economico della Basilicata» è abrogato.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 27 dicembre 1989

MICHETTI

90R0407

## LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1990, n. 1.

**Aumenti in materia di concessione regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 3 del 22 gennaio 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Gli importi delle tasse sulle concessioni regionali, delle soprattasse e dei contributi, stabiliti dalla tariffa allegata alla legge regionale 4 maggio 1981, n. 8, e successivamente modificati con leggi regionali 25 luglio 1984, n. 21, e 28 agosto 1986, n. 20, comunque in vigore al 31 dicembre 1989, sono aumentati del 20% a decorrere dal 1° gennaio 1990.

2. Gli importi derivanti dall'aumento di cui al primo comma sono arrotondati alle 1.000 lire superiori ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 18 gennaio 1990

DI MAURO

90R0355

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1990, n. 2.

Modifica dell'art. 12, primo comma, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 3 - Istituzione del Parco regionale del Pollino.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 3 del 22 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 12 della Legge Regionale 30 gennaio 1986, n. 3 è così modificato:

le parole «sull'intero territorio del parco Regionale del Pollino» sono sostituite dalle parole «Esclusivamente nei territori del Parco regionale del Pollino individuati dal piano Territoriale di Coordinamento - approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 50 del 21 dicembre 1985 (Tav. 10), resa esecutiva come areale del cuore del Parco, riserve naturali, integrali e guidate, oasi di protezione e boschi di casa.».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 18 gennaio 1990

DI MAURO

90R0356

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1990, n. 3.

Piani regionali paesistici di area vasta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 5 del 16 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

In attuazione dell'art. 19 della legge regionale n. 20 del 4 maggio 1987, sono approvati i seguenti piani territoriali paesistici di area vasta:

- 1) Sirino;
- 2) Sellata e Volturino;
- 3) Gallipoli Cognato;
- 4) Metaponto;
- 5) Laghi di Monticchio.

I piani sono costituiti da elaborati grafici e descrittivi, nonché da normativa tecnica definiti negli allegati A, B, C, D, E della presente legge.

Art. 2.

Oggetto

I piani di cui all'art. 1 hanno per oggetto gli elementi del territorio di particolare interesse ambientale e pertanto di interesse pubblico.

Essi identificano gli elementi (puntuali, lineari, areali) che concorrono anche in modo interrelato, alla definizione dei caratteri costitutivi del territorio; tali elementi riguardano uno o più dei seguenti tematismi:

- elementi di interesse naturalistico (fisico e biologico);
- elementi di interesse archeologico;
- elementi di interesse storico (urbanistico, architettonico);
- elementi areali di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali;
- elementi di insiemi di interesse percettivo (quadri paesaggistici di insiemi di cui alla legge n. 1497/1939, art. 1);
- Elementi e pericolosità geologica.

Art. 3.

Contenuto

I piani, ai fini delle articolazioni della tutela e della valorizzazione:

a) valutano, attraverso una scala di valori riferita ai singoli tematismi (valore eccezionale, elevato, medio, basso) e/o insieme di essi, i caratteri costitutivi, paesistici ed ambientali degli elementi del territorio;

b) definiscono le diverse modalità della tutela e della valorizzazione, correlandole ai caratteri costitutivi degli elementi al loro valore, in riferimento alle categorie di uso antropico di cui al successivo art. 4; precisando gli usi compatibili e quelli esclusi;

c) individuano le situazioni di degrado e di alterazione del territorio, definendo i relativi interventi di recupero e di ripristino propedeutici ad altre modalità di tutela e valorizzazione;

d) formulano le norme e le prescrizioni di carattere paesistico ed ambientale cui attenersi nella progettazione urbanistica, infrastrutturale ed edilizia;

e) individuano gli scostamenti tra norme e prescrizioni dei Piani e la disciplina urbanistica in vigore, nonché gli interventi pubblici, in attuazione e programmati al momento della elaborazione dei piani, definendo le circostanze per le quali possono essere applicate le norme transitorie di cui al successivo art. 9.

## Art. 4.

*Modalità della tutela e della valorizzazione*

Le modalità della tutela e della valorizzazione, di cui al precedente art. 3, sono correlate al grado di trasformabilità degli elementi, riconosciuto compatibile col valore tematico degli elementi stessi e d'insieme, e con riferimento alle principali categorie d'uso antropico definite nel presente articolo.

Ai fini della presente legge le categorie d'uso antropico prevalenti sono:

- uso culturale ricreativo;
- uso insediativo;
- uso infrastrutturale territoriale e tecnologico;
- uso produttivo agro-silvo-pastorale ed estrattivo.

Le modalità della tutela e della valorizzazione sono le seguenti:

A/1) Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive e degli attuali usi compatibili degli elementi;

A1/2) Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi con nuovi usi compatibili;

A2/1) Conservazione, miglioramento e ripristino degli elementi e delle caratteristiche di insieme con destinazioni finalizzate esclusivamente a detta conservazione;

A2/2) Conservazione, miglioramento e ripristino degli elementi e delle caratteristiche di insieme con parziale trasformazione finalizzata a nuovi usi compatibili;

B1) Trasformazione da sottoporre a verifica di ammissibilità nello strumento urbanistico;

B2) Trasformazione condizionata a requisiti progettuali;

C) Trasformazione a regime ordinario;

In presenza di un insieme di elementi diversi, tra i quali alcuni di valori eccezionali, la cui tutela e valorizzazione richiede scelte progettuali di tipo complesso ed integrato, i Piani individuano appositi ambiti di progettazione per i quali prevedono il rinvio a piani paesistici esecutivi.

## Art. 5.

*Efficacia*

Le disposizioni dei piani sono vincolanti per i privati e prevalgono nei confronti dell'attività dei soggetti pubblici partecipanti al governo del territorio regionale, nonché sulle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica.

Tutte le trasformazioni fisiche d'uso, nonché tutte le relative modalità previste dai piani e dai programmi di settore di livello o interesse regionale, infra-regionale e comunale, devono essere conformi alle prescrizioni dei PP.TT.PP.

## Art. 6.

*Attuazione*

La verifica positiva di conformità alle prescrizioni dei piani è condizione per il rilascio del N.O. di cui all'art. 7 della legge 1497/39.

Le prescrizioni del piano relative alle modalità A e C di cui all'art. 4 si applicano direttamente.

La verifica di ammissibilità relativa alle modalità B1 viene effettuata attraverso gli studi di compatibilità di cui al successivo articolo 8.

Nelle more della formazione del piano paesistico esecutivo di ambito, di cui al successivo articolo, si applicano le prescrizioni dirette relative alle modalità A e C, e sono sospese quelle relative alle modalità B i cui studi di compatibilità sono da effettuarsi unitariamente in sede di progetto esecutivo di ambito.

I piani territoriali paesistici di area vasta hanno validità a tempo indeterminato.

La Giunta regionale può disporre varianti ai piani nell'ipotesi che nuove circostanze conoscitive e nuovi eventi naturali determinino evidenti incogruenze tra lo stato reale del territorio e l'apparato conoscitivo e valutativo del piano, ovvero nel caso che le previsioni dei piani risultino inattuabili e inadeguate alla tutela e valorizzazione del territorio.

## Art. 7.

*Piani paesistici esecutivi*

La Giunta regionale provvede alla formazione ed approvazione dei piani paesistici esecutivi di ambito, sulla base dei relativi indirizzi progettuali definiti dai piani territoriali paesistici di area vasta.

I piani paesistici esecutivi sono adottati dalla Giunta regionale e pubblicati presso i Comuni, le Comunità montane e gli Enti interessati per 30 giorni consecutivi.

Nei successivi 30 giorni gli enti suddetti ed i privati possono presentare le opposizioni relative agli stessi.

Successivamente il Presidente della Giunta regionale, con decreto, che sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, controdeduce alle opposizioni pervenute entro i termini ed approva i piani.

L'approvazione dei piani paesistici esecutivi ha valore di dichiarazione di pubblica utilità nei riguardi dei privati, relativamente alle aree la cui disponibilità è necessaria per la realizzazione degli interessi previsti.

I Comuni possono richiedere alla Giunta regionale l'autorizzazione a redigere, in sostituzione dei piani paesistici esecutivi, piani particolareggiati esecutivi d'iniziativa comunale con specifica considerazione dei valori ambientali, da sottoporre all'approvazione regionale.

I piani paesistici esecutivi hanno validità di 10 anni.

## Art. 8.

*Studio di compatibilità*

Qualora il piano preveda il ricorso a verifiche di ammissibilità, esse vengono effettuate attraverso la predisposizione - da parte del soggetto proponente - di uno studio specialistico di compatibilità riferito ai singoli tematismi in riferimento ai quali è prescritta la verifica.

Tali studi redatti da professionisti di competenza specifica, devono dimostrare la compatibilità della trasformazione ipotizzata rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive degli elementi oggetto di tutela e valorizzazione coinvolti nella trasformazione stessa.

Tali studi riguardano, secondo i casi:

- pericolosità - rischio geologico;
- aspetti naturalistici;
- aspetti archeologici;
- aspetti urbanistici;
- aspetti architettonici;
- aspetti relativi all'uso produttivo agricolo dei suoli;
- aspetti percettivi.

In particolare gli studi dovranno comunque consistere in:

descrizione dello stato iniziale del sito per il quale è proposta la trasformazione e dei luoghi circostanti, con particolare riferimento ai valori tematici per i quali è richiesta la verifica di ammissibilità;

illustrazione dei contenuti tecnici del progetto e delle modalità della sua realizzazione, in rapporto alla incidenza sui caratteri costitutivi degli elementi e sui valori tematici ad essi attribuiti dal piano;

alternative di localizzazione;

misura proposte per la eliminazione, l'attenuazione e/o la compensazione degli effetti ineliminabili, tramite modalità progettuali, esecutive e di gestione.

L'Assessore al ramo emanerà eventuali normative tecniche specifiche al riguardo.

## Art. 9.

*Norme transitorie*

Le opere pubbliche approvate alla data di adozione dei piani paesistici di area vasta o già esaminate favorevolmente dalla Commissione BB.AA., in corso di esecuzione o meno, comunque non censite nella tavola degli interventi pubblici e, conseguentemente, non esaminate nella tavola degli scostamenti, ovvero comprese in programmi regionali approvati alla stessa data, possono essere autorizzate con Nulla-osta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39 anche in deroga alle disposizioni dei piani medesimi; analogamente è autorizzata, anche in deroga, la prosecuzione, funzionalmente necessaria di opere in corso di esecuzione alla medesima data.

In detti casi il rilascio del Nulla-osta può essere subordinato a particolari prescrizioni esecutive.

Dette prescrizioni sono contenute nei piani paesistici di area vasta per i casi di cui all'art. 3, lettera e), della presente legge, e sono stabilite in analogia in sede di rilascio di nulla-osta in tutti gli altri casi.

**Art. 10.**

*Oneri finanziari*

Gli oneri finanziari derivanti dalla presente legge graveranno su appositi capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990, analoghi o corrispondenti agli attuali capitoli 590 e 3850 del bilancio 1989.

Le leggi di bilancio per gli esercizi 1990 e successivi determineranno l'entità delle quote annuali di pertinenza.

**Art. 11.**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 12 febbraio 1990

MICHETTI

90R0408

**LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 4.**

**Disciplina e norme di contenimento della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1990.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 7 del 24 febbraio 1990)*

*(Omissis).*

90R0409

**LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 5.**

**Bilancio di previsione della regione Basilicata per l'esercizio 1990.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 8 del 26 febbraio 1990)*

*(Omissis).*

90R0410

**LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 6.**

**Provvidenze per i lavoratori lucani all'estero ed istituzione della commissione regionale dei lucani all'estero e della commissione regionale dei lavoratori extracomunitari in Basilicata.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 9 del 1° marzo 1990)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Finalità*

La Regione, in applicazione degli articoli 5 e 8 del proprio Statuto, al fine di superare ogni ostacolo che impedisce la reale parità di diritti

con gli altri cittadini, dei lucani all'estero e delle loro famiglie, nonché dei lavoratori extracomunitari in Basilicata, promuove, nei confronti di questi, forme di solidarietà e di tutela, favorendo:

- a) l'integrazione sociale, culturale e civile con gli autoctoni;
- b) la conservazione del patrimonio linguistico;
- c) la diffusione delle componenti culturali regionali tra le collettività dei lucani all'estero;
- d) la partecipazione ai corsi di formazione e riqualificazione professionale che si svolgono in Basilicata;
- e) il reinserimento nelle attività produttive dei lavoratori lucani e delle loro famiglie che rientrano in Basilicata;
- f) iniziative, anche in concorso con lo Stato e la CEE, dirette a garantire l'inserimento nel mondo del lavoro a parità di condizione con gli autoctoni;
- g) ogni iniziativa tendente ad assicurare la conservazione e la diffusione della cultura di origine.

**Art. 2.**

*Destinatari degli interventi*

Sono destinatari degli interventi disciplinati dalla presente legge:

- a) i cittadini di origine lucana per nascita o residenza che lavorano all'estero e le loro famiglie;
- b) il coniuge e i figli dei cittadini di cui al punto a) che trasferiscono, anche al momento del rientro definitivo, la propria residenza in un comune della Basilicata;
- c) i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel territorio della Basilicata e le loro famiglie.

Le provvidenze della presente legge non si applicano agli emigrati rientrati in patria da due anni.

**Art. 3.**

*Istituzione della Commissione regionale*

Per l'attuazione dei compiti di cui all'art. 1 sono istituite presso la Giunta regionale la Commissione regionale dei lucani all'estero e la Commissione regionale dei lavoratori extracomunitari in Basilicata.

La Giunta regionale sovrintende al funzionamento della Commissione e si sostituisce alla stessa in caso di uso mancato funzionamento.

L'Assessore regionale al ramo presenza alle riunioni della Commissione e dell'esecutivo.

**Art. 4.**

*Composizione della Commissione regionale dei Lucani all'estero*

La Commissione regionale dei Lucani all'estero è composta da:

- a) Presidente eletto dal Consiglio regionale;
- b) 4 membri eletti dal Consiglio regionale;
- c) un rappresentante per ogni 2000 iscritti o frazioni superiori a 300 di ciascun paese europeo, eletto nel Congresso nazionale delegati nominati nelle assemblee delle associazioni lucane iscritte all'albo regionale;
- d) un rappresentante per ogni 2000 iscritti o frazione superiore a 300 di ciascun paese extracuropeo, eletto nel Congresso nazionale dei delegati nominati nelle assemblee delle associazioni lucane, iscritte all'Albo regionale.

Il delegato di ciascuna associazione rappresenta in congresso un numero di voti pari al numero degli iscritti alla propria associazione.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

I membri di cui alle lettere a) e b) sono scelti tra cittadini residenti in Basilicata.

I membri di cui alle lettere c) e d) sono eletti in base ad un regolamento approvato a maggioranza assoluta dai rispettivi delegati;

- e) un rappresentante dell'Università della Basilicata;
- f) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

g) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede regionale;

h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni degli industriali maggiormente rappresentative in sede regionale;

i) un rappresentante di ciascuna delle Associazioni nazionali più rappresentative che operano continuamente con proprie strutture da almeno due anni nella Regione Basilicata a favore degli emigrati e delle loro famiglie;

l) le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'ufficio lavoro ed emigrazione.

#### Art. 5.

##### *Designazione, decadenze, dimissioni*

Le proposte di designazione dei componenti la commissione di cui ai punti c) e d) dell'articolo precedente devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la commissione è, comunque, insediata.

I componenti della Commissione che non siano più in possesso dei requisiti richiesti, che si dimettano o decadano, sono sostituiti con il primo dei non eletti nei rispettivi congressi relativamente ai componenti di cui ai citati punti c) e d) e con nuovi designati dai rispettivi organismi rappresentati per gli altri componenti.

I nuovi componenti restano in carica fino alla data prevista per la scadenza della Commissione.

I componenti la commissione restano in carica per la durata della legislatura regionale.

#### Art. 6.

##### *Compiti della Commissione regionale dei lucani all'estero*

La commissione regionale dei lucani all'estero ha i seguenti compiti:

a) adotta il programma delle attività annuali ed i criteri per la concessione di sovvenzioni alle associazioni;

b) studia il fenomeno dell'emigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nell'economia, nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti con i Ministeri interessati, nonché con gli uffici, organizzazioni ed enti operanti nel settore;

c) formula proposte in materia di occupazione, anche avvalendosi dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro;

d) segnala agli organi competenti l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative per la tutela dei diritti degli emigrati e delle loro famiglie nell'ambito della competenza regionale;

e) segnala l'opportunità di convocare e di organizzare conferenze sui problemi dell'emigrazione anche in collegamento con le altre regioni, con il Governo e con le Comunità organizzate all'estero;

f) propone programmi per il reinserimento sociale dei lavoratori rimpatriati da realizzarsi mediante incentivi e misure di sostegno ed attività in forma singola od associata, nei settori dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e di ogni altro settore di competenza regionale;

g) propone programmi annuali di attività tese a conservare l'identità storico-culturale dei lucani residenti all'estero ed a favorire il sorgere di associazioni nelle località estere di maggiore concentrazione di lucani ed a potenziare quelle esistenti nel rispetto dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 e relativi atti governativi di indirizzo ed ordinamento;

h) propone l'organizzazione, anche in collaborazione con altre Regioni, amministrazioni pubbliche, associazioni, enti ed istituzioni, di soggiorni culturali e viaggi di studio sul territorio regionale, riservati ai figli degli emigrati all'estero; nonché di scambi culturali tra gli stessi e giovani studenti residenti in Basilicata e di soggiorni per anziani emigrati residenti all'estero, con particolare riguardo alle condizioni di disagio economico dei beneficiari attestata dall'autorità consolare.

#### Art. 7.

##### *Convocazione della commissione*

La commissione adotta nella prima seduta il regolamento per il suo funzionamento.

La commissione adotta il regolamento per la convocazione e lo svolgimento dei congressi e delle assemblee delle associazioni entro i limiti della presente legge.

La commissione regionale dei lucani all'estero si riunisce una volta all'anno.

Ai componenti la commissione, per la partecipazione alle sedute, compete il rimborso spese o il trattamento di missione previsto dalla legge regionale per i dipendenti appartenenti alla qualifica funzionale più elevata.

Ai fini della individuazione della sede per il trattamento di cui al precedente comma si ha riguardo alla sede abituale di lavoro, ancorché situata all'estero.

Ai membri della commissione è corrisposto un gettone di presenza di L. 50.000 per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute.

#### Art. 8.

##### *Nomina dell'esecutivo*

La commissione regionale dei lucani all'estero elegge, nel suo seno, un esecutivo composto di 4 membri, con voto limitato a 1.

Il presidente della commissione assume la presidenza dell'esecutivo.

Le funzioni di segretario dell'esecutivo sono svolte dal segretario della commissione.

#### Art. 9.

##### *Compiti dell'esecutivo*

L'esecutivo, sulla base dello stanziamento del bilancio regionale, propone il programma delle attività annuali ed i criteri per la concessione delle sovvenzioni alle associazioni che, adottate dalla commissione, sono approvate dalla Giunta regionale.

L'esecutivo assume le iniziative per rendere operanti le indicazioni della commissione.

#### Art. 10.

##### *Convocazione dell'esecutivo*

L'esecutivo della commissione dei lucani all'estero è convocato al massimo ogni quadrimestre.

Per la validità delle riunioni dell'esecutivo è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

#### Art. 11.

##### *Elezioni e compiti del Presidente*

Il Presidente della commissione dei lucani all'estero viene eletto dal Consiglio regionale.

Egli convoca, d'intesa con la Giunta regionale, all'inizio di ogni legislatura regionale, i congressi nazionali per l'elezione dei rappresentanti di ciascun Paese in seno alla Commissione, secondo quanto disciplinato negli appositi regolamenti.

Presiede altresì, su delega della Giunta, la Commissione regionale dei lavoratori extracomunitari in Basilicata.

Al Presidente, o suo delegato, per le missioni all'estero o in Italia è riconosciuto il trattamento riservato ai Consiglieri regionali in carica.

#### Art. 12.

##### *Albo regionale*

Presso l'Ufficio Lavoro ed Emigrazione è istituito l'Albo regionale delle Associazioni e delle loro federazioni, operanti all'estero o in Italia.

È iscritta all'Albo regionale di cui al comma precedente, la Associazione che annoveri almeno 50 iscritti e che ispiri il proprio Statuto ai principi della Costituzione e dello Statuto della Regione Basilicata ed al rispetto delle leggi nazionali e regionali.

L'iscrizione va confermata ogni quinquennio, prima dello svolgimento dei congressi.

## Art. 13.

*Modalità di iscrizione all'Albo Regionale*

Per ottenere l'iscrizione all'Albo regionale, le Associazioni e le loro Federazioni di cui al precedente articolo debbono inoltrare domanda alla Commissione regionale dei lucani all'estero, corredata dalla copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto redatti con atto pubblico e dall'elenco nominativo degli iscritti.

Le associazioni lucane all'estero, anche se aderenti ad eventuali organizzazioni operanti in Basilicata, debbono corredare la domanda del visto dell'autorità consolare o da parte dell'autorità competenti del Paese.

L'elenco delle associazioni lucane e delle loro federazioni iscritte all'Albo regionale, come ogni modalità o integrazioni allo stesso, sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Basilicata.

## Art. 14.

*Modalità per l'ottenimento dei benefici*

La Commissione regionale dei lucani all'estero propone alla Giunta regionale i criteri per la concessione di sovvenzioni alle Associazioni lucane e alle loro Federazioni, nell'ambito degli obiettivi della presente legge, sulla base delle attività che si intendono svolgere.

Le Associazioni e le federazioni di cui al comma precedente, per l'ottenimento delle sovvenzioni devono presentare alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, domanda corredata da:

- a) programma delle attività con il preventivo di spesa;
- b) relazione documentata sull'attività svolta dall'Associazione o dalla Federazione.

Le sovvenzioni assegnate sono erogate:

- 1) per il 50% entro trenta giorni dalla data di assegnazione;
- 2) per il restante 50% entro trenta giorni dalla presentazione della idonea documentazione giustificativa dell'impiego della sovvenzione assegnata.

La mancata presentazione di tale documentazione, comporta la esclusione delle sovvenzioni per gli anni successivi e l'eventuale recupero della somma già erogata.

## Art. 15.

*Provvidenze a favore dei lucani all'estero e delle loro famiglie*

Al fine di consentire il diritto allo studio e l'inserimento nella vita della Regione dei figli dei Lucani all'estero, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire a favore dei medesimi, borse di studio annuali e poliennali per la frequenza alle scuole di ogni ordine e grado, a corsi universitari e di formazione professionale nell'ambito della regione Basilicata.

A favore degli orfani di lavoratori lucani emigrati, che non abbiano diritto all'assistenza, la Regione è autorizzata ad istituire speciali assegni.

All'erogazione delle borse di studio e degli assegni, di cui ai commi precedenti, si provvede con deliberazione della Giunta regionale su proposta della Commissione regionale dei lucani all'estero.

La Regione, tramite la Commissione medesima, organizza vacanze studio per i figli dei lavoratori lucani all'estero, favorendo, con ogni possibile facilitazione, le vacanze degli emigrati e delle loro famiglie in località turistiche della Basilicata.

I criteri di erogazione delle borse di studio e il divieto di cumulabilità con analoghi benefici saranno disposti nei piani annuali previsti dalle vigenti leggi regionali sul Diritto allo Studio.

## Art. 16.

*Corsi di formazione*

La Regione può istituire corsi per l'orientamento, la formazione e la qualificazione professionale per i lavori lucani rientrati in Basilicata.

La Giunta regionale, su proposta della Commissione, determinerà, per i singoli corsi, il tipo e le materie d'insegnamento, la durata ed il relativo finanziamento.

## Art. 17.

*Facilitazioni*

Ai lavoratori lucani all'estero da almeno due anni consecutivi o per il periodo minore in caso di malattia o invalidità contratta sul lavoro, che rientrano definitivamente in Basilicata e che ne facciano domanda, è concesso un contributo per spese di viaggio, trasporto masserizie e per indennizzi di prima sistemazione pari a L. 500.000 usufruibile una sola volta.

Per i lucani rientrati dai paesi extracontinentali il contributo viene erogato nella misura pari al costo delle spese di viaggio in classe turistica.

In considerazione del particolare stato di disagio in cui versano gli emigrati lucani in America Latina, il contributo viene erogato nella misura pari al costo delle spese di viaggio in classe turistica aumentate di 3 milioni di lire per nucleo familiare per indennizzo di prima sistemazione. Detto contributo è concesso anche ai figli di emigrati lucani che abbiano mantenuto la cittadinanza.

È concesso un sussidio straordinario pari al costo del trasporto delle salme al paese di origine degli immigrati lucani deceduti all'estero, qualunque sia stato il periodo di permanenza, qualora questo non faccia carico a Enti o a Istituzioni pubbliche o private.

L'erogazione dei contributi previsti dai commi precedenti è delegata al Comune dell'ultima residenza. Spetta ad esso ricevere le domande ed istruire le pratiche corredate dei singoli documenti.

Al termine di ogni trimestre i Comuni presenteranno al Presidente della Giunta regionale per il rimborso, il rendiconto dei contributi erogati.

## Art. 18.

*Modalità per l'ottenimento dei benefici*

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui ai primi tre commi del precedente art. 17, devono pervenire al Comune della ultima residenza dell'emigrato, entro 120 giorni, e devono essere corredate dei seguenti documenti:

attestato del Sindaco o del Consolato dal quale si rilevi che il richiedente è emigrato o è figlio di emigrato in America Latina e che il suo rientro debba ritenersi definitivo;

certificato di invalidità o malattia contratta all'estero per gli emigrati costretti al rientro per tali cause e prima che siano trascorsi due anni di permanenza all'estero.

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al 4° comma del precedente art. 17 devono pervenire, entro 120 giorni al Comune, dove la salma dell'emigrato è stata tralata e devono essere corredate dai seguenti documenti:

certificato di morte;

Fatture e documenti comprovanti le spese sostenute per il trasporto della salma, tradotti in italiano e vistati dal Consolato o dal Sindaco del Comune che effettua il rimborso.

## Art. 19.

*Interventi per favorire gli investimenti*

La Giunta regionale, sentito l'esecutivo della Commissione dei lucani all'estero, può disporre, a favore degli immigrati singoli o associati che rientrino, dopo almeno tre anni di permanenza all'estero, e che abbiano presentato domanda non oltre un anno dall'effettivo rientro in Patria, contributi a fondo perduto nella misura del 25% e comunque fino ad un massimo di 80 milioni, nel caso non intervengano leggi di settore contenenti misure più favorevoli:

a) per l'acquisto, la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento di immobili ad uso di abitazioni non di lusso;

b) per l'acquisto, la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento, l'adattamento, l'arredamento di immobili ad uso ricettivo nel settore turistico, anche se le opere non insistano nell'ambito dei comprensori turistici;

c) per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento di immobili rustici che costituiscono pertinenze di fondo agricolo;

d) per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, l'ammendamento, l'adattamento di immobili destinati all'esercizio di attività artigiane o commerciali e acquisto della relative attrezzature;

e) per l'acquisto di fondi rustici per l'esercizio dell'attività agricola;

f) per la costituzione di cooperative di distribuzione e di consumo di prodotti lucani, in Italia o all'estero.

Per l'ammissione ai benefici di cui al punto a), i beneficiari dei contributi dovranno dimostrare di non essere proprietari, anche per quanto riguarda i componenti il proprio nucleo familiare, di altre abitazioni tranne che non si tratti di abitazioni inadeguate, a norma di legge, alle esigenze del nucleo familiare.

Per l'ammissione ai benefici di cui ai punti b), c), d), e), requisito essenziale è rappresentato dall'iscrizione agli albi professionali, che potrà essere ottenuta anche entro un anno dal rientro definitivo dell'emigrato.

L'erogazione del contributo è subordinata alla condizione di effettivo rientro nella Regione dell'emigrato richiedente, il quale decade dal beneficio qualora non rientri in Basilicata entro il termine di 6 mesi dalla esecuzione della delibera della Giunta regionale con la quale è concesso.

I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con analoghi contributi disposti da altre leggi.

#### Art. 20.

##### *Edilizia economica e popolare*

La Giunta regionale autorizza agli Enti preposti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata a favore dei lavoratori emigrati che ne facciano richiesta, entro il limite del 5% degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale.

I Comuni nell'assegnazione di aree destinate ai piani di edilizia economica e popolare ed ai piani per insediamenti produttivi, riservano a favore degli emigrati una quota non inferiore al 5% delle medesime, stabilendo criteri oggettivi di assegnazione che tengano conto della particolarità della loro condizione.

Le quote riservate agli emigrati ai sensi del presente articolo e non utilizzate sono assegnate in base ai criteri generali.

#### Art. 21.

##### *Diritto di precedenza dell'emigrato*

Gli emigrati che abbiano i requisiti previsti dal 1° comma dell'articolo 19 possono beneficiare dei contributi previsti dalle leggi regionali, con diritto di precedenza rispetto ad altri che ne abbiano fatto richiesta.

#### Art. 22.

##### *Commissione regionale dei lavoratori extracomunitari in Basilicata*

Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'art. 1 della legge n. 943 del 30 dicembre 1986, ed in ottemperanza del punto 7, dell'art. 2 della stessa legge, è istituita la Commissione regionale dei lavoratori extracomunitari in Basilicata, composta da:

a) quattro esperti eletti dal Consiglio regionale, tra cui il Presidente, operanti nel campo dell'assistenza dell'emigrazione, con voto limitato;

b) tre rappresentanti dei lavoratori extracomunitari, designati dalle Associazioni più rappresentative operanti nella Regione;

c) tre rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali regionali dei lavoratori;

d) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali dei datori di lavoro;

e) tre rappresentanti delle Associazioni operanti nel campo della assistenza all'emigrazione.

I componenti la Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per la durata della legislatura regionale.

#### Art. 23.

##### *Designazione e validità delle sedute*

Le proposte di designazione dei componenti la Commissione di cui al precedente articolo, devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta del presidente della Giunta.

Qualora non siano pervenute tutte le designazioni nel termine indicato, la Commissione è validamente costituita purché siano assicurate le nomine della maggioranza dei componenti.

I componenti la Commissione che non siano più in possesso dei requisiti richiesti, che si dimettano o decadano, sono sostituiti con provvedimento della Giunta regionale su designazione dei rispettivi organismi.

I nuovi componenti restano in carica fino alla durata prevista per la scadenza della Commissione.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/4 dei suoi componenti.

La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno in via ordinaria; in seduta straordinaria ogni qual volta lo ritenga il Presidente o lo richieda almeno 1/3 dei componenti. In quest'ultimo caso la convocazione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla richiesta.

Ai componenti la Commissione compete il rimborso delle spese di viaggio ai sensi dell'art. 2 - ottavo comma - della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

#### Art. 24.

##### *Criteri per la concessione dei benefici*

La concessione dei benefici previsti dalla presente legge avverrà sulla base della presentazione cronologica delle richieste, ritenute ammissibili, fino alla concorrenza delle somme stanziare nel bilancio annuale di previsione.

Le spese di funzionamento della Commissione e delle sue articolazioni non possono superare il 20% dello stanziamento previsto in bilancio per l'attivazione della presente legge.

#### Art. 25.

##### *Norma finanziaria*

Agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte mediante gli stanziamenti di cui ai capitoli di bilancio: 6400, 6410, 6420, 6430, 6440, 6450 «Interventi a favore degli emigrati e degli immigrati».

#### Art. 26.

##### *Nomina transitoria*

Per le domande di contributo, già presentate ai sensi delle leggi regionali n. 13/81 e n. 17/85, e per quelle per le quali è stata adottata deliberazione di nulla-osta per la stipula dei mutui, l'ulteriore istruttoria sarà effettuata secondo la presente normativa.

I benefici di cui all'art. 17 della presente legge, sono estesi ai lavoratori lucani che, rientrati dall'estero, nell'anno 1989 non abbiano usufruito di altre provvidenze e che presentano regolare domanda al Comune dell'ultima residenza, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

#### Art. 27.

##### *Abrogazione*

La presente legge abroga le leggi regionali n. 13 del 19 giugno 1981 e n. 17 del 12 aprile 1985 ed ogni altra norma con essa incompatibile.

#### Art. 28.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della regione Basilicata.

Pontenza, 21 febbraio 1990

MICHETTI

90R0411

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1990, n. 7.

**Ordinamento e disciplina del sistema formativo regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 11 del 7 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO  
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
HA APPŌSTO IL VISTO  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO PRIMO  
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.  
*Finalità*

1. La Regione Basilicata per assicurare ai cittadini uguaglianza di opportunità professionali e culturali e per favorire la loro partecipazione allo sviluppo della realtà regionale, disciplina l'attività di formazione e di orientamento professionale nel rispetto dei principi normativi della legge-quadro nazionale.

2. La formazione professionale mira a raccordare lo sviluppo delle capacità e delle abilità umane alle esigenze indotte dal progresso tecnico-scientifico e dai mutamenti tecnologici e produttivi, integrando in tal modo le attività educative della scuola e contribuendo alle politiche attive del lavoro.

3. L'intervento regionale nel campo della formazione professionale si inserisce nel quadro della programmazione socio-economica e tende a favorire un orientamento libero e consapevole alle professioni ed alle attività produttive, lo sviluppo dell'occupazione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti minorati e deprivati e delle fasce deboli del mercato del lavoro.

4. Le norme contenute nella presente legge, in conformità con le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, garantiscono il libero esercizio delle attività di formazione professionale in riferimento alla loro funzione di utilità generale e di pubblico interesse.

5. Restano ferme le riserve di competenza fissate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relative al settore sanitario.

Art. 2.  
*Oggetto della formazione professionale*

1. In relazione alle finalità di cui al precedente art. 1, la Regione organizza un sistema di formazione professionale capace di promuovere le conoscenze scientifiche e tecnologiche e le abilità tecnico-operative necessarie per esercitare ruoli professionali nei settori produttivi di beni e servizi, pubblici e privati, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di lavoro associato o di attività professionali libere.

2. A tale scopo la Regione programma, attua, sostiene e favorisce interventi corsuali rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento professionale, in un quadro di formazione permanente e ricorrente.

3. La Regione, inoltre, consente e sostiene finanziariamente modalità di formazione professionale, anche individualizzate e anche non legate ad una struttura corsuale o connesse ai contratti di formazione, di formazione lavoro, di apprendistato.

In particolare la Regione:

concede borse di formazione per la partecipazione ad attività formative non promosse dai soggetti di cui all'art. 17.

contribuisce finanziariamente alla effettuazione di periodi di stages formativi presso unità produttive di beni e servizi, pubbliche e private.

I destinatari, i criteri, le modalità di realizzazione e gli impegni finanziari relativi a tali attività sono definiti nei programmi triennali e annuali.

Art. 3.

*Destinatari delle attività formative*

1. Gli interventi formativi sono rivolti a tutti i cittadini che abbiano assolto l'obbligo scolastico o che ne siano stati prosciolti, in possesso dei requisiti previsti per ciascun tipo di iniziativa, e mirano ad offrire opportunità formative ricorrenti lungo l'intero arco della vita di lavoro.

2. Per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di iniziative formative, la Regione garantisce l'eguaglianza di opportunità tra i cittadini, senza discriminazioni di sesso di condizioni sociali o di ogni altro tipo.

3. Nelle iniziative formative possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nel quadro degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.

4. L'iscrizione e la frequenza alle iniziative formative finanziarie della Regione sono di norma gratuite.

5. Per i corsi a regime convittuale o semiconvittuale e per particolari tipi di corso può essere prevista una quota di partecipazione alle spese, la cui entità è fissata in sede di approvazione di piano annuale delle attività formative.

6. Allo scopo di realizzare i principi di parità di trattamento nell'accesso al lavoro, possono essere promosse azioni formative dirette a qualificare la condizione femminile e a favorire il superamento di particolari posizioni di difficoltà sul mercato del lavoro.

7. Ai corsi F.P. possono essere ammessi, nei limiti e per i casi previsti dal regolamento di attuazione e senza oneri a carico della Regione, allievi uditori.

Art. 4.

*Attività di supporto*

1. La Regione a sostegno degli interventi di cui al precedente art. 2 promuove, attua e favorisce:

a) le attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione degli operatori della formazione professionale impegnati nelle attività formative finanziate a norma della presente legge;

b) studi, ricerche, documentazioni, seminari, convegni finalizzati alla conoscenza dei fenomeni relativi all'occupazione, alla produzione, all'evoluzione della organizzazione del lavoro, avvalendosi della collaborazione di enti culturali di ricerca e formazione pubblici e privati e servendosi dell'osservatorio del mercato del lavoro;

c) la sperimentazione e la produzione di programmi didattici e di sussidi tecnico-didattici, anche attraverso la utilizzazione di tecnologie multimediali.

TITOLO SECONDO

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 5.

*Criteri di programmazione*

1. La Regione adotta per le attività di formazione il metodo della programmazione ed opera attraverso la predisposizione di programmi triennali e piani annuali, volti ad assicurare un coerente collegamento delle attività formative con gli obiettivi previsti dal piano regionale di sviluppo e con le dinamiche del mondo del lavoro e della produzione.

2. La programmazione è ispirata alle esigenze di flessibilità delle attività di formazione professionale e si avvale di rilevazioni e di analisi sistematiche di osservazioni sul mercato del lavoro avvalendosi prevalentemente dell'osservatorio del lavoro istituito con legge regionale n. 3 del 24 gennaio 1989.

Art. 6.

*Programmi pluriennali*

1. La Giunta regionale previa consultazione delle forze sociali e imprenditoriali più rappresentative a livello regionale, ai sensi del precedente art. 5 presenta all'approvazione del Consiglio regionale il programma triennale della formazione professionale avendo acquisito il parere della C.R.I. che lo esprime entro quindici giorni dalla richiesta.

2. Nel programma sono indicati:

a) i fabbisogni di professionalità in rapporto alla situazione economico-sociale ed alle prospettive occupazionali, ricavabili da rilevazioni ed analisi sul mercato del lavoro;

b) le tipologie degli interventi formativi, di cui al precedente art. 2 i criteri e le modalità di attuazione degli stessi indicando: l'utenza ipotizzata, la durata, la dislocazione territoriale e i possibili soggetti attuatori;

c) le priorità di intervento per settori produttivi e per livelli di professionalità;

d) i criteri per la dislocazione sul territorio dei centri di formazione professionale e loro sedi staccate, tenuto conto delle strutture di formazione professionale esistenti;

e) le esigenze di intervento per l'adeguamento o l'acquisizione di strutture, di arredi e di attrezzature;

f) i criteri e le modalità per la determinazione dei finanziamenti;

g) gli obiettivi da perseguire per quanto riguardare le attività di supporto al sistema formativo di cui al precedente art. 4 e i progetti formazione permanente;

h) gli obiettivi da perseguire attraverso le attività e i servizi di orientamento professionale;

i) i programmi di aggiornamento tecnico-professionale e di riqualificazione del personale pubblico e privato operante nell'ambito del sistema della formazione professionale;

l) le previsioni di spesa e le relative fonti di finanziamento dal bilancio regionale, dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge-quadro nazionale, dal Fondo Sociale Europeo, dal Fondo Regionale di Sviluppo (F.E.S.R.) dal Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia Agricola (FEOGA) da altri fondi statali.

3. Gli interventi previsti dal programma sono organizzati possibilmente per progetti organici, in relazione ad obiettivi verificabili.

#### Art. 7.

##### *Piani annuali*

1. In attuazione del programma pluriennale di cui al precedente art. 6 e con riferimento a ciascun anno formativo, previo parere della C.R.I. che lo esprime entro 15 giorni dalla data della richiesta, sentita la competente Commissione Consiliare, la Giunta regionale approva, entro il 31 marzo di ogni anno, il piano annuale della formazione professionale, nel quale vengono determinati:

a) le tipologie, i settori, i destinatari e la durata degli interventi formativi;

b) i soggetti gestori, distinti in pubblici e convenzionati, cui le attività sono affidate per ambiti di interventi;

c) l'organico del personale di ciascun centro di formazione professionale;

d) i fondi per le attività impreviste, per i servizi e per le provvidenze a favore degli allievi definiti per tipo, entità e modalità di organizzazione ed erogazione per programmi straordinari, nonché per le attività di supporto previste dall'art. 4 e per le iniziative e i progetti di formazione permanente;

e) il fondo di dotazione per la gestione dei singoli centri o programmi formativi, la spesa per le supplenze, nonché per l'acquisizione dei beni destinati all'adeguamento funzionale e tecnologico dei centri;

f) la specificazione delle direttive che emanerà la Giunta regionale per la ripredisposizione del programma delle attività da realizzare con il contributo del F.S.E., nonché l'indicazione dell'ammontare delle risorse finanziarie per assicurare le quote di finanziamento pubblico per progetti a titolarità regionale ed a titolarità privata di particolare rilevanza occupazionale e sociale;

g) l'organizzazione degli interventi di orientamento professionale e la loro articolazione territoriale.

2. Il fondo di dotazione di cui alla precedente lettera e) è riferito al reddito degli allievi, alla preparazione dei corsi, al funzionamento e alla gestione, agli ammortamenti, al vitto ed alloggio e ai viaggi per la formazione e in aggiunta:

a) agli Enti convenzionati di cui alla lettera b) dell'art. 5 della legge n. 845/78 vengono inoltre riconosciute spese di funzionamento fino ad un massimo di 2% del fondo di dotazione assegnato, in proporzione al volume di attività dell'Ente da rilevarsi dal bilancio;

b) agli Enti locali (Comuni, Comunità Montane, Consorzio dei Comuni non Montani del Materano e Province), affidatari di compiti e servizi connessi alla F.P., viene riconosciuta una somma pari al 5% del fondo di dotazione assegnato per le spese di funzionamento.

3. I programmi operativi delle azioni formative da proporre al finanziamento del Fondo Sociale Europeo sono approvati alla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

#### Art. 8.

##### *Valutazione delle iniziative*

1. Al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi programmatici, l'attuazione dei progetti organici di formazione professionale contenuti nei programmi triennali e annuali è sottoposta a valutazione di efficienza e di efficacia.

2. È istituita presso l'ufficio formazione professionale una unità operativa per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo e di quelli previsti dai successivi art. 10 punto 3 ed art. 28.

### TITOLO TERZO

#### ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

#### Art. 9.

##### *Struttura degli interventi*

1. Gli interventi corsuali sono articolati in uno o più cicli, sino ad un massimo di quattro ciascuno di durata non superiore alle 600 ore.

2. Il ciclo è un periodo di formazione, a struttura modulare, rivolto ad un gruppo di utenti, definito per indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche di base e finalizzato al conseguimento di un prefissato obiettivo formativo.

3. Non è ammessa la percorrenza continua di più di quattro cicli, non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.

#### Art. 10.

##### *Programmazione didattica*

1. Gli indirizzi della programmazione didattica per gli interventi formativi previsti dalla presente legge, in conformità alla disciplina nazionale delle qualifiche professionali e in rapporto a fasce di mansioni e funzioni professionali omogenee, devono:

a) conformarsi a criteri di brevità dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e la adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro;

b) favorire la crescita della personalità degli allievi attraverso l'acquisizione di una cultura professionale non-puramente addestrativa e mansionale;

c) rispettare l'unitarietà metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali;

d) tener conto dei livelli scolastici di partenza e dell'eventuale esperienza professionale degli allievi;

e) essere adattati alle esigenze socio-economiche locali;

f) assicurare il rispetto e l'autonomia delle diverse proposte formative ivi compresa l'integrazione didattica culturale e morale;

g) promuovere la parità uomo-donna.

2. I programmi didattici definiscono, per ogni tipo di corso:

a) gli obiettivi, il grado di preparazione e la capacità professionali da raggiungere ai vari livelli di formazione, le materie di insegnamento, gli eventuali periodi di tirocinio pratico;

b) i titoli di studio e/o i requisiti professionali necessari per l'insegnamento nelle attività formative, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalla contrattazione collettiva;

c) i requisiti di ammissione ai corsi civili;

d) le attrezzature tecnico-didattiche necessarie;

e) i contenuti e le modalità di esecuzione delle prove finali di accertamento.

3. La Regione, mediante l'unità operativa di cui al precedente art. 8:

a) elabora, in attesa degli ordinamenti di cui alla lettera a) dell'art. 18 della legge n. 845/1978, programmi didattici;

b) verifica la rispondenza agli indirizzi di cui al presente articolo delle proposte di programmi didattici elaborati da soggetti di cui al successivo art. 17 e ne dispone le eventuali modifiche e integrazioni;

c) favorisce attività di assistenza e consulenza nel campo della progettazione formativa.

#### Art. 11.

##### *Raccordi con il sistema scolastico*

1. Al fine di instaurare opportune forme di collegamento tra il sistema formativo regionale e le attività educative della scuola, la Giunta regionale:

a) approva provvedimenti intesi a consentire l'utilizzazione delle sedi e delle attrezzature degli istituti di istruzione secondaria superiore ed a mettere a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore;

b) adotta, per gli allievi della formazione professionale che abbiano superato l'età dell'obbligo scolastico senza aver conseguito il relativo titolo di studio, misure idonee a favorire la necessaria integrazione con le attività scolastiche per il conseguimento del titolo medesimo;

c) promuove iniziative di formazione professionale rivolte a studenti delle scuole secondarie superiori per consentire una migliore preparazione professionale degli stessi, anche mediante gli stages di cui al precedente art. 2, terzo comma.

2. Le iniziative di cui al comma precedente sono attuate mediante apposite convenzioni con le competenti autorità scolastiche.

#### Art. 12.

##### *Raccordi con il sistema produttivo*

1. I centri di formazione professionale pubblici e convenzionati possono stipulare convenzioni ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, art. 15, con le imprese di tutti i settori produttivi per consentire agli allievi, che frequentano iniziative professionali, di effettuare periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione, oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio e lavoro.

2. Il tirocinio e le esperienze di cui al comma precedente costituiscono attività formative e pertanto non possono essere utilizzati per scopi di produzione aziendale.

3. La Regione provvede a coprire gli allievi e il personale docente contro i rischi di infortunio connessi alla suddetta attività assicurando la completa copertura delle imprese e del loro personale dai rischi di responsabilità civile, ed eroga un contributo per le prestazioni di assistenza fornite dalle imprese durante lo svolgimento dei tirocini.

#### Art. 13.

##### *Iscrizione e selezione per l'ammissione ai corsi*

1. L'iscrizione e l'ammissione ai corsi di f.p. è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dai relativi programmi e dagli appositi bandi o avvisi.

2. Negli avvisi pubblici devono essere indicati:

a) le finalità del corso;

b) la sua durata;

c) il luogo ove si svolgeranno le attività formative;

d) i requisiti di professionalità di base necessari per accedere al livello di qualificazione o specializzazione da conseguire attraverso la partecipazione al corso;

e) le provvidenze a favore dei corsisti;

f) l'oggetto delle prove selettive da effettuare nel caso il numero di domande sia superiore ai posti disponibili e qualora non si ritenga di utilizzare esclusivamente le risultanze degli uffici circoscrizionali di collocamento per la stesura di una graduatoria tra tutti i concorrenti.

3. L'avviso pubblico emanato a cura del soggetto titolare dell'attività formativa è pubblicato almeno su un quotidiano a diffusione regionale ed è affisso all'albo pretorio dei Comuni interessati.

4. La selezione tende ad accertare, mediante prove a risposta sintetica - di norma tests - il possesso delle capacità di base per la proficua frequenza dei corsi ed è demandata ad una commissione, nominata dall'Assessore delegato alla F.P. e composta come segue:

a) un funzionario regionale, in qualità di Presidente;

b) tre rappresentanti del soggetto titolare dell'attività;

c) un rappresentante delle OO.SS. dei lavoratori più rappresentative a livello regionale.

5. L'Assessore delegato alla F.P., trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data della richiesta dei rappresentanti di cui alle lettere b) e c) del presente comma quarto, vi provvede in sostituzione con esperti dei rispettivi settori.

#### Art. 14.

##### *Attestati di idoneità e certificati di frequenza*

1. Al termine dei corsi diretti al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione, ai partecipanti ritenuti idonei, a seguito di una prova finale di idoneità, viene rilasciato un attestato in base al quale gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche o le specializzazioni valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale, ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. L'attestato di cui sopra costituisce titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi nonché per l'ammissione alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalità previste dal relativo ordinamento, ai sensi degli articoli 11 e 14 della predetta legge n. 845.

3. Al termine dei cicli intermedi o dei corsi per i quali non siano previste prove finali ed il conseguimento di attestati, il soggetto gestore dell'attività rilascia certificati di frequenza oppure, ove sia stato accertato il profilo raggiunto, di frequenza-profitto.

4. L'attestato di qualifica o di specializzazione, di cui al precedente primo comma, viene rilasciato a cura del soggetto gestore dell'attività e deve essere debitamente datato e firmato dal Presidente della Commissione esaminatrice ed dall'Assessore regionale delegato alla formazione professionale.

#### Art. 15.

##### *Prove di accertamento*

1. I corsi di formazione professionale si concludono con prove finali di accertamento di idoneità alle quali vengono ammessi gli allievi che abbiano frequentato almeno i 5/6 delle ore di formazione previste dall'ultimo ciclo.

2. Il passaggio da un ciclo formativo all'altro di un medesimo corso avviene, alla fine di ciascun ciclo, tramite prove intermedie interne, effettuate dai docenti del corso, secondo la modalità stabilite dagli ordinamenti didattici del corso.

A tali prove sono ammessi anche allievi esterni che aspirino a frequentare un ciclo intermedio o quello terminale, purché in possesso dei requisiti di ammissione previsti.

3. La ripetizione di un ciclo, consentita una sola volta, e l'ammissione al ciclo successivo sono decisi dai docenti del corso in sede di prova intermedia interna.

4. Le prove intermedie, di cui al precedente secondo comma, vengono comunicate, con un congruo anticipo, al dipartimento regionale competente che può esercitare la propria vigilanza mediante la presenza di propri funzionari.

#### Art. 16.

##### *Composizione delle Commissioni esaminatrici*

1. Le prove di cui al precedente art. 14 si svolgono dinanzi Commissioni esaminatrici, nominate dall'Assessore delegato alla formazione professionale e composte da:

- a) un funzionario regionale, con funzioni di Presidente;
- b) il responsabile del Centro di formazione professionale o un rappresentante del soggetto titolare dell'attività formativa;
- c) due esperti designati rispettivamente dal Provveditorato agli Studi e dell'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio;
- d) due esperti, designati uno dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e uno dalle associazioni dei datori di lavoro;
- e) un docente del corso.

2. Le designazioni, su richiesta della Giunta regionale, sono trasmesse al dipartimento regionale competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge e possono essere annualmente aggiornate.

3. Ai membri delle commissioni d'esame designati da organizzazioni esterne è corrisposta, da parte della Regione, un gettone di presenza con le modalità previste dalla legge regionale.

Agli stessi, che risiedono in Comuni diversi da quelli in cui hanno svolgimento le prove di esame, spetta l'indennità chilometrica nella misura fissa dalla legge regionale.

### TITOLO QUARTO

#### SOGGETTI E STRUTTURE GESTIONALI

#### Art. 17.

##### *Attuazione degli interventi formativi*

1. Le attività disciplinate dalla presente legge possono essere attuate:

- 1) in forma diretta dalla Regione;
- 2) in forma delegata alle Comunità Montane ed al Consorzio dei Comuni non Montani del Materano, secondo le modalità di cui al successivo art. 19;
- 3) in forma indiretta:
  - a) mediante convenzione con gli enti di cui all'art. 5, lettera b) della legge 21 dicembre 1978 n. 845;
  - b) mediante convenzione con imprese e loro consorzi.

#### Art. 18.

##### *Strutture formative e ambiti operativi dei Centri di Formazione Professionale*

1. Gli interventi formativi previsti dalla presente legge si attuano presso i Centri di formazione professionale, presso reparti o laboratori aziendali e presso altre strutture idonee allo svolgimento di attività formative.

2. I Centri di formazione professionale sono strutture organiche polivalenti, dotate di locali, attrezzature, impianti, servizi e quadri operativi idonei per il proprio funzionamento.

3. Nell'ambito dei piani annuali la Regione può ad essi assegnare, oltre alla gestione di interventi formativi-corsuali, anche competenze in ordine:

- a) alla realizzazione di sperimentazione didattiche e di attività di formazione a distanza;
- b) all'espletamento di servizi per l'orientamento professionale e per la osservazione di fenomeni attinenti al mercato del lavoro;
- c) allo svolgimento di attività di progettazione formativa e di informazione, assistenza e consulenza sulle politiche formative e occupazionali anche a favore di terzi.

In particolare, i Centri di F.P. di Potenza e Matera potranno essere utilizzati quali Centri Pilota per l'Innovazione formativa o messi a disposizione degli Enti delegati.

4. L'affidamento ai Centri di formazione professionale delle possibilità operative di cui al precedente comma presuppone un positivo accertamento di idonee condizioni organizzative e la contestuale realizzazione di adeguati processi di riqualificazione e di aggiornamento del personale.

5. Ai fini dell'attuazione delle predette possibilità di intervento extra-corsuali possono essere stipulate, per periodi delimitati, convenzioni per attività di supporto tecnico e di consulenza con istituti e organismi specializzati.

6. Le attività formative programmate al di fuori dei Centri di formazione professionale sono realizzate dalla Regione o dai soggetti gestori, di cui al precedente art. 17, presso sedi appositamente attrezzate.

#### Art. 19.

##### *Delega alle Comunità Montane*

1. Le funzioni amministrative concernenti la gestione del CRFP attualmente dipendenti dalla Regione sono delegate, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle Comunità Montane, ad eccezione dei Centri di Formazione Professionale di Matera e Potenza direttamente gestiti dalla Regione.

2. Le modalità di trasformazione e di esercizio delle funzioni delegate sono deliberate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva competente.

3. Per la realizzazione delle attività delegate di cui al comma 1, alle Comunità Montane viene assegnato funzionalmente il personale regionale in servizio alla data del 31 dicembre 1988 nei CRFP aventi sede nel territorio della Comunità stessa.

4. Qualora gli Enti delegati non esercitino le funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, previa assegnazione di adeguato termine, li surroga negli adempimenti di loro competenza.

#### Art. 20.

##### *Convenzioni con gli enti*

1. Per l'attuazione degli interventi formativi corsuali e per l'espletamento delle attività dei Centri di formazione professionale, previsti nell'art. 18, la Giunta regionale approva le convenzioni con i soggetti di cui all'art. 5 lettera b) della legge 21 dicembre 1978 n. 845, in conformità con quanto stabilito nel comma seguente.

2. Nelle predette convenzioni vengono stabiliti:

a) i corsi, la sede di svolgimento, la durata ed il numero degli allievi previsti;

b) l'eventuale attività dei C.F.P. relative all'orientamento professionale, alla osservazione del mercato del lavoro e alle politiche formativo-occupazionali;

c) l'organico del personale direttivo, docente, amministrativo, ausiliario per il quale è previsto il finanziamento regionale;

d) l'obbligo di applicare i contratti nazionali di lavoro di categoria al personale dipendente;

e) l'entità del finanziamento regionale e le modalità di erogazione, di utilizzazione, di rendicontazione e di restituzione delle somme non utilizzate;

f) l'obbligo, per gli enti gestori dei Centri di formazione professionale, di rendere pubblico il bilancio annuale delle attività formative e di istituire il comitato di controllo sociale (di cui al successivo art. 25);

g) l'obbligo di accettare la vigilanza della Regione sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare direttive ed istruzioni circa le modalità, i requisiti ed i criteri di presentazione delle proposte di convenzione, della gestione didattica e della rendicontazione, nonché della idoneità delle strutture e delle attrezzature tecnico-didattiche, conformemente a quanto stabilito dall'art. 18, lettera l) della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono avere una durata pluriennale ma comunque non eccedente quella del programma triennale, con impegni di spesa da assumere annualmente.

#### Art. 21.

##### *Convenzioni con imprese e loro consorzi*

1. La regione attua interventi formativi in collaborazione con le imprese, o loro consorzi, mediante apposite convenzioni.

2. Detti interventi formativi si realizzano mediante l'effettuazione di:

a) tirocini da parte di utenti dei centri di formazione professionale o periodi formativi sul posto di lavoro previsti dalla legge n. 56/87, art. 17;

b) iniziative formative destinate a specifiche occasioni d'impiego, con o senza l'intervento del F.S.E.;

c) iniziative formative per la riqualificazione e l'aggiornamento o il perfezionamento dei lavoratori dipendenti che, se destinate a lavoratori autonomi, potranno essere oggetto di convenzione con le associazioni di categoria e con gli ordini professionali;

d) azioni formative rivolte a titolari di contratto di formazione e lavoro o agli apprendisti, anche mediante gli opportuni accorpamenti di qualifiche tra più aziende interessate o mediante la costituzione di appositi consorzi.

3. Per lo svolgimento dell'attività formativa l'impresa è tenuta a presentare apposito progetto didattico secondo quanto previsto al primo e secondo comma del precedente art. 10.

4. La convenzione fissa gli oneri finanziari a carico delle due parti, assicurando la partecipazione ai costi della impresa interessata.

5. Le convenzioni possono prevedere che determinate attività siano svolte anche in collaborazione con Centri di Formazione Professionale a gestione pubblica o convenzionata.

6. Alle convenzioni può aderire la Commissione regionale per l'impiego, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 56/1987.

#### Art. 22.

##### *Attività formative di alta qualificazione*

1. Allo scopo di promuovere interventi formativi diretti a favorire l'acquisizione di capacità imprenditoriali e manageriali, di alte specializzazioni o di ruoli professionali avanzati, la Regione può stipulare convenzioni con imprese o associazioni di imprese, Università, organismi di ricerca e di formazione, e con altri soggetti pubblici e privati o costituire società miste a prevalente capitale pubblico o appositi consorzi o società consortili.

2. Con le medesime modalità la Regione può inoltre affidare incarichi di progettazione delle suddette iniziative formative, di formazione del personale docente, di esame di efficacia delle iniziative realizzate, di produzione di sussidi e tecnologie educative, ivi compresi i supporti multimediali ed informatici.

#### Art. 23.

##### *Revoca delle convenzioni*

1. In caso di inosservanza, da parte dei soggetti convenzionati, degli obblighi e delle disposizioni contenuti nella convenzione, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro congruo termine agli adempimenti richiesti, delibera la risoluzione della convenzione ed il recupero della sovvenzione erogata, fatte salve le spese sostenute e riconosciute ammissibili.

2. La Giunta regionale provvede contestualmente affinché le attività formative in atto al momento della risoluzione siano portate a termine nelle forme gestionali previste dall'art. 17.

#### Art. 24.

##### *Finanziamento delle attività convenzionate*

1. Il finanziamento delle attività di formazione è pari all'ammontare previsto dalle singole convenzioni e viene erogato con scadenza parallela allo svolgimento delle attività.

2. L'ammontare del finanziamento è determinato con riferimento a quanto stabilito al precedente art. 7, secondo comma.

3. Nelle more di approvazione del piano, la Giunta regionale può procedere, su specifica richiesta dell'ente gestore, con anticipazione al massimo trimestrale, delle somme necessarie per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri riflessi.

#### Art. 25.

##### *Comitati di controllo sociale*

1. Presso ogni Centro stabile di formazione professionale è costituito il Comitato di controllo sociale.

2. Il Comitato di controllo sociale:

a) formula proposte per la migliore organizzazione didattica del Centro, per le iniziative sperimentali ed integrative e per eventuali attività di recupero in favore degli allievi;

b) esprime parere vincolante nella attuazione dei servizi sociali in favore degli allievi e nell'impiego dei relativi stanziamenti;

c) predispose e trasmette all'Assessorato regionale competente una relazione sulla situazione del Centro e delle singole iniziative formative.

3. Il Comitato di controllo sociale è composto:

a) dal responsabile del Centro;

b) da un rappresentante del personale eletto in Assemblea con votazione a scrutinio segreto;

c) da un rappresentante designato dalle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e del movimento cooperativo, nei settori produttivi in cui opera il Centro;

d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) da un rappresentante designato dall'ente gestore.

4. Spetta al responsabile del Centro richiedere, in prima istruzione entro 30 giorni dall'inizio dell'anno formativo e successivamente entro il giorno della scadenza, le designazioni di cui al precedente comma ed indire la elezione dei rappresentanti del personale.

5. Il Comitato di controllo sociale dura in carica 3 anni.

6. Il comitato è validamente costituito anche nel caso in cui mancano uno o più designazioni, purché si raggiunga almeno la maggioranza dei componenti.

7. Ai componenti non spetta alcun compenso.

8. Il funzionamento del Comitato è disciplinato da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso, e conforme ad un regolamento-tipo da emanarsi dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

9. L'assessore delegato alla formazione professionale può in caso di persistente grave mancato funzionamento, procedere allo scioglimento del Comitato ed invitare il responsabile del Centro a provvedere, entro 30 giorni, agli adempimenti necessari per la sua ricostituzione.

10. Il responsabile del Centro provvede all'attuazione dei provvedimenti proposti dal Comitato.

#### Art. 26.

##### *Beni prodotti*

1. I beni prodotti dagli allievi durante le attività formative nei Centri di F.P. sono inventariati e, secondo le proposte dei Comitati di Controllo Sociale, devoluti ad enti, istituzioni per mostre-mercato e iniziative similari i cui introiti devono essere investiti per l'acquisto di materiali in dotazione e attrezzature e/o per attività formative o di supporto.

2. I beni prodotti durante le attività formative realizzate al di fuori dei Centri di formazione professionale sono attribuiti ai soggetti gestori delle attività che ne acquisiscono la piena disponibilità, fermo restando che il corrispondente costo globale calcolato sulla base del costo dei materiali impiegati è detratto dalla quota di finanziamento previsto per la voce consumi in misura corrispondente alla percentuale di partecipazione del potere pubblico al finanziamento della attività formativa.

#### Art. 27.

##### *Assistenza tecnica, vigilanza e controllo*

1. La Giunta regionale, attraverso il competente ufficio, esercita le funzioni inerenti:

a) l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento dei Centri e delle sedi di svolgimento dei corsi;

b) l'assistenza tecnica ai Centri, per il migliore conseguimento dei fini formativi;

c) la vigilanza ed il controllo tecnico, didattico, amministrativo e contabile sullo svolgimento delle attività corsuali.

A sostegno dell'attività di vigilanza, la Giunta regionale, può istituire, per casi specifici, una commissione di esperti e tecnici anche esterni all'amministrazione regionale.

#### Art. 28.

##### *Corsi liberi*

La Giunta regionale autorizza corsi liberi di istruzione professionale, senza oneri per la Regione, purché non siano in contrasto con gli indirizzi del piano annuale o pluriennale di formazione professionale.

2. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza in ordine all'organizzazione e funzionamento di corsi liberi.

3. Al termine dei corsi, che per durata, strutturazione e ordinamento sono assimilabili a quelli finanziati dalla Regione, gli allievi su richiesta dell'ente gestore possono conseguire l'attestato di qualifica con le modalità previste dall'art. 14.

4. Per gli altri corsi potrà essere rilasciato dall'ente gestore attestato di frequenza.

## TITOLO QUINTO

### OPERATORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

#### Art. 29.

##### *Stato giuridico ed economico*

1. Lo stato giuridico ed economico del personale sono fissati, fino a quando non sarà provveduto a norma dell'art. 9, terzo comma, della legge n. 845/1978:

a) dal C.C.N.L. dei dipendenti regionali, per gli operatori di Centri di formazione professionale a gestione diretta da parte della Regione;

b) dal C.C.N.L. dei dipendenti degli enti locali, per gli operatori dei Centri di Formazione professionale delegati alle Comunità Montane;

c) dal C.C.N.L. dei dipendenti degli enti convenzionati.

#### Art. 30.

##### *Albo regionale degli operatori della F.P.*

1. Presso il Dipartimento Cultura e Formazione è istituito l'Albo regionale degli operatori della F.P., articolato in elenchi distinti:

a) per il comparto pubblico e per quello convenzionato;

b) per ambiti disciplinari omogenei, relativamente ai docenti;

c) per funzioni relative alle competenze di cui al 3 punto del precedente art. 18;

d) per funzioni relative al personale non docente;

e) eventualmente per ambiti territoriali.

2. L'Albo è finalizzato al perseguimento della qualificazione continua degli operatori del settore e alla disciplina della loro mobilità programmata nonché all'espletamento delle funzioni di cui al terzo punto del precedente art. 18.

3. Le modalità, i criteri e le procedure per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo, nonché l'utilizzazione del personale in esso compreso saranno stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.

#### Art. 31.

##### *Vincoli per nuove assunzioni*

1. Gli enti delegati alla gestione dei centri di formazione professionale non possono procedere all'assunzione di personale aggiuntivo a quello in servizio di ruolo o a tempo indeterminato, se non nell'ambito delle previsioni del piano annuale e previa espressa autorizzazione del Dipartimento Cultura e Formazione.

2. Per attività formative richiedenti particolari livelli di specializzazione, può essere autorizzato il ricorso a rapporti di collaborazione professionale definiti nel tempo e non rinnovabili.

## TITOLO SESTO

### INTERVENTI DI SOSTEGNO

#### Art. 32.

##### *Servizi e diritti degli allievi*

1. La Regione promuove le iniziative per rendere effettivo il diritto dei cittadini alla formazione professionale predisponendo, in relazione a quanto previsto nei singoli piani annuali e nei limiti degli stanziamenti, gli interventi atti a garantire agli utenti:

a) La fornitura gratuita di libri di testo, dispense, materiali tecnico-didattico, cancelleria ed ogni altro sussidio didattico di uso collettivo ed in particolare del materiale utile alla sperimentazione didattica;

b) la fruizione di contributi per le spese di trasporto e di pensionato;

c) la fruizione della mensa nei casi in cui tale servizio sia ritenuto assolutamente necessario;

- d) la istituzione di corsi a regime convittuale o semiconvittuale;
- e) la concessione di assegni di partecipazione, nella misura da stabilirsi in sede di approvazione del piano annuale, fatti salvi i diritti e le provvidenze stabilite con leggi dello Stato che non sono cumulabili;
- f) gli interventi specifici in favore di minorati, di invalidi civili per causa di lavoro o di servizio, che possono anche tradursi in servizi di accompagnamento e di trasporto, in lezioni individuali o collettive aventi carattere integrativo, nell'adattamento del posto di lavoro, nell'abbattimento delle «barriere architettoniche» nella fornitura di mezzi e strumenti didattici particolari, nelle prestazioni di insegnanti di sostegno e di operatori sociali.

2. Tali interventi debbono essere programmati in sede di approvazione del piano annuale.

3. La frequenza dei corsi di formazione professionale previsti dalla presente legge è equiparata a quella dei corsi scolastici per quanto concerne le agevolazioni relative ai mezzi di trasporto.

4. Gli allievi hanno diritto, secondo la normativa statale, di chiedere il differimento del servizio militare di leva ai sensi dell'art. 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

5. Tutti gli adulti che frequentano corsi di formazione professionale sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed usufruiscono dei diritti da questa riconosciuti in ordine alla tutela della dignità dei lavoratori e delle libertà sindacali.

6. I frequentanti le attività formative hanno diritto a riunirsi in assemblee, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

#### Art. 33.

##### *Assicurazioni*

1. Tutti gli allievi dei corsi istituiti, convenzionati, autorizzati, secondo le norme della presente legge, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro, dovendosi considerare quali datori di lavoro, ai sensi dell'art. 9 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, tutti i soggetti attuatori dei corsi e delle iniziative formative.

2. Altra assicurazione può essere stipulata a copertura di ogni infortunio degli allievi che possa verificarsi nel tragitto dal domicilio o dal luogo di tirocinio alla sede del corso e viceversa, nello svolgimento delle attività didattiche, ivi comprese quelle svolte in azienda o in luoghi diversi dalla sede dei corsi, nonché di quelle culturali, ricreative e sportive promosse dai soggetti responsabili dei corsi, anche in orario extrascolastico, compresi i percorsi per accedere alle attività stesse; copre altresì i rischi connessi al trasporto degli allievi con qualsiasi mezzo avvenga.

3. L'assicurazione di cui al precedente punto 1 deve coprire anche i rischi connessi all'espletamento delle prove di cui al precedente art. 15.

4. Le norme di cui sopra si estendono a tutto il personale che presta servizio presso i corsi finanziati dalla Regione.

5. La Giunta regionale stipula con società di assicurazione apposite convenzioni valide per tutte le iniziative formative a gestione diretta.

I soggetti titolari dei corsi vi provvedono direttamente.

### TITOLO SETTIMO

#### ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

#### Art. 34.

##### *Servizi e attività di orientamento*

1. Allo scopo di favorire scelte formative e professionali autonome e consapevoli, la Regione organizza e promuove servizi e attività di carattere formativo e informativo rivolti alla generalità dei cittadini, con particolare riguardo all'utenza giovanile, e diretti a fornire la migliore conoscenza delle prospettive occupazionali, delle professioni, dei relativi percorsi formativi, delle dinamiche e delle trasformazioni in atto nel sistema produttivo e nel mercato del lavoro.

2. Detti servizi e attività possono esplicarsi attraverso:

a) l'organizzazione delle informazioni e l'elaborazione di analisi a livello regionale, relative alle prospettive ed alle opportunità formative finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro;

b) la produzione e diffusione di materiali specifici di supporto alle iniziative formative e informative per l'orientamento;

c) l'adozione di iniziative di sensibilizzazione, informazione e diffusione mediante le pubblicazioni periodiche ed i mezzi della comunicazione di massa;

d) l'organizzazione di centri di documentazione con funzioni di informazione e supporto destinati a soddisfare le richieste dirette dall'utenza;

e) l'organizzazione o il sostegno di seminari, di convegni e di progetti di studio, ricerca e sperimentazione rivolti al conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma.

3. Ai fini di cui alla lettera c) del precedente comma, il Dipartimento Cultura e Formazione cura la pubblicazione di un bollettino periodico di informazione, con distribuzione gratuita agli enti di F.P., ai Centri di F.P., agli Enti locali, alle scuole pubbliche e alle istituzioni scolastiche, nonché alle associazioni ed ai cittadini che ne facciano richiesta.

4. La Regione promuove opportune forme di integrazione e coordinamento delle attività e dei servizi di orientamento professionale con le analoghe iniziative assunte dai distretti scolastici, con riferimento delle competenze ad essi attribuite in materia di orientamento scolastico.

5. L'accesso alle attività ed ai servizi di orientamento è libero e gratuito.

#### Art. 35.

##### *Articolazione organizzativa e territoriale*

1. Nell'ambito delle determinazioni contenute nei piani annuali, presso i centri di formazione professionale sono attivati servizi di orientamento, dotati degli strumenti e dei supporti necessari e collegati in rete con una struttura centrale di documentazioni allocata presso il centro regionale di formazione professionale di Potenza.

2. Al fine di garantire un efficace decentramento ed un idoneo rapporto diretto con l'utenza, i predetti servizi di orientamento possono essere istituiti anche presso strutture culturali pubbliche dislocate sul territorio.

### TITOLO OTTAVO

#### NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE FINALI

#### Art. 36.

##### *Disposizioni transitorie e abrogazione di norme*

1. Nelle more dell'attivazione di quanto previsto dalla presente legge, è assicurata la continuità dei servizi e delle attività in atto ai sensi della legge regionale n. 13/1980, nel rispetto della normativa nazionale vigente.

2. Le Comunità Montane del Mclandro, Vulture, dell'Alto Basento, del medio Sinni, del medio Agri Saurò e Lagonegrese, che di fatto gestiscono i C.F.P., continuano a gestire gli stessi nel regime di delega fissato dall'art. 11 della legge regionale n. 13 del 1980.

3. La legge regionale 1º marzo 1980, n. 13 è abrogata.

#### Art. 37.

##### *Regolamento di attuazione*

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more di approvazione del regolamento, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere eventualmente con proprie deliberazioni, sentita la competente Commissione consiliare.

#### Art. 38.

##### *Norma finanziaria*

Gli oneri derivanti dall'attuazione dei programmi formativi, secondo le procedure previste dalla presente legge, faranno carico ai pertinenti capitoli di bilancio rientranti nella rubrica «Formazione professionale» del Titolo II - Settore I.

Art. 39.

*Pubblicazione*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 2 marzo 1990

MICHETTI

90R0412

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1990, n. 8.

**Integrazione della legge regionale 1º agosto 1988, n. 29, concernente il nuovo ordinamento turistico regionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 12 del 16 marzo 1990)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1º agosto 1988 è così integrato:

dopo la lett. h) del primo comma è aggiunta la seguente dizione: «Le designazioni dei rappresentanti di cui alle lettere d), e), f) e g) dovranno essere effettuate dalle organizzazioni aventi carattere nazionale e sede nella regione Basilicata e ritenute, con provvedimento motivato della Giunta regionale, rispettivamente più rappresentative a livello regionale»;

dopo il 1º comma, così integrato, è aggiunto il seguente comma: «Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito anche in mancanza, per qualsiasi motivo, di una o più designazioni di cui al comma precedente, purché sia garantita la rappresentanza di almeno la metà più uno dei soggetti aventi diritto».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 12 marzo 1990

MICHETTI

90R0413

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1990, n. 9.

**Modifica alla legge regionale 23 agosto 1989, n. 22, recante norme per l'organizzazione dell'ente di sviluppo agricolo in Basilicata e relativo ruolo organico del personale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 12 del 16 marzo 1990)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Trattamento di quiescenza e previdenza del personale dell'ESAB*

L'art. 15 della legge regionale 23 agosto 1989 n. 22 è così modificato:

Il personale dell'ESAB è obbligatoriamente iscritto, ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 482, alla Cassa Pensioni per i dipendenti degli enti locali (CPDL) ed ai fini del trattamento di fine esercizio, all'Istituto Nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), conservando la complessiva anzianità maturata presso l'Ente di provenienza.

Ai fini pensionistici, per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza con iscrizione a forma obbligatoria diversa dalla CPDEL, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 7 febbraio 1979 n. 29.

Al personale dell'ESAB l'indennità premio di fine servizio è determinata nel rispetto e secondo le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1983, n. 29.

L'anticipazione sull'indennità di anzianità, già corrisposta dall'Ente ai propri dipendenti in servizio alla data del 31 agosto 1977 ai sensi della legge regionale n. 48/78, viene conservata dal personale quale acconto sulla maturanda indennità di fine rapporto.

Il «Fondo di previdenza», in godimento dal personale proveniente dal cessato Ente di sviluppo in Puglia e Lucania è conservato limitatamente al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 26 del 25 luglio 1977.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si richiama la normativa statale vigente in materia.

Art. 2.

Sono abrogate le leggi regionali n. 48/1978 e n. 21 del 24 luglio 1981.

Art. 3.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 12 marzo 1990

MICHETTI

90R0414

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1990, n. 1.

**Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 2 del 17 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### CAPO I

#### CRITERI GENERALI

##### Art. 1.

##### *Campo di applicazione*

1. La presente legge, in attuazione dei principi generali contenuti negli articoli 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, disciplina l'attività di smaltimento dei rifiuti.

##### Art. 2.

##### *Azioni regionali*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione:

a) realizza il catasto regionale dei rifiuti al fine di raccogliere in un sistema unitario tutti i dati relativi alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti;

b) istituisce e realizza l'Osservatorio regionale dei rifiuti;

c) approva il piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti previsti dall'art. 6, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e concorre alla sua attuazione attraverso la concessione di contributi;

d) promuove le attività rivolte a favorire la raccolta differenziata dei rifiuti, la minore produzione degli stessi, la riutilizzazione di materie da essi estratte e la produzione di energia;

e) promuove in collaborazione con le province il consorzio degli Enti locali per l'organizzazione della raccolta differenziata; del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al fine del conseguimento di elevati livelli di efficienza ed economicità del servizio;

f) promuove e/o realizza attività di informazione, divulgazione ed educazione al fine di perseguire gli obiettivi della minore produzione di rifiuti, della produzione di rifiuti meno inquinanti, della raccolta differenziata, del riutilizzo delle materie da essi estratte e del corretto smaltimento.

### CAPO II

#### ATTIVITÀ INERENTI ALLA PIANIFICAZIONE REGIONALE

##### Art. 3.

##### *Catasto regionale dei rifiuti*

1. La Regione realizza il catasto regionale dei rifiuti e delle materie prime secondarie.

2. Esso raccoglie, codifica ed organizza in forma unitaria dei dati relativi ai rifiuti, ai soggetti autorizzati a svolgere attività di smaltimento, agli impianti di smaltimento ed alle materie prime secondarie.

3. Il catasto è realizzato secondo le modalità che saranno definite dalla Giunta regionale, fatta salva comunque l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988 n. 475.

4. Chiunque produca rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, nonché i titolari di impianti di smaltimento di tutti i tipi di rifiuti devono comunicare alla Regione e alla provincia entro il 28 febbraio di ogni anno le qualità e le quantità dei rifiuti prodotti o smaltiti compilando integralmente la relativa scheda di cui all'allegato «A» della presente legge.

5. Non sono soggetti a tale obbligo i produttori di rifiuti speciali che vengono conferiti, secondo le modalità di cui all'art. 16, al servizio pubblico, ed i produttori di rifiuti speciali di cui all'art. 10-bis del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361 convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987 n. 441.

6. Le province nell'espletamento delle loro funzioni di controllo verificano l'attendibilità delle comunicazioni trasmesse, sulla base dei registri di carico e scarico di cui agli articoli 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e 3 del decreto legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988 n. 475.

### Art. 4.

#### *Osservatorio regionale dei rifiuti*

1. La Regione, anche al fine di disporre di strumenti atti a verificare la compatibilità tra le attività produttive di beni e di servizi e la tutela del suolo dagli inquinamenti, promuove e realizza iniziative di osservazione e di analisi sulla produzione e smaltimento dei rifiuti nonché sul recupero di materie prime secondarie.

2. A tal fine è istituito l'Osservatorio regionale dei rifiuti la cui attività costituisce supporto degli atti di programmazione regionale in materia di smaltimento di rifiuti e di recupero di materie prime secondarie.

3. L'osservatorio è una struttura organizzativa della Regione nell'ambito del servizio tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, da disciplinarsi ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 27 agosto 1984 n. 44.

4. L'attività dell'osservatorio si svolge anche in collaborazione con gli organismi dello Stato, con gli enti locali, con l'Università, con le associazioni degli imprenditori interessati dall'attività stessa, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le associazioni ecologiche e con gli enti e istituti scientifici che si occupano delle problematiche relative alla produzione e/o allo smaltimento dei rifiuti. A tal fine la giunta regionale, ove occorra, può stipulare apposite convenzioni.

5. L'osservatorio ha i seguenti compiti:

a) svolgere elaborazioni ed analisi dei dati raccolti dal catasto di cui all'art. 3, finalizzate alla programmazione regionale e nazionale di settore;

b) acquisizione ed organizzare la documentazione scientifica;

c) svolgere attività di studio e di ricerca:

1) sulle tecnologie produttive più idonee per ridurre la produzione dei rifiuti, per ridurre la pericolosità e per favorirne il riutilizzo;

2) sulle modalità con le quali deve essere effettuato il riutilizzo dei rifiuti affinché tale attività si svolga nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica;

d) elaborare una relazione annuale sull'andamento della produzione dei rifiuti nella Regione, sulle relative tendenze qualitative e quantitative, sullo stato delle attività di smaltimento degli stessi nonché sulle attività di recupero delle materie prime e secondarie;

e) curare la pubblicazione delle risultanze delle sue attività;

6. La Giunta regionale, sentito il comitato tecnico per l'ambiente, di cui all'art. 5, secondo comma, legge regionale 24 marzo 1980 n. 20, modificata dalla legge regionale 12 marzo 1985 n. 11, presenta al Consiglio la relazione di cui al quinto comma lettera d) entro il 30 aprile di ogni anno a partire dal 1990.

7. Chiunque può accedere alle informazioni di cui dispone l'Osservatorio, a norma dell'art. 14 della legge 8 luglio 1986 n. 349, secondo le modalità stabilite dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

#### Art. 5.

##### *Contenuto del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti*

1. Il piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, contiene:

a) la individuazione delle quantità e dei tipi dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi prodotti sul territorio regionale;

b) il rilevamento degli impianti di smaltimento esistenti, della loro potenzialità e del tipo dei rifiuti smaltibili;

c) le valutazioni in ordine alla scelta della tipologia degli impianti e delle modalità di smaltimento dei rifiuti;

d) gli interventi finalizzati alla riduzione e semplificazione dei flussi dei rifiuti da inviare agli impianti di smaltimento, con particolare riferimento alle soluzioni che favoriscono la raccolta differenziata;

e) la determinazione degli ambiti di smaltimento dei rifiuti urbani, in relazione alla quantità dei rifiuti, all'economicità dei trasporti ed alle soluzioni tecniche individuate per lo smaltimento;

f) l'individuazione dei siti per la realizzazione degli impianti di trattamento e/o smaltimento finale dei rifiuti urbani, in relazione agli ambiti di utenza, alla tipologia degli impianti, alle conseguenze sull'ambiente;

g) l'indicazione degli impianti esistenti per il trattamento e/o smaltimento finale dei rifiuti urbani, che assolvono funzione di impianti destinati al servizio degli ambiti di utenza;

h) i criteri e le modalità per lo smaltimento finale dei rifiuti speciali inerti, di cui al paragrafo 4, punto 4.2.3.1., della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915;

i) la determinazione dei bacini di produzione dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, in relazione alle quantità e tipologie prodotte, all'economicità dei trasporti ed alle soluzioni tecniche di smaltimento;

l) la definizione di un sistema integrato di trasferimento, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi;

m) l'individuazione delle zone per la realizzazione degli impianti di trattamento di rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, prodotti da terzi e/o di smaltimento finale dei rifiuti stessi, in relazione alla distribuzione territoriale della prevedibile utenza, alla tipologia degli impianti ed alle conseguenze generali sull'ambiente, nonché l'eventuale indicazione di massima del sito da localizzarsi definitivamente all'interno di tali zone a norma dell'art. 10;

n) i criteri per il dimensionamento degli impianti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, prodotti da terzi;

o) i criteri per la localizzazione ed il dimensionamento delle aree da adibire a centri di raccolta, recupero di parti e rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili, che siano destinati alla demolizione;

p) l'indicazione dei comuni ove realizzare i centri di trasferimento dei rifiuti urbani al servizio degli impianti del bacino di utenza;

q) le valutazioni dei costi relativi alla attuazione del piano ed i criteri di priorità per la realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

r) l'indicazione dei soggetti che devono presentare i progetti per la realizzazione dei nuovi impianti di smaltimento per rifiuti solidi urbani.

2. I rifiuti speciali di cui alle lettere a), i), l) ed m) del primo comma non comprendono i rifiuti speciali inerti considerati alla lettera h).

3. La disciplina dei centri di rottamazione è individuata nell'art. 21.

#### Art. 6.

##### *Impianti non previsti nel piano*

1. Non sono oggetto di pianificazione:

a) gli impianti sperimentali ed i progetti pilota che applichino tecnologie innovative nel campo dello smaltimento dei rifiuti, il cui esercizio va comunque limitato al periodo necessario per la sperimentazione tecnica;

b) gli impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi di cui sia titolare il produttore dei rifiuti stessi;

c) gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, di cui sia titolare il produttore dei rifiuti stessi;

d) i piccoli impianti di trattamento dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, prodotti da terzi, di cui all'allegato B;

e) gli impianti di stoccaggio provvisorio e/o trattamento di rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, prodotti da terzi, allorché gli impianti stessi siano utilizzati direttamente da chi impiega tali rifiuti nel proprio ciclo produttivo.

2. Non sono indicati nel piano, che ne fornisce solo criteri generali di localizzazione:

a) gli impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, prodotti da terzi;

b) le discariche per rifiuti speciali inerti, individuate al paragrafo 4, punto 4.2.3.1., della deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915;

c) gli impianti per lo stoccaggio provvisorio e per lo svolgimento di operazioni su rifiuti destinati al riutilizzo, costituiti da rottami metallici, carta, vetro, stracci e plastiche.

3. Gli impianti elencati al primo e secondo comma, con esclusione di quelli disciplinati agli articoli 17 e 18, vanno comunque approvati ed autorizzati con le procedure previste dalla presente legge.

#### Art. 7.

##### *Procedimento di formazione del piano*

1. La Giunta regionale adotta lo schema di piano di cui all'art. 5 e lo trasmette agli enti interessati pubblicandone avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. I comuni, i consorzi di comuni per lo smaltimento dei rifiuti e le comunità montane, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, trasmettono il proprio parere alla Regione ed alla provincia territorialmente competente.

3. Le province, tenendo conto delle risultanze delle conferenze di cui al quarto comma, formulano, entro il termine perentorio fissato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al primo comma, motivate proposte in ordine al contenuto dello schema di piano relativo al rispettivo territorio.

4. Nei trenta giorni successivi al termine assegnato nel secondo comma ai comuni, ai consorzi di comuni ed alle comunità montane per l'espressione del loro parere, i Presidenti delle province provvedono a convocare ed a presiedere conferenze provinciali alle quali partecipano i sindaci, i presidenti dei consorzi di comuni ed i presidenti delle comunità montane. Alle conferenze partecipa altresì il rappresentante della Giunta regionale.

5. Tali conferenze confrontano i pareri espressi dagli enti di cui al quarto comma e collaborando alla formulazione delle proposte affidate alla provincia al fine di assicurare la coerenza e la completezza.

6. Scaduto il termine fissato con la deliberazione di cui al primo comma, la giunta regionale, valutate le proposte delle province e sentito il parere del comitato tecnico per l'ambiente di cui all'art. 5 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 e successive integrazioni e modificazioni, propone il piano al consiglio regionale, per l'approvazione.

7. Qualora le province non trasmettono le proprie proposte nel termine fissato dalla Giunta regionale, questa procede sulla base della valutazione dei pareri degli enti di cui al secondo comma nonché delle risultanze della conferenza provinciale, se del caso, a convocarla.

## Art. 8.

*Indicazioni di massima dei siti*

1. I siti di cui all'art. 5, primo comma, lettera *f*) sono da considerarsi indicazioni di massima, da localizzarsi definitivamente a norma dell'art. 10, nell'ambito delle zone che devono essere individuate nel piano di cui all'art. 5.

## Art. 9.

*Efficacia e durata del piano. Varianti al piano*

1. Le previsioni del piano sono vincolanti agli effetti della localizzazione dei siti, dell'approvazione dei progetti e del rilascio delle autorizzazioni in materia di smaltimento dei rifiuti.

2. Prima della localizzazione del sito e comunque non oltre il termine di cinque anni dalla data di comunicazione al comune dell'adozione dello schema di piano, nelle zone di cui agli articoli 5, primo comma, lettera *m*) e 8 sono consentiti esclusivamente gli interventi necessari per assicurare il normale svolgimento delle attività insediata ed il loro adeguamento igienico-ambientale e, limitatamente agli usi abitativi, tecnologico, in modo da non pregiudicare o rendere più onerosa la realizzazione dell'impianto di smaltimento previsto.

3. Il piano entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale ed ha durata di dieci anni. La procedura per l'approvazione dei piani successivi al primo deve essere iniziata almeno un anno prima della scadenza.

4. Il piano può essere sottoposto a revisione generale trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore.

5. Ogni modificazione parziale può essere approvata in ogni tempo.

6. La Giunta regionale presenta entro il 30 settembre di ogni anno una relazione al consiglio sullo stato di attuazione del piano.

7. Le revisioni generali e le modificazioni parziali del piano seguono la procedura prevista dall'art. 7.

## Art. 10.

*Localizzazione dei siti*

1. La localizzazione del sito all'interno della relativa zona individuata a norma degli articoli 5, primo comma, lettera *m*) e 8 è effettuata dalla Giunta regionale anche contestualmente all'approvazione del progetto dell'impianto.

2. La localizzazione del sito comporta la decadenza delle limitazioni di cui all'art. 9 secondo comma, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici.

## Art. 11.

*Localizzazione dei siti per l'installazione degli impianti di cui all'art. 6*

1. La localizzazione dei siti per l'installazione di impianti per lo smaltimento di rifiuti diversi da quelli di cui all'art. 5, lettere *f*) ed *m*), deve essere conforme e/o compatibile con le previsioni del piano.

2. La localizzazione dei siti di cui al primo comma è effettuata dalla Giunta regionale anche contestualmente all'approvazione dei progetti degli impianti e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici.

## CAPO III

## NORME INTEGRATIVE SU ALCUNE ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO

## Art. 12.

*Rifiuti urbani*

1. Il conferimento, la raccolta, lo spazzamento ed il trasporto dei rifiuti urbani, non sono soggetti ad autorizzazione se effettuati da comuni, aziende municipalizzate, consorzi di comuni per lo smaltimento dei rifiuti o comunità montane.

## Art. 13.

*Raccolta differenziata dei rifiuti urbani*

1. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani, esclusi i rifiuti pericolosi, è disciplinata con regolamento approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

## Art. 14.

*Rifiuti urbani pericolosi*

1. I rifiuti urbani pericolosi sono soggetti alla disciplina dei rifiuti urbani in relazione alle fasi di conferimento, raccolta, spazzamento e trasporto allo stoccaggio provvisorio di cui al secondo comma.

2. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani pericolosi è soggetto alla disciplina dei rifiuti urbani, e non necessita di specifica autorizzazione, quando rispetti le seguenti condizioni:

a) sia effettuato da comuni, consorzi di comuni per lo smaltimento dei rifiuti, comunità montane, aziende municipalizzate ovvero da loro concessionari all'interno di impianti destinati ai servizi di nettezza urbana, all'uopo già autorizzati;

b) sia esclusivamente limitato ai rifiuti raccolti nei comuni, nei consorzi di comuni, nei comuni concedenti;

c) sia realizzato per classi omogenee di rifiuti, in contenitori idonei ad evitare la fuoriuscita di percolati in area appositamente delimitata, al coperto e con modalità tali da evitare ogni rischio per l'ambiente;

d) non superi la quantità di dieci tonnellate;

e) si provveda, con periodicità almeno semestrale, alla rimozione totale dei rifiuti ammassati e al loro conferimento ad impianti autorizzati alle successive fasi di smaltimento.

3. Il mancato rispetto anche di una delle condizioni di cui al secondo comma integra la fattispecie di attività di stoccaggio provvisorio che deve essere autorizzata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915.

4. Dall'attività di stoccaggio provvisorio di cui al secondo comma deve comunque essere data preventiva comunicazione alla Regione ed alla provincia territorialmente competente.

5. Le fasi di trasporto e recapito diverso da quello di cui al primo comma, di stoccaggio provvisorio diverso da quello di cui al secondo comma, di trattamento e smaltimento finale sono sottoposte alla disciplina dei rifiuti speciali tossici e nocivi.

6. Specifiche modalità di attuazione dello smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi possono essere rese obbligatorie con deliberazione della Giunta regionale.

## Art. 15.

*Acque reflue, liquami e fanghi*

1. Le attività di depurazione di acque reflue e liquami svolte dal produttore nel luogo di produzione degli stessi non sono soggette alla disciplina della presente legge.

2. Non ne sono altresì soggette le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e depurazione svolte da comuni, consorzi di comunità, aziende municipalizzate e comunità montane.

3. Le altre attività di smaltimento di acque reflue, liquami e fanghi, non disciplinate dalla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni, devono invece essere autorizzate ai sensi della presente legge.

4. L'articolo 20 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 38 è abrogato.

## Art. 16.

*Assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani*

1. Le tipologie di rifiuti speciali assimilabili agli urbani sono contenute nell'allegato «C» alla presente legge.

2. I comuni, i consorzi di comuni per lo smaltimento di rifiuti, le aziende municipalizzate o le comunità montane dichiarano la quantità pro capite dei rifiuti speciali di cui al primo comma da considerarsi assimilata ai rifiuti urbani in relazione alla possibilità di smaltimento. Lo smaltimento di tale quantità è a carico del servizio pubblico e si applicano le disposizioni fiscali per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

3. I produttori di rifiuti speciali assimilabili per tipologia agli urbani, ma non assimilati ai sensi del secondo comma, possono conferire tali rifiuti al servizio pubblico previa stipulazione di apposita convenzione e dietro pagamento del servizio.

## Art. 17.

*Utilizzo di rifiuti speciali non tossici e non nocivi*

1. Non sono soggette ad autorizzazione le attività di trasporto, stoccaggio provvisorio ed eventuale trattamento di rifiuti speciali non tossici e non nocivi prodotti da terzi allorché tali attività vengano effettuate direttamente da chi impiega tali rifiuti nel proprio ciclo produttivo.

2. L'esercizio di tali attività deve essere comunicato alla provincia dove ha sede il ciclo produttivo prima del suo inizio ovvero se trattasi di attività già in esercizio entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La comunicazione deve precisare la composizione, i quantitativi annui stoccati ed i tempi di impiego dei rifiuti e deve essere corredata da certificazione analitica.

3. In tali ipotesi è obbligatoria la tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 27.

## Art. 18.

*Stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali tossici e nocivi*

1. Si considera autorizzato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali tossici e nocivi presso il produttore degli stessi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) che i rifiuti, se allo stato liquido o fangoso pompabile, non superino per ciascuna unità o centro di produzione il quantitativo annuo complessivo di 10 mc e il quantitativo presente in detenzione di 5 mc;

b) che i rifiuti, se allo stato solido o fangoso palabile, non superino, per ciascuna unità o centro di produzione, il quantitativo annuo complessivo di 50 mc ed il quantitativo presente, in detenzione di 10 mc;

c) che i rifiuti siano custoditi in un sito al coperto all'uopo destinato secondo le disposizioni generali di cui al paragrafo 4, punto 4.1, della deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915;

d) che i rifiuti vengano asportati almeno ogni sei mesi ovvero, nel caso che il loro quantitativo annuo non superi i 2 mc, almeno una volta all'anno.

2. Il mancato rispetto anche di una delle condizioni di cui al primo comma integra la fattispecie di attività di stoccaggio provvisorio, che deve essere autorizzata ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915.

3. Il produttore dei rifiuti deve presentare preventivamente alla provincia territorialmente competente, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, una relazione sui tipi e quantitativi dei rifiuti, ed effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 3 quarto comma.

4. Il produttore dei rifiuti deve comunque tenere il registro di carico e scarico di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, ai sensi dell'articolo 3, quinto comma del decreto legge 9 settembre 1988 n. 397, convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988 n. 475.

5. Il presente articolo non si applica ai rifiuti che contengono policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani.

## Art. 19.

*Rifiuti speciali inerti*

1. Chiunque intenda realizzare una discarica per rifiuti speciali inerti, di cui al paragrafo 4, punto 4.2.3.1., della deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, deve inoltrare la relativa istanza al comune territorialmente interessato.

2. Il comune trasmette alla regione l'istanza corredandola del proprio parere circa la compatibilità della discarica con le esigenze ambientali e territoriali e l'idoneità del sito.

3. L'approvazione e l'autorizzazione seguono le procedure di cui al capo IV.

4. Chi intenda realizzare un'opera comportante la produzione di quantità di rifiuti speciali inerti superiori a 50.000 mc deve preventivamente ottenere l'autorizzazione regionale per la loro sistemazione a stoccaggio definitivo, ovvero fornire prova della loro destinazione finale; in mancanza non può essere rilasciato il prescritto titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico edilizio.

5. Ai fini della presente legge non è soggetto ad autorizzazione lo stoccaggio definitivo di rifiuti speciali inerti, finalizzato alla realizzazione di un'opera, quando per l'esecuzione della stessa sia già stato rilasciato il prescritto titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico edilizio.

5. Ai fini della presente legge non è soggetto ad autorizzazione lo stoccaggio definitivo di rifiuti speciali inerti, finalizzato alla realizzazione di un'opera, quando per l'esecuzione della stessa sia già stato rilasciato il prescritto titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico edilizio.

6. Non è soggetto ad autorizzazione il versamento sul lido del mare o sulle spiagge, finalizzato al ripristino dall'azione erosiva delle acque, di rifiuti speciali inerti, le cui caratteristiche saranno individuate nel regolamento di cui all'art. 42.

## Art. 20.

*Materiali di cava*

1. Ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la disciplina relativa ai rifiuti non si applica ai residui dell'attività di mera estrazione dei materiali di cava.

2. Sono invece rifiuti, agli effetti della presente legge, i rifiuti derivanti dalle attività di lavorazione primaria dei materiali di cava quali frantumazione, taglio e lavaggio, nonché i rifiuti provenienti dalle lavorazioni successive.

3. I rifiuti di cui al secondo comma sia allo stato solido che fangoso palabile, purché nelle lavorazioni che li originano non vengano utilizzate sostanze comprese nell'allegato «D» alla presente legge, sono assimilabili agli inerti e possono essere smaltiti in discariche autorizzate ai sensi della legge regionale 10 aprile 1979 n. 12 ovvero nei modi previsti dalla presente legge per i rifiuti inerti.

## Art. 21.

*Centri di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili*

1. I comuni, i consorzi di comunità per lo smaltimento dei rifiuti e le comunità montane, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, trasmettono alla regione:

a) l'elenco delle aziende che svolgono sul loro territorio le attività previste all'art. 15, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, con l'ubicazione e l'estensione delle aree occupate i con gli estremi della licenza eventualmente concessa ai sensi del quarto comma;

b) le proposte in ordine alla riorganizzazione territoriale delle attività di cui alla lettera a), anche sulla base di accordi intercomunali, con l'individuazione dei siti relativi e della loro estensione, tenendo conto delle effettive esigenze di demolizione, recupero di parti e rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili, valutate anche sulla base dei dati sui veicoli radiati dal Pubblico Registro Automobilistico nel quinquennio 1984-1988 nonché dell'esigenza di allontanare possibilmente tali attività dalle zone abitate e di assicurare la migliore tutela dell'ambiente.

2. Entro i successivi tre mesi la regione elabora le proposte formulate dai comuni, dai consorzi di comuni per lo smaltimento dei rifiuti e dalle comunità montane in base ai criteri del piano regionale e provvede alla definitiva individuazione dei siti da adibire a centri di raccolta, integrando il piano secondo la procedura di cui all'art. 7.

3. Entro due anni dall'individuazione dei siti di cui al secondo comma tutti i centri di raccolta devono essere ubicati nelle aree suddette.

4. Le attività di raccolta per la demolizione, eventuale recupero di parti e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili, si intendono autorizzate provvisoriamente dalla regione nelle sedi attuali sino a quando saranno approvati gli impianti nelle nuove sedi e comunque non oltre la scadenza di cui al terzo comma fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 in relazione alla licenza comunale, da rilasciarsi anche prima della definitiva individuazione dei siti di cui al secondo comma.

5. I titolari degli impianti esistenti devono trasmettere alla regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrante l'attività svolta, le caratteristiche degli impianti utilizzati e le cautele adottate per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

6. Sulla base di tali relazioni ovvero degli accertamenti svolti dalle province nell'espletamento delle funzioni di controllo, la giunta regionale può imporre all'attività particolari prescrizioni o, nei casi più gravi, sospendere o vietare l'attività stessa.

#### CAPO IV

##### REGIME AUTORIZZATORIO

#### Art. 22.

##### *Approvazione degli impianti*

1. I progetti di impianti di smaltimento di rifiuti, nuovi oppure esistenti ma non autorizzati, nonché i progetti di modificazione o ampliamento di impianti di smaltimento di rifiuti autorizzati, sono approvati dalla Giunta regionale con le procedure di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361 convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 1987 n. 441.

2. Le approvazioni di cui al primo comma sono effettuate previo accertamento della compatibilità dell'intervento rispetto ai diversi interessi pubblici coinvolti e producono gli effetti di cui all'articolo 3 bis secondo comma del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361 convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 1987 n. 441 e sostituiscono anche il parere delle Comunità Montane di cui all'articolo 39 secondo comma della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22.

3. Per la realizzazione dei progetti di cui al primo comma non si applicano i divieti di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 1º marzo 1975 n. 46 e di cui all'articolo 57 della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22.

4. La domanda, corredata della documentazione progettuale, deve essere inviata, oltre che alla regione, anche alla provincia ed al comune ove sarà ubicato l'impianto.

#### Art. 23.

##### *Conferenza*

1. È istituita la conferenza di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361 convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987 n. 441.

2. La conferenza è presieduta dall'Assessore incaricato del servizio tutela dell'ambiente.

3. Oltre al presidente, compongono la conferenza:

a) le sezioni del comitato tecnico per l'ambiente ritenute competenti dal presidente della conferenza in relazione alle caratteristiche dei progetti da esaminare;

b) i dirigenti dei seguenti servizi regionali che, in caso di assenza o impedimento, possono farsi rappresentare da un dipendente dello stesso servizio con qualifica non inferiore all'VIII:

Tutela dell'ambiente;  
Beni ambientali;  
Pianificazione territoriale;  
Strumenti urbanistici;  
Affari giuridici e vigilanza in materia urbanistica;  
Igiene;  
Difesa del suolo;  
Genio civile competente per territorio;

c) il sindaco del comune in cui è localizzato l'impianto o un suo delegato;

d) il presidente della provincia in cui è localizzato l'impianto o un suo delegato;

e) il presidente della comunità montana, ove esista, in cui è localizzato l'impianto o un suo delegato;

f) il presidente del consorzio di comuni per lo smaltimento dei rifiuti, ove esista, nel cui territorio è localizzato l'impianto o un suo delegato;

g) un rappresentante indicato dalle associazioni individuate dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349.

4. Le funzioni di segreteria della conferenza sono svolte dalla segreteria del comitato tecnico per l'ambiente.

5. Il Presidente convoca la conferenza indicando l'ordine del giorno dei lavori.

6. Per il funzionamento della conferenza valgono, in quanto applicabili, le norme generali che regolano l'attività del comitato tecnico per l'ambiente, comprese le norme di cui all'articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1988 n. 43 relative alla corresponsione di compensi per la partecipazione a riunioni e sopralluoghi nonché per lo svolgimento delle altre incombenze.

7. Sono fatte salve le istruttorie svolte dalla Conferenza costituita, in prima applicazione, con deliberazione della Giunta regionale n. 6057 del 27 novembre 1987.

#### Art. 24.

##### *Controlli*

1. La provincia territorialmente competente esercita le funzioni di controllo dei lavori relativi alla realizzazione dei progetti degli impianti approvati dalla regione al fine di verificare la loro corretta esecuzione e la loro rispondenza al progetto, riferendone tempestivamente alla regione.

2. Con la deliberazione di approvazione del progetto possono venire impartite specifiche indicazioni per lo svolgimento dei controlli di cui al primo comma.

3. I soggetti interessati sono tenuti all'esecuzione di quanto è richiesto dalla provincia in relazione allo svolgimento dei controlli.

#### Art. 25.

##### *Autorizzazione allo smaltimento*

1. La giunta regionale esercita le funzioni autorizzative di cui all'articolo 6, lettera d) del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

2. L'autorizzazione può essere trasferita solo con deliberazione della giunta regionale.

3. Le deliberazioni di autorizzazione allo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi sono pubblicate per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

#### Art. 26.

##### *Garanzie finanziarie*

1. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla prestazione di garanzia finanziaria, da parte del soggetto richiedente, a favore della Regione, per la copertura di eventuali spese di bonifica, ripristino e risarcimento danni.

2. I criteri e le modalità di prestazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 42.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al secondo comma le garanzie finanziarie sono determinate dalla Giunta regionale contestualmente al rilascio delle autorizzazioni.

#### Art. 27.

##### *Registri di carico e scarico dei rifiuti*

1. La tenuta del registro di carico e scarico, previsto dalle vigenti norme statali, è obbligatoria per i produttori di rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, per tutti i soggetti titolari di impianti di smaltimento nonché per i soggetti di cui agli articoli 17 e 18.

2. Non sono soggetti a tale obbligo:

a) i produttori dei rifiuti di cui all'articolo 2 quarto comma n. 3) del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915;

c) i produttori dei rifiuti che vengono conferiti, secondo le modalità di cui all'art. 16, al servizio pubblico;

d) i produttori dei rifiuti di cui all'articolo 10 bis del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361 convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987 n. 441.

3. Le caratteristiche dei registri e le modalità per la tenuta degli stessi sono stabilite nel regolamento di cui all'articolo 42.

#### Art. 28.

##### *Definizione di produttore di rifiuti speciali*

1. Si intende produttore di rifiuti speciali il soggetto dalla cui attività imprenditoriale, professionale o di servizio pubblico originano i rifiuti stessi.

#### Art. 29.

##### *Responsabile tecnico delle attività di smaltimento*

1. Un responsabile tecnico deve essere preposto ai seguenti impianti di smaltimento:

a) impianti tecnologici;

b) stoccaggi provvisori di rifiuti tossici e nocivi ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 18;

c) discariche.

2. Il nominativo del responsabile tecnico deve essere comunicato alla Regione ed alla Provincia in cui è ubicato l'impianto prima dell'attivazione dello stesso.

3. Il responsabile tecnico con provata esperienza nel settore sovrintende al corretto funzionamento delle operazioni di smaltimento e rappresenta il titolare dell'autorizzazione regionale.

4. Le funzioni specifiche del responsabile tecnico ed i relativi requisiti, anche con riguardo alle diverse tipologie degli impianti, sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 42.

#### Art. 30.

##### *Modificazione, diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione*

1. Il provvedimento di autorizzazione può sempre essere modificato per il sopraggiungere di nuove normative tecniche, per prevenire od eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo oppure per aggiornare le garanzie finanziarie.

2. Ove venga rilevata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero di qualsiasi norma in materia di smaltimento dei rifiuti, la Regione può procedere:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato;

c) alla revoca dell'autorizzazione, in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.

3. Alla diffida provvede il Presidente della Giunta regionale con atto motivato.

4. Alla sospensione ed alla revoca provvede la Giunta regionale.

### CAPO V

#### DELEGA DI FUNZIONI DI COMPETENZA REGIONALE

#### Art. 31.

##### *Delega alle Province*

1. Alle province sono delegate le funzioni amministrative relative al controllo sullo smaltimento dei rifiuti di cui al d.P.R. 24 maggio 1988 n. 216.

2. Alle Province sono delegate altresì le funzioni amministrative concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 24 e 28 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e dall'articolo 44 della presente legge.

3. Ai fini dell'applicazione della sanzione relativa all'obbligo di trasmissione della relazione di cui all'articolo 11 secondo comma del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, la Regione invia entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco dei soggetti inadempienti alla Provincia competente.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.

5. L'esercizio delle funzioni delegate ha decorrenza immediata. Rimane ferma la competenza regionale per la definizione dei procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 32.

##### *Disposizioni relative alle deleghe*

1. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati all'ente delegato.

2. L'ente destinatario della delega è tenuto a:

a) trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate;

b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

3. Il caso di ritardo o di omissione nell'emanazione di singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale, previo invito a provvedere e sentite le Amministrazioni interessate, si sostituisce all'ente nell'emissione del singolo atto.

4. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, la revoca della delega.

5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati ed utilizzati dalle Province per finanziare le spese di esercizio delle funzioni delegate.

### CAPO VI

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 33.

##### *Procedure per l'approvazione del primo piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti*

1. In sede di prima applicazione della presente legge lo schema di piano di cui all'articolo 5 è adottato dalla Giunta regionale e viene trasmesso alle Province, ai Comuni, ai consorzi di comuni per lo smaltimento dei rifiuti ed alle Comunità Montane affinché formulino le loro osservazioni e proposte entro sessantacinque giorni dal ricevimento dello schema di piano.

2. Entro lo stesso termine sono convocate le conferenze provinciali di cui all'art. 7 con le modalità ivi previste, per il coordinamento delle osservazioni e delle proposte formulate dagli enti di cui al primo comma.

3. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, la Giunta regionale trasmette il piano al Consiglio regionale per l'approvazione previa valutazione delle osservazioni espresse e sentito il Comitato tecnico per l'ambiente.

4. Sono fatti salvi gli atti di procedura in conformità ai commi precedenti, adottati dalla Giunta regionale anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

5. Con riferimento agli atti di cui al quarto comma le limitazioni previste dall'articolo 9, secondo comma, operano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 34.

##### *Efficacia dello schema di piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti*

1. Fino all'entrata in vigore del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, la Giunta regionale può, per motivi di urgenza, approvare progetti relativi ad impianti nuovi ovvero esistenti, individuando contestualmente i relativi siti, purché tali impianti siano previsti nello schema di piano di cui all'art. 33 ovvero, per gli impianti di cui all'art. 6, secondo comma, siano compatibili con i criteri di localizzazione contenuti nello schema stesso.

#### Art. 35.

##### *Impianti autorizzati al momento dell'entrata in vigore del piano*

1. Le autorizzazioni allo smaltimento in impianti non compresi o non compatibili con il piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti possono essere rinnovate ma decadono comunque nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del piano stesso.

#### Art. 36.

##### *Approvazione ed autorizzazioni allo smaltimento*

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 42, le approvazioni dei progetti di impianti di smaltimento di rifiuti di cui all'art. 22 primo comma e le autorizzazioni alle attività di smaltimento di cui all'articolo 6, lettera d), del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 sono rilasciate solamente se compatibili con le esigenze ambientali, territoriali ed igienico-sanitarie discendenti dalla normativa vigente.

#### Art. 37.

##### *Autorizzazioni per la raccolta e trasporto*

1. Fino alla data di effettiva operatività dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361 convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987 n. 441 si applicano le seguenti disposizioni:

a) fatto salvo quanto disposto all'articolo 12, chi intende svolgere l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, speciali prodotti da terzi, nonché tossici e nocivi, con inizio nel territorio ligure deve essere autorizzato dalla regione Liguria;

b) chi intende effettuare l'attività di trasporto dei rifiuti di cui alla lettera a) ad impianto di smaltimento situato nel territorio ligure deve essere autorizzato dalla regione Liguria;

c) le altre attività di trasporto ed in particolare il trasporto dei rifiuti che ha inizio e termine fuori dalla Liguria non sono soggette ad autorizzazione da parte della Regione.

#### Art. 38.

##### *Responsabile tecnico delle attività di smaltimento*

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 42 coloro che richiedono l'autorizzazione alla gestione di un impianto di smaltimento devono contestualmente comunicare alla Regione ed alla Provincia ove è ubicato l'impianto il nominativo del responsabile tecnico dell'attività di smaltimento, con l'indicazione della preparazione tecnica e dell'esperienza specifica dallo stesso acquisita nel settore.

2. I titolari delle autorizzazioni alla gestione degli impianti di smaltimento in esercizio devono effettuare tale comunicazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 39.

##### *Contributi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e allo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi*

1. La Regione, nei limiti del relativo stanziamento di bilancio, concede ai comuni, ai Consorzi di comuni per lo smaltimento dei rifiuti e alle Comunità Montane contributi in conto capitale per la realizzazione di opere e per l'acquisto di macchinari ed attrezzature relative;

a) alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;

b) allo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi.

2. I contributi non possono superare il 30 per cento delle spese ammissibili.

3. La Giunta regionale concede i contributi in base ad apposite graduatorie formulate tenendo conto delle dimensioni del territorio interessato, del numero degli abitanti serviti nonché dell'efficacia e della efficienza degli impianti, favorendo prioritariamente gli interventi predisposti dai comuni associati in Consorzio. Con la stessa deliberazione la Giunta fissa le modalità per l'erogazione dei finanziamenti relativi.

4. Lo stanziamento disponibile nel bilancio regionale è destinato rispettivamente per il 50 per cento alla realizzazione degli interventi di cui al primo comma lettera a) e per il 50 per cento agli interventi di cui al primo comma lettera b).

5. Qualora le aliquote di cui al quarto comma non siano, in tutto o in parte, utilizzate per la destinazione ivi prevista, gli importi corrispondenti sono impiegati per l'altra destinazione.

6. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto all'articolo 13 della presente legge i finanziamenti di cui al primo comma sono concessi esclusivamente per la realizzazione di opere e l'acquisto di macchinari ed attrezzature relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi.

#### Art. 40.

##### *Modalità di presentazione delle domande*

1. Le richieste dei contributi di cui all'articolo 39 sono presentate alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno. Per l'anno 1989 le richieste devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La richiesta deve essere corredata di una relazione tecnico-descrittiva dettagliata, con allegati eventuali elaborati cartografici e disegni, nonché di una documentata giustificazione di spesa, che illustri l'intervento oggetto della richiesta.

#### Art. 41.

##### *Contributi per impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base dei criteri di priorità di cui all'articolo 5, primo comma, lettera q) e tenuto conto anche delle effettive condizioni di realizzabilità degli impianti nonché di sopravvenuti motivi di urgenza, determina la graduatoria degli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani da realizzare totalmente o parzialmente con le risorse finanziarie disponibili nonché, per ciascun impianto, l'ammontare del contributo e l'ente tenuto alla realizzazione dell'opera. In tale graduatoria sono compresi anche gli interventi necessari per la modificazione e/o l'ampliamento di impianti esistenti.

2. La Giunta regionale, sulla base della graduatoria di cui al primo comma, concede i contributi ai soggetti tenuti alla realizzazione delle opere e fissa i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori nonché le modalità per l'erogazione dei finanziamenti relativi.

3. In caso di inadempienza da parte degli enti attuatori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, secondo e quarto comma, del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361 convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987 n. 441.

4. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 39 e di cui al presente articolo non si applica la legge regionale 25 giugno 1984 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 42.

*Regolamento regionale*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale emana un regolamento che comprende tra l'altro:

a) le caratteristiche di rifiuti speciali inerti di cui all'articolo 19 sesto comma;

b) i contenuti dei progetti di cui all'articolo 22 e delle relative domande per l'approvazione, i procedimenti istruttori ed i requisiti degli atti di approvazione;

c) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 25;

d) i criteri e le modalità della prestazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 26;

e) le caratteristiche dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 27 e le modalità per la tenuta degli stessi;

f) le funzioni specifiche ed i requisiti del responsabile tecnico di cui all'articolo 29.

## Art. 43.

*Aggiornamento degli allegati*

1. Gli allegati alla presente legge possono essere aggiornati o modificati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

## Art. 44.

*Sanzioni*

1. Alle violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, quarto comma;

b) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, quarto comma;

c) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, terzo comma;

d) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 22, quarto comma;

e) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 27;

f) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, secondo comma;

g) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, secondo comma;

h) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l'inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 21, sesto comma, e 30.

## ART. 45.

*Abrogazione della legge regionale n. 48/1988*

1. La legge regionale 7 settembre 1988, n. 48 «Approvazione dei progetti dei nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani, speciali nonché tossici e nocivi. Ulteriori effetti in relazione alle leggi regionali 18 febbraio 1988 n. 7 e 16 aprile 1984 n. 22» è abrogata.

## Art. 46.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989:

a) per gli oneri di cui all'articolo 3 mediante riduzione di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa degli stanziamenti del capitolo 2120 «Fognature, relativi impianti di depurazione e impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: contributi in conto capitale» ed istituzione del capitolo 2189 «Spese per il catasto regionale dei rifiuti e delle materie prime secondarie» con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa;

b) per gli oneri di cui all'articolo 39 mediante prelevamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9030 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» ed istituzione del capitolo 2190 «Contributi ai Comuni, Consorzi e Comunità Montane per gli interventi relativi all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi» con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa;

c) per gli oneri di cui all'articolo 41:

1) riduzione di lire 2.065.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 2120 «Fognature, relativi impianti di depurazione e impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: contributi in conto capitale» che muta la denominazione in «Fognature e relativi impianti di depurazione: contributi in conto capitale»;

2) istituzione del capitolo 2122 «Impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: contributi in conto capitale» con lo stanziamento di lire 2.065.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono attribuiti agli Enti delegati, ai sensi dell'articolo 16 lettera b) della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45, i proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 44.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 8 gennaio 1990

p. Il Presidente: VALENZIANO

(Omissis).

90R0383

---

**LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1990, n. 2.**

**Integrazione alla legge regionale 14 dicembre 1976, n. 41: «Norme modificative ed integrative in materia di assistenza ospedaliera».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 2 del 17 gennaio 1990)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Integrazioni all'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1976 n. 41 «Norme modificative ed integrative in materia di assistenza ospedaliera»*

1. Dopo il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1976 n. 41, è aggiunto il seguente terzo comma:

«Qualora ricorrano situazioni patologiche di particolare urgenza la richiesta di ammissione al contributo può essere inoltrata dagli interessati anche dopo il ricovero. All'accertamento dell'urgenza provvede il Collegio regionale degli esperti di cui al secondo comma».

2. Dopo l'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1976 n. 41 sono aggiunti i seguenti commi:

«Qualora si tratti di pazienti minori degli anni diciotto o di pazienti maggiorenni non autosufficienti si tiene conto anche delle spese di viaggio sostenute dall'accompagnatore. In tali casi il contributo a titolo di rimborso spese di viaggio è corrisposto previo parere del Collegio degli esperti adeguatamente motivato in relazione alle esigenze assistenziali.

Delle spese di viaggio sostenute dall'assistito e dall'eventuale accompagnatore si tiene conto per i ricoveri all'estero dei soggetti indicati all'art. 2, limitatamente a quelli per interventi di alta specializzazione. In tali casi il contributo a titolo di rimborso spese di viaggio è corrisposto con l'osservanza delle procedure indicate nel presente articolo.

Contributi analoghi a quelli previsti dai commi precedenti possono altresì essere corrisposti, secondo le modalità previste ai commi medesimi, ai cittadini residenti in comuni della Liguria che, trovandosi in temporaneo soggiorno all'estero, debbono rientrare con urgenza per essere ricoverati in adeguate strutture ospedaliere della regione».

#### Art. 2.

##### *Trasferimento di competenze*

1. Le competenze attribuite alla Regione dalla legge regionale 14 dicembre 1976, n. 41 devono intendersi attribuite alle Unità sanitarie locali.

#### Art. 3.

##### *Ricoveri in strutture private non convenzionate*

1. La disciplina delle modalità riguardanti la concessione di contributi per l'assistenza ospedaliera in forma indiretta diversi da quelli riguardanti interventi o prestazioni di alta specializzazione anche all'estero, come disciplinati dalla legge regionale 14 dicembre 1976 n. 41 integrata dalla presente legge, sarà regolamentata con apposita direttiva vincolante, da emanarsi entro il 31 gennaio 1990, che dovrà stabilire anche la percentuale massima della quota del fondo ad essa destinata.

#### Art. 4.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi iscritti nel bilancio regionale destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 11 gennaio 1990

MAGNANI

90R0384

### LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1990, n. 3.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 24 agosto 1988, n. 44: «Nuove norme attuative della legge 29 maggio 1982, n. 308 sul contenimento dei consumi energetici».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 2 del 17 gennaio 1990)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

##### *Articolo unico*

1. L'art. 5 della legge regionale 24 agosto 1988 n. 44 è sostituito dal seguente:

«1. A partire dal 1° luglio 1991, le competenze per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 6 della legge 29 maggio 1982 n. 308 sono subdelegate ai comuni, o a consorzi o associazioni tra gli stessi, alle comunità montane, ovvero alle province.

2. Entro il 31 dicembre 1990 acquisite le indicazioni degli enti interessati, in particolare per quanto concerne gli enti cui affidare la subdelega, al Giunta regionale propone con apposito disegno di legge le norme di attuazione di quanto disposto al primo comma.

3. Il disegno di legge di cui al secondo comma deve disciplinare la subdelega delle funzioni indicate all'art. 6 della legge 29 maggio 1982 n. 308, nonché ogni garanzia necessaria per il corretto ed efficace esercizio dei poteri subdelegati.

4. La regione provvederà altresì a disciplinare, con il disegno di legge di cui al secondo comma, la prima formazione del personale e l'assistenza tecnica all'ente subdelegato nella fase di avvio delle funzioni amministrative subdelegate.

5. Fino al 30 giugno 1991 l'assegnazione dei contributi avviene da parte della Giunta regionale con le procedure di cui all'art. 9 della presente legge».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 11 gennaio 1990

MAGNANI

90R0385

### LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1990, n. 4.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 2 del 17 gennaio 1990)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia stato approvato con legge e comunque non oltre il 30 aprile 1990, il bilancio della Regione Liguria per l'anno finanziario 1990 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, e nei limiti e modalità stabiliti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 «Norme in materia di bilancio e contabilità».

#### Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 16 gennaio 1990

MAGNANI

90R0386

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1990, n. 14.

**Contributo straordinario a favore dell'Istituto autonomo case popolari della provincia di Vicenza per l'acquisto delle case operaie Rossi.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 11 del 16 febbraio 1990)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Nell'ambito di un organico intervento volto al recupero e al ripristino delle case operaie Rossi di Piovene Rocchette, che rappresentano un significativo esempio di edilizia operaia ottocentesca di rilevante valore storico, la Regione concede all'Istituto autonomo case popolari della provincia di Vicenza un contributo straordinario di lire 500.000.000 per l'acquisto del complesso immobiliare costituito dalle case e dalle aree di pertinenza.

## Art. 2.

1. L'erogazione del contributo è disposta dalla Giunta regionale, previa presentazione da parte dell'Istituto autonomo case popolari della provincia di Vicenza di apposita richiesta, diretta al Presidente della Giunta regionale, corredata dall'impegno di provvedere al recupero funzionale del complesso immobiliare e di cedere in locazione con eventuale patto di futura vendita gli alloggi di cui all'intervento previsto dalla presente legge.

2. L'Istituto assicura la compatibilità e il coordinamento dell'intervento di ripristino con gli indirizzi stabiliti dal comune di Piovene Rocchette per il recupero globale del quartiere.

3. Gli attuali occupanti degli immobili di cui all'articolo 1 hanno priorità nell'assegnazione degli alloggi, realizzati a seguito dell'intervento.

4. Ferma restando la priorità stabilita dal comma 3, gli alloggi sono preferibilmente destinati a soddisfare le esigenze abitative di assegnatari di alloggi di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 1984, n. 60, che abbiano ricevuto preavviso di decadenza ai sensi dell'art. 41 della stessa legge.

5. Il contributo è liquidato con le seguenti modalità:

a) un primo acconto, pari al 50% del contributo stesso, previa esibizione da parte dell'Istituto autonomo case popolari della provincia di Vicenza di copia del contratto preliminare di compravendita dei beni di cui all'articolo 1;

b) il restante 50% dopo la stipula del contratto di compravendita.

## Art. 3.

1. All'onere di lire 500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 19 del fondo globale per le spese di investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1989. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1990 è istituito il capitolo 40076 denominato «Contributo straordinario a favore dell'Istituto autonomo case popolari della provincia di Vicenza per l'acquisto delle case operaie Rossi», con lo stanziamento di lire 500.000.000.

## Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 12 febbraio 1990

CREMONESE

90R0345

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1990, n. 15.

**Modifiche ed integrazioni della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11, relativa a: «Funzionamento delle comunità montane» e 6 agosto 1987, n. 42, relativa a: «Modificazioni della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 14 del 2 marzo 1990)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 è così sostituito:

«Il piano generale di sviluppo è formato, adottato e pubblicato a norma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed è approvato dal Consiglio regionale entro il termine di cui al comma 4 dello stesso articolo.»

## Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 è così sostituito:

## «Articolo 4.

Le funzioni di vigilanza e l'accertamento delle violazioni in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi dell'articolo 69 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dal Dipartimento per le foreste e l'economia montana nonché, per il territorio di propria competenza, dall'Azienda regionale delle foreste.

A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste, dei servizi forestali e dell'Azienda regionale delle foreste, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 221 del codice di procedura penale.

Il Presidente della Regione è autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2 per le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 27 febbraio 1990

CREMONESE

90R0374

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1990, n. 16.

Acquisto dell'immobile ex Banco di Napoli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 14 del 2 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato ad acquistare l'immobile di proprietà del Banco di Napoli, sito in Venezia, Bacino Orseolo, ai numeri civici 1122, 1080 e 1085 contraddistinto nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio 15/4 mappali nn. 3417 sub 1, 1576 sub 1 e 3417 sub 3.

2. L'acquisto avverrà, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale di Venezia, al prezzo di lire 9.500.000.000 e con pagamento in tre esercizi finanziari a cominciare da quello del 1990.

Art. 2.

1. In attuazione dell'intervento di cui all'art. 1 della presente legge la Giunta regionale può assumere impegni pluriennali di spesa per il triennio 1990-1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, terzo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 3.

1. All'onere di lire 10.700 milioni, comprensivo degli interessi derivante dall'attuazione della presente legge per il triennio 1990-1992, di cui lire 4 miliardi per l'anno finanziario 1990, lire 3.350 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1991 e 1992, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti al cap. 5104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1990 e del bilancio pluriennale 1990-1992.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 27 febbraio 1990

CREMONESE

90R0375

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1990, n. 17.

Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798: «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 14 del 2 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto con la presente legge dà attuazione agli interventi di propria competenza in materia di tutela dell'ambiente e di disinquinamento dell'ecosistema di Venezia e della sua laguna, in conformità alle disposizioni della legge 16 aprile 1973, n. 171 e della legge 29 novembre 1984, n. 798, in armonia con gli indirizzi approvati dal comitato di indirizzo e controllo di cui all'articolo 4 della suddetta legge 29 novembre 1984, n. 798, nella seduta del 16 novembre 1988.

Art. 2.

Ambito territoriale

1. In relazione al combinato disposto degli articoli 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171 e 5 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché dell'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 24 agosto 1979, n. 64, l'ambito interessato agli interventi di competenza regionale di cui all'articolo 1 è formato dal territorio dei comuni che costituiscono il bacino sciolante nella laguna di Venezia, così come delimitato dal piano direttore per il disinquinamento di cui al successivo articolo 3, comprendente le aree il cui recapito idrico avvenga direttamente in laguna o nei corsi d'acqua che, comunque, si immettono nella laguna.

2. All'interno del bacino sciolante di cui al comma precedente le opere, finanziate ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono realizzate ai fini del disinquinamento della laguna di Venezia e nell'interesse dei comuni previsti dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171 e precisamente: Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo e Musile di Piave, fatte salve le eventuali modifiche degli ambiti fissati dalle suddette leggi.

Art. 3.

Piano direttore per il disinquinamento

1. Per la tutela ambientale e il disinquinamento della laguna di Venezia, la Giunta regionale adotta un piano direttore, riferito all'ambito territoriale di cui all'articolo 2 della presente legge e lo trasmette al Consiglio regionale con il parere dei comuni, delle province, dei consorzi di acquedotto e fognatura, dei consorzi di bonifica, delle unità locali socio-sanitarie territorialmente interessate, del Magistrato alle acque e del Comitato tecnico permanente per l'ambiente lagunare istituito dal comitato di indirizzo e controllo di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 nonché della Commissione tecnica regionale sezione ambiente.

I soggetti consultati sono tenuti a esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del piano adottato dalla Giunta regionale.

Il piano direttore è approvato dal Consiglio regionale e costituisce strumento programmatico di settore nell'ambito della programmazione generale di cui all'articolo 1 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

2. Il piano direttore fissa gli obiettivi, determina gli interventi e le conseguenti opere, i criteri di pianificazione, di progettazione e gestione dell'azione di disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante, previa individuazione di parametri di qualità ambientale, relativi ad acqua, aria e suolo.

In particolare il piano direttore:

rappresenta la situazione esistente;

definisce gli obiettivi di qualità e i metodi di determinazione e aggiornamento dei vari interventi, ivi compresi i criteri tecnici generali per i singoli progetti, avendo riguardo a tutte le cause di inquinamento, alla loro prevenzione e riduzione nonché alla evoluzione dei processi produttivi, ivi compresi quelli agricoli;

determina la sistematica e i modelli per la gestione delle singole componenti ambientali sia per la parte tecnica, sia per la parte costi/efficacia che per l'ottimizzazione gestionale;

definisce il sistema di monitoraggio e controllo dei parametri fisico-chimici e delle tendenze di evoluzione.

3. Il piano direttore ha l'efficacia propria di un piano di area del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) rispetto agli altri strumenti di pianificazione comunali e regionali.

4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, primo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, il piano direttore integra il piano di area della laguna e dell'area veneziana sotto il profilo di disinquinamento relativamente ai territori dei Comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave, Camponogara, Dolo, Mirano, Spinea, Salzano, Martellago, Marcon e Mogliano Veneto.

#### Art. 4.

##### *Piano guida e programmi attuativi*

1. Sulla base del piano direttore la Giunta regionale approva il piano guida degli interventi previsti, consistente:

a) nella descrizione tecnica delle singole opere;

b) nella quantificazione del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di approvvigionamento sia con finanziamenti pubblici che privati.

2. In relazione ai finanziamenti disponibili, la Giunta regionale predispone e approva i programmi attuativi delle opere da eseguire.

3. In sede di approvazione del bilancio consuntivo annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione illustrativa dell'utilizzo degli stanziamenti per la realizzazione degli interventi.

#### Art. 5.

##### *Attuazione degli interventi*

1. La Giunta regionale sulla base dei programmi attuativi conferisce i conseguenti incarichi di progettazione di massima ed esecutiva e procede alla realizzazione delle opere in conformità alle disposizioni della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

2. Nel caso in cui la Giunta regionale, al fine di coordinare le procedure e unificare le modalità di progettazione e realizzazione degli interventi, decida di procedere all'attuazione del piano direttore e del piano guida avvalendosi dell'istituto della concessione, la Giunta stessa individuerà un soggetto idoneo formato da enti, società, imprese anche cooperative o loro consorzi, cui affidare una concessione unitaria per la realizzazione globale degli interventi di disinquinamento e risanamento ambientale della laguna di Venezia, anche in deroga alle modalità di scelta di cui all'ultimo comma dell'articolo 41 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

3. In tal caso la Giunta regionale stipulerà idonea convenzione che preveda, sulla base delle indicazioni del piano direttore e del piano guida, l'affidamento al soggetto concessionario delle attività comprendenti: l'organizzazione complessiva dell'attività, la progettazione sia di massima che esecutiva degli interventi e, in collaborazione con gli enti locali e loro consorzi di volta in volta interessati, la loro realizzazione, ivi compresi eventuali interventi sperimentali, nonché l'eventuale avviamento o gestione delle opere realizzate.

La convenzione prevede, tra l'altro, le procedure per l'esecuzione, la sorveglianza, il collaudo, la consegna o l'eventuale gestione delle opere realizzate.

4. La vigilanza sulla regolare attuazione delle opere concesse verrà esercitata dalle strutture regionali congiuntamente con gli enti interessati alle opere stesse, secondo modalità da prevedersi nell'atto di concessione.

5. Allo scopo di garantire l'unitarietà dei criteri degli interventi nell'ambito del bacino scolante, la Giunta regionale ha facoltà di avvalersi delle medesime procedure di affidamento previste dal precedente comma 2 anche per gli interventi in materia di approvvigionamento idrico finanziati, anche in parte, con i fondi della legge 29 novembre 1984, n. 798.

#### Art. 6.

##### *Procedure*

1. In armonia ai programmi attuativi approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, tutti i progetti, sia di massima che esecutivi, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale o di un dirigente delegato, sentito il parere della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente.

2. Con lo stesso decreto si provvede altresì al conseguente impegno di spesa.

3. Fino all'entrata in vigore del piano direttore, per i comuni di cui al comma 2, dell'articolo 2, le deliberazioni di approvazione c/o di avocazione agli strumenti urbanistici generali e attuativi vengono assunte, sentito il parere della Commissione di salvaguardia, e non si applicano i termini perentori stabiliti dagli articoli 52, 55, 60, 61, 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche e integrazioni.

#### Art. 7.

##### *Norma transitoria*

1. Fino all'approvazione del piano direttore e/o del piano guida degli interventi, la Giunta regionale può procedere all'attuazione di singoli interventi compatibili con la programmazione nel settore ambientale in conformità alle disposizioni degli articoli 5 e 6, sentito il parere del Comitato tecnico permanente per l'ambiente lagunare istituito dal comitato di indirizzo e controllo di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

#### Art. 8.

##### *Norma finale*

1. La presente legge abroga e sostituisce la legge regionale 8 settembre 1974, n. 49.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 27 febbraio 1990

CREMONESE

90R0376

## LEGGE REGIONALE 6 marzo 1990, n. 18.

**Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 18 del 6 marzo 1990)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

## TITOLO I

## PRINCIPI GENERALI

## Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina la realizzazione, l'adeguamento e l'esercizio di impianti a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto, l'apprestamento e l'esercizio delle piste da sci, innevamento programmato nonché la concessione dei contributi di competenza regionale.

2. Nei successivi articoli gli impianti a fune e le piste da sci sono rispettivamente denominati impianti e piste, salva diversa specifica denominazione adottata per particolari ragioni.

## Art. 2.

*Piano neve*

1. Il piano neve nel rispetto delle direttive, delle prescrizioni e di vincoli del P.I.r.c., e nel quadro degli indirizzi e delle scelte del piano regionale dei trasporti provvede a:

a) razionalizzare la realizzazione degli impianti e delle piste nonché delle infrastrutture complementari e accessorie;

b) qualificare gli impianti in relazione alla funzione di pubblico servizio dagli stessi assolta;

c) ottimizzare il rapporto impianti-piste.

2. Il piano neve, è predisposto dalla Giunta regionale ed è approvato con deliberazione del Consiglio regionale sentite le comunità montane e i comuni in esse compresi.

3. Le varianti parziali, che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del piano neve, sono deliberate dalla Giunta regionale, sentite le comunità montane e i comuni interessati, previo parere della competente commissione consiliare.

4. La realizzazione di nuovi impianti e piste e l'adeguamento delle strutture esistenti avviene nel rispetto delle direttive stabilite nel piano neve.

5. In assenza di specifiche previsioni del piano neve possono essere realizzati esclusivamente impianti e piste di dimensioni limitate che non comportino rilevanti alterazioni dell'assetto territoriale e ambientale, ovvero linee funiviarie di cui alla lettera a), comma 2 e lettera d), comma 3 dell'art. 13.

6. Fino all'approvazione del piano neve possono essere realizzati piste e impianti in conformità con gli strumenti urbanistici e la programmazione regionale vigente.

## Art. 3.

*Criteri di compatibilità territoriale*

1. Le aree interessate dagli impianti e piste debbono essere idonee sotto l'aspetto idrogeologico e geotecnico e non essere interessate da fenomeni franosi e valanghivi.

## Art. 4.

*Aree sciistiche attrezzate e sistemi sciistici*

1. Le aree sciistiche attrezzate sono costituite da un insieme continuo e omogeneo di piste e impianti, tra loro integrati, tali da costituire un circuito interamente percorribile in salita con impianti e discesa con gli sci.

2. I sistemi sciistici comprendono una pluralità di aree sciistiche attrezzate collegate mediante impianti o piste.

## Art. 5.

*Interdipendenze tra impianti e piste*

1. Nell'istruttoria per l'approvazione dei progetti di impianti e piste sono valutate l'interdipendenza e la compatibilità tra le portate degli impianti e delle piste sia esistenti che da realizzare.

2. In caso di incompatibilità tra le portate, la Giunta regionale può negare l'approvazione dei progetti ovvero imporre specifiche misure atte a favorire l'eliminazione dell'incompatibilità o dell'interdipendenza.

## Art. 6.

*Funzioni amministrative delegate*

1. Sono delegate ai sindaci le funzioni amministrative riguardanti i provvedimenti urgenti di chiusura temporanea degli impianti e delle piste ricadenti, anche parzialmente, nelle circoscrizioni di rispettiva competenza, in presenza di situazioni ambientali o climatiche comportanti immediato pericolo.

## TITOLO II

## GLI IMPIANTI E IL PROCEDIMENTO CONCESSIONARIO

## CAPO I

## L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEGLI IMPIANTI

## Art. 7.

*Presentazione dei progetti*

1. L'esecuzione delle opere per la costruzione degli impianti è subordinata alla preventiva approvazione regionale dei relativi progetti riguardanti anche le infrastrutture accessorie e complementari.

2. I soggetti interessati, ai fini di quanto previsto al comma 1, trasmettono al Presidente della Giunta regionale formale domanda corredata da n.3 copie del progetto di fattibilità degli impianti, elaborato in conformità alle disposizioni di cui al comma 3, nonché dalla seguente documentazione:

a) estratto degli strumenti urbanistici generali vigenti con la previsione del tracciato di massima della linea;

b) dichiarazione del sindaco del comune interessato circa la compatibilità dell'impianto con lo strumento urbanistico e in merito alla concessione edilizia eventualmente rilasciata e alle relative condizioni;

c) dichiarazione del sindaco del comune interessato dall'impianto circa l'esistenza o l'inesistenza di vincoli e di usi civici sulla zona;

d) dichiarazione del Dipartimento per le foreste e l'economia montana, Centro sperimentale delle valanghe e difesa idrogeologica di Arabba relativa alla situazione valanghiva e agli eventuali interventi di difesa.

3. Il progetto di fattibilità, redatto dai tecnici abilitati nelle materie di rispettiva competenza, è costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione indicante la denominazione dell'impianto, le caratteristiche generali, le tecniche costruttive e di esercizio e il programma temporale per la realizzazione delle opere;

b) relazione sulla situazione ricettiva della zona;

c) relazione geologica e geotecnica concernente la struttura, le condizioni di giacitura e le caratteristiche dei terreni interessati;

d) relazione forestale che, in riferimento all'unità idrografica interessata, alle relative caratteristiche morfologiche e ai tipi vegetazionali, individui le eventuali misure e modalità atte a evitare, ridurre e, se del caso, compensare gli effetti negativi di ordine idrogeologico e forestale connessi con la realizzazione degli interventi;

e) corografia in scala 1:10.000 della zona interessata dall'impianto, con l'indicazione del tracciato dell'impianto medesimo, dei tracciati degli impianti o piste finitimi già esistenti e di tutte le infrastrutture accessorie.

f) descrizione degli eventuali attraversamenti o parallelismi con linee elettriche, telefoniche, strade, piste, fiumi o torrenti, canali, ferrovie, ecc. con l'indicazione delle eventuali opere da interporre fra questi e l'impianto, corredata dalla documentazione atta a rendere possibile un giudizio sulla regolarità degli stessi.

g) profilo longitudinale della linea con l'indicazione delle stazioni, dei sostegni delle funi, riportante l'esatto andamento del terreno oltre che sull'asse dell'impianto anche sotto le funi e con l'indicazione degli eventuali movimenti di terreno necessari al fine del rispetto dei franchi verticali e laterali;

h) disegni schematici delle stazioni, dei sostegni e delle infrastrutture complementari e accessorie;

i) relazioni di impatto ambientale relativamente agli impianti e alla ricomposizione dell'ambiente attraverso la individuazione di opportune misure di mitigazione;

l) tracciato dell'impianto riprodotto su mappa isoscaltare alla planimetria dello strumento urbanistico generale.

#### Art. 8.

##### Fase istruttoria

1. Il Dipartimento per la viabilità e i trasporti, a seguito della presentazione della documentazione di cui all'art. 7, provvede all'istruttoria della domanda di concerto con i dipartimenti interessati ad acquisire il parere della competente commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui all'art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42;

2. Il parere di cui al comma 1 è reso sulla base della contestuale valutazione degli aspetti trasportistici, idrogeologici, forestali, idraulici, urbanistici e ambientali coinvolti dai singoli progetti. Il parere della commissione sostituisce, a ogni effetto, qualsiasi altro parere di competenza regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'opera, compreso quello di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e quello di cui all'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11.

3. Il parere della commissione è comunicato al richiedente e ai comuni interessati entro 90 giorni dalla presentazione del progetto di fattibilità.

4. Il richiedente presenta alla Giunta regionale, entro 180 giorni dal ricevimento della comunicazione, n. 5 copie del progetto dell'impianto nonché una dichiarazione attestante la conformità del medesimo al relativo progetto di fattibilità e l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni contenute nel parere della commissione consultiva.

5. Il dipartimento per la viabilità e i trasporti provvede a trasmettere n. 3 copie del progetto di cui al comma 4, ai competenti uffici del Ministero dei trasporti - Direzione generale della Mctc - per l'acquisizione del nulla-osta della sicurezza di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

6. Il richiedente inoltre, ai fini dell'approvazione del progetto dell'impianto, presenta al dipartimento la seguente ulteriore documentazione:

a) riproduzione su mappa catastale dell'impianto e delle eventuali infrastrutture accessorie;

b) piano particellare dei mappali catastali interessati dall'impianto;

c) eventuali nulla-osta rilasciati dai competenti organi per i vincoli esistenti, di cui alla lettera c), comma 2, art. 7.

#### Art. 9.

##### Fase dell'approvazione

1. Conclusa la fase istruttoria, la Giunta regionale approva il progetto dell'impianto.

2. L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione implicita di pubblica utilità nonché di indifferibilità e urgenza dell'opera.

3. L'approvazione del progetto sostituisce a ogni effetto qualsiasi altra autorizzazione, nulla-osta o approvazione di competenza regionale prevista dalle norme vigenti.

#### Art. 10.

##### Realizzazione degli impianti

1. L'approvazione del progetto e il successivo rilascio della concessione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto da parte dell'ente competente, autorizzano il soggetto titolare a iniziare i lavori di costruzione.

2. I lavori di costruzione devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un tecnico abilitato, iscritto all'albo professionale.

3. Il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori sono preventivamente comunicati al Dipartimento per la viabilità e i trasporti e ai competenti uffici del Ministero dei trasporti aventi la vigilanza ai fini della sicurezza, i quali possono disporre controlli e verifiche atti ad accertare la corrispondenza della costruzione alle norme di legge e al progetto approvato.

#### Art. 11.

##### Verifiche e prove funzionali

1. Ultimata la costruzione dell'impianto, il concessionario inoltra ai competenti uffici del Ministero dei trasporti, al Dipartimento per la viabilità e i trasporti e per conoscenza all'ente concedente la domanda per l'effettuazione delle verifiche e prove funzionali.

2. Le verifiche e le prove funzionali sono eseguite sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

3. All'espletamento delle operazioni di cui al comma 2 partecipano tecnici del Dipartimento per la viabilità e i trasporti per quanto di loro competenza.

#### Art. 12.

##### Collaudo

1. Gli impianti realizzati con contributi regionali sono soggetti, senza limite di spesa, a collaudo secondo quanto stabilito, dall'art. 102 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e successive modificazioni.

2. La commissione di collaudo, nominata dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, è composta da un tecnico abilitato e da un funzionario amministrativo esperti nel settore funiviario.

3. Le operazioni di collaudo possono avere inizio anche durante il corso dei lavori; devono in ogni caso, essere completate entro un anno dall'apertura dell'impianto all'esercizio.

4. La commissione redige il processo verbale di visita, la relazione di collaudo e il certificato di collaudo. Il certificato di collaudo deve contenere, oltre a eventuali prescrizioni cui il concessionario deve ottemperare, anche l'accertamento dei dati parametrici dell'impianto e il confronto con quelli indicati in progetto. Deve infine definire, in apposita relazione tutti i termini economico-contabili necessari ai fini della quantificazione dell'importo definitivo del contributo regionale.

#### CAPO II

##### IL PROCEDIMENTO CONCESSORIO

#### Art. 13.

##### Definizione e classificazione delle linee funiviarie

1. Sono linee funiviarie quelle costituite da uno o più impianti, eventualmente collegati in successione, in servizio pubblico, per il trasporto di persone, di cose o misto.

2. Le linee funiviarie si distinguono in tre categorie:

a) la prima categoria comprende le linee che costituiscono in preminenza, da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi;

b) la seconda categoria comprende le linee realizzate mediante impianti funiviari aerei o funicolari terrestri;

c) la terza categoria comprende le linee non rientranti nelle categorie precedenti.

3. Gli impianti singoli sono classificati in base alle finalità e alle caratteristiche seguenti:

a) impianti di arroccamento, che consentono di raggiungere l'area sciabile o la stazione sciistica superando zone inadatte alla pratica dello sci;

b) impianti di collegamento, che consentono il collegamento tra aree sciistiche attrezzate superando zone inadatte o non destinate alla pratica dello sci;

c) impianti di ricircolo, che consentono allo sciatore di superare ripetutamente il dislivello necessario a raggiungere la partenza di una pista di discesa;

d) impianti a funzione mista, che assommano due o più delle funzioni elencate ai punti precedenti, o non connessi alla pratica dello sci.

#### Art. 14.

##### *Concessione delle linee funiviarie*

1. La costruzione e l'esercizio di linee funiviarie e le varianti costruttive non configuranti mero adeguamento tecnico ai fini della sicurezza, sono subordinati al rilascio della concessione della relativa linea da parte della Regione o degli altri competenti.

2. Sono competenti al rilascio della concessione alla costruzione e all'esercizio della linea;

a) il comune qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio comunale;

b) la provincia qualora la linea si svolga fra i comuni facenti parte della medesima provincia;

c) la Regione qualora la linea si estenda sul territorio di più province del Veneto, o interessi, ma in misura minore, un territorio di Regioni limitate. In quest'ultimo caso si osservano le modalità di cui all'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616. La Regione è altresì competente per le linee trasferite dallo Stato.

3. Per le linee funiviarie che si svolgono parzialmente nell'ambito territoriale delle Province di Trento o di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527.

#### Art. 15.

##### *Rilascio della concessione*

1. Per ottenere il rilascio della concessione il richiedente presenta all'ente concedente di cui all'art. 14 apposita domanda contenente esplicito riferimento all'approvazione dei progetti dei relativi impianti.

2. Verificata la regolarità della domanda l'ente concedente rilascia, dove ricorrano tutti i presupposti, la concessione per la costruzione e per l'esercizio.

3. Il provvedimento di concessione:

a) classifica il tipo di impianto, inserendo il medesimo in una delle categorie di cui all'art. 13;

b) fissa i termini di ultimazione dei lavori di costruzione dell'impianto;

c) stabilisce ogni altro obbligo cui è tenuto il concessionario.

4. La durata massima della concessione per ogni tipo di impianto è stabilita in conformità a quelle previste dal punto 3 delle norme regolamentari approvate con decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23.

#### Art. 16.

##### *Linee concorrenti*

1. Le concessioni di linee, che si dipartono dai terminali di altre linee, già concesse o dalle vicinanze di questi, sono assentite, a parità di soluzioni proposte, al titolare delle linee già concesse.

2. Le concessioni di linee, che risultano parallele o interscanti o comunque interferenti con altre linee già concesse, sono assentite, a parità di soluzioni proposte, al titolare delle linee già concesse.

3. Sono interferenti le linee che realizzano una qualsiasi forma di importante e diretta integrazione di esercizio o che presentano sostanziale analogia di finalità di trasporto e medesime fonti di traffico.

4. Più domande di concessione che si riferiscono a linee limitate o interferenti fra di loro o con altre linee già concesse, sono considerate potenzialmente concorrenti e esaminate comparativamente e contemporaneamente, qualora presentate in periodo antecedente alla deliberazione di concessione.

5. Le domande di cui ai comma precedenti, anche nel caso di domanda unica sono trasmesse in copia, a cura dell'ente concedente, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ai concessionari delle linee interessate e agli altri richiedenti.

6. Gli atti allegati alle domande restano a disposizione degli interessati presso gli uffici dell'ente concedente per la durata di 30 giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 5, durante i quali possono essere presentate osservazioni, proposte o motivate opposizioni.

7. L'ente concedente, a conclusione dell'istruttoria, decide in merito alle richieste, pronunciandosi anche sulle eventuali osservazioni e opposizioni.

#### Art. 17.

##### *Obblighi del concessionario*

1. Nel provvedimento di concessione sono specificati gli obblighi che gravano sul soggetto concessionario. In particolare deve essere previsto:

a) il trasporto gratuito della posta nei periodi e orari di esercizio, su richiesta dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

b) il trasporto di cose secondo le caratteristiche tecniche dell'impianto;

c) il trasporto gratuito di personale della Regione e di altri enti nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza;

d) il trasporto gratuito di persone incaricate di operazioni di soccorso;

2. L'ente concedente può altresì stabilire, con specifico provvedimento motivato, obblighi ulteriori e temporanei gravanti sul concessionario qualora ricorrano situazioni di emergenza.

#### Art. 18.

##### *Diniego della concessione*

1. Nell'ipotesi di irrivalenza o di incompletezza della domanda, l'ente concedente nega con provvedimento motivato la concessione richiesta.

2. L'ente concedente può altresì, pur in presenza dei requisiti di cui all'art. 15, negare con provvedimento motivato la concessione ove la realizzazione dell'impianto contrasti con sopravvenute gravi e motivate ragioni di pubblico interesse.

#### Art. 19.

##### *Modifica della concessione*

1. La concessione è modificata con l'osservanza della procedura seguita per il suo rilascio ove il concessionario proponga varianti costruttive non configuranti meri adeguamenti tecnici dell'impianto. È da considerarsi variante costruttiva qualsiasi modifica apportata all'impianto non consistente in semplice sostituzione di singoli elementi ma finalizzata a ottenere variazioni delle caratteristiche costruttive dell'impianto stesso o delle sue prestazioni.

#### Art. 20.

##### *Sospensione e decadenza della concessione*

1. In caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti dalla concessione o da norme di legge, l'ente concedente può sospendere con provvedimento motivato la concessione.

2. Dopo almeno due violazioni agli obblighi di concessione, l'ente concedente può pronunciare in via definitiva la decadenza della concessione.

3. L'ente concedente pronuncia inoltre la decadenza della concessione allorché il soggetto concessionario si estingua per qualsiasi motivo, ovvero interrompa per due anni l'esercizio, salvo i motivi di forza maggiore.

4. La decadenza della concessione non dà titolo ad alcun indennizzo a favore del concessionario o dei suoi aventi causa.

#### Art. 21.

##### *Trasferimento della concessione*

1. L'ente concedente, se lo ritiene compatibile con l'interesse generale e con le finalità della concessione, può disporre su richiesta degli interessati e subordinatamente all'assunzione di tutti gli obblighi dell'originario concessionario, da parte del nuovo richiedente, il trasferimento della concessione ad altro soggetto.

2. Al tal fine gli interessati presentano richiesta di trasferimento della concessione, corredandola di copia, sottoscritta dalle parti, del documento concernente il trasferimento per atto tra i vivi.

3. Fino all'assunzione del provvedimento di cui al comma 1 da parte dell'ente concedente, il precedente titolare rimane vincolato nei confronti dell'ente concedente per tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

4. Nel caso di morte del concessionario, l'avente o gli aventi causa, congiuntamente, possono chiedere il trasferimento della concessione inoltrando richiesta entro sei mesi dalla data del decesso.

5. Per un periodo massimo di sei mesi dalla morte del concessionario, l'avente o gli aventi causa congiuntamente possono comunque continuare l'esercizio della linea qualora presentino all'ente concedente una dichiarazione con la quale assumono integralmente gli obblighi derivanti dalla concessione.

6. La domanda di cui al comma 4 e la dichiarazione di cui al comma 5 debbono essere corredate da copia autentica del testamento o da atto notorio di individuazione degli eredi.

7. Trascorso il termine di sei mesi dalla morte del concessionario, senza che sia pervenuta richiesta di trasferimento della concessione, l'ente concedente pronuncia la decadenza della stessa.

#### Art. 22.

##### *Rinnovo della concessione*

1. Alla scadenza della concessione, il concessionario ha titolo preferenziale per il rinnovo della stessa.

2. A tale scopo, entro sei mesi anteriori alla scadenza della concessione, il concessionario può proporre all'ente concedente domanda di rinnovo.

3. Il concessionario può contestualmente proporre modifiche alle caratteristiche dell'impianto, in tal caso si applica la procedura prevista dall'art. 19.

4. L'ente concedente dispone il rinnovo della concessione determina, in relazione a quanto stabilito dal comma 3 l'eventuale riclassificazione dell'impianto; fissa la nuova durata della medesima e il termine per l'esecuzione delle eventuali nuove opere.

5. Ottenuto il rinnovo della concessione, il concessionario presenta il progetto esecutivo delle eventuali modifiche proposte o prescritte. Per la realizzazione delle modifiche si osserva la procedura contemplata dagli articoli 9, 10, 11.

#### Art. 23.

##### *Nuova concessione nei casi di decadenza*

1. Nel caso di decadenza della concessione non può essere rilasciata una nuova concessione, per lo stesso impianto, al precedente titolare.

#### Art. 24.

##### *Restituzione in pristino dei luoghi*

1. Nel caso di estinzione della concessione a qualsiasi titolo, il concessionario è obbligato alla restituzione in pristino parziale o totale del terreno su cui insistono le opere dell'impianto, nonché alla demolizione di costruzioni fuori terra e all'asporto del materiale di risulta. A tal fine l'ente concedente comunica all'interessato il termine entro il quale il ripristino, la demolizione e l'asporto devono essere effettuati, preavvertendo che in caso di inadempimento provvederà in sostituzione a spese del contravvettore.

2. Decorso invano il termine fissato l'ente concedente provvede all'esecuzione dei lavori e successivamente ingiunge al soggetto interessato il rimborso delle spese sostenute secondo le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### Art. 25.

##### *Costituzione coattiva di servitù*

1. Quando il richiedente non abbia la disponibilità dei terreni interessanti all'impianto, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere approvate comporta la potestà di chiedere la costituzione coattiva della servitù previo pagamento dell'indennità.

2. La costituzione coattiva della servitù è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, che contestualmente determina l'ammontare dell'indennità.

3. La determinazione dell'indennità è regolata a norma delle vigenti leggi in materia. L'indennità è corrisposta mediante canoni annui con sistemi di aggiornamento automatico o mediante la loro capitalizzazione in unica soluzione. In ogni caso, essa deve tener conto di un duplice parametro: della diminuzione del valore del bene, duratura o transitoria, anche in rapporto alla sua destinazione e del compenso dovuto per l'uso del bene altrui.

#### Art. 26.

##### *Servitù di linea*

1. La servitù di linea comporta le seguenti facoltà riconosciute al concessionario dell'impianto:

a) eseguire le opere di scavo e sbiancamento, livellamento e bonifica, la realizzazione di spazi a uso dell'impianto realizzare, linee e condutture interrate necessarie all'impianto, di disboscamento, taglio di alberi e rami necessari per l'esercizio di linea in conformità al progetto approvato;

b) realizzare sentieri e accessi necessari per la sicurezza dell'impianto, opere di difesa, costruzione delle stazioni di partenza e arrivo e dei sostegni di linea;

c) usare il terreno e i relativi accessi per le operazioni di apprestamento e manutenzione della linea, impedendo ogni attività pregiudizievole all'esercizio e sicurezza della stessa.

2. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più oneroso, del pari il titolare della servitù non può fare alcuna cosa che la aggravi.

La durata della servitù è la stessa della concessione cui si riferisce.

### TITOLO III

#### L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

#### Art. 27.

##### *Autorizzazione all'esercizio*

1. Gli impianti possono essere aperti al pubblico esercizio solo previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale.

2. Il provvedimento di apertura al pubblico esercizio è subordinato al rilascio del nulla-osta tecnico da parte dei competenti uffici del Ministero dei trasporti e all'esistenza del provvedimento di concessione di cui agli articoli 14 e 15.

#### Art. 28.

##### *Modalità di esercizio degli impianti*

1. L'esercizio dell'impianto si svolge nel rispetto delle vigenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico mediante impianti fissi e in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella concessione, nel regolamento d'esercizio nonché alle altre disposizioni eventualmente impartite dal Dipartimento per la viabilità e i trasporti e dai competenti uffici centrali o periferici del Ministro dei trasporti.

2. A ogni impianto è preposto un direttore o un responsabile dell'esercizio ed eventualmente un assistente tecnico, nonché l'organico del personale necessario regolarmente abilitato. I nominativi del direttore o del responsabile e dell'eventuale assistente tecnico nonché del personale di linea e di stazione, unitamente al regolamento d'esercizio, sono trasmessi al Dipartimento per la viabilità e i trasporti competente per l'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 90 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

#### Art. 29.

##### *Gestione degli impianti funiviari e criteri tariffari*

1. In riferimento alla funzione di servizio pubblico di trasporto svolta dagli impianti funiviari il Consiglio regionale determina i criteri di massima per ogni categoria di impianto, ai quali concessionari debbono attenersi nella fissazione delle tariffe.

2. I concessionari comunicano all'ente concedente e alla Regione, Giunta regionale, i programmi di esercizio annuale o stagionale, gli orari, le tariffe applicate e le proposte di modifica. È obbligo dei concessionari comunicare altresì l'organico del personale di stazione e di linea, abilitato a norma di legge. Tali comunicazioni si effettuano entro il 31 ottobre ed entro il 31 maggio di ciascun anno rispettivamente per le stagioni invernali ed estive. In caso di esercizio annuale, le comunicazioni si effettuano entro il 31 ottobre di ogni anno, a valere per il periodo 1° dicembre 30 novembre successivo.

3. Per quanto attiene al programma di esercizio, gli orari e le tariffe i concessionari devono attenersi alle direttive emanate dalla Giunta regionale.

4. Il personale di linea e di stazione o che comunque abbia relazione con il pubblico deve essere vestito in modo da essere facilmente riconoscibile anche mediante apposito contrassegno distintivo: esso è tenuto a svolgere il proprio compito con piena correttezza e disponibilità nei confronti dell'utenza.

#### Art. 30.

##### *Regolarità degli esercizi*

1. I concessionari, i direttori o responsabili di esercizio e il personale, ciascuno secondo i rispettivi compiti, assicurano il regolare svolgimento dei servizi nonché l'adozione di tutte le misure e cautele atte a evitare danni agli utenti.

2. Durante il periodo di esercizio i concessionari possono sospendere il servizio degli impianti per cause di forza maggiore o per cause tecniche che incidono sulla sicurezza, dandone immediata comunicazione all'ente concedente e al Dipartimento per la viabilità e i trasporti. La sospensione del servizio per altre cause è autorizzata dal Presidente della Giunta regionale.

3. È obbligo dei concessionari esporre in modo ben visibile al pubblico le tariffe, gli orari, le disposizioni relative ai viaggiatori contenute nel regolamento d'esercizio, nonché tenere in evidenza un registro per i reclami.

4. I direttori o responsabili di esercizio provvedono alla tenuta dei registri prescritti dalle vigenti norme tecniche da esibire al personale incaricato della vigilanza.

#### Art. 31.

##### *Assicurazioni*

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio è subordinata al possesso di copertura assicurativa atta a garantire il risarcimento di ogni infortunio o danno comunque connesso all'esercizio dell'impianto medesimo.

2. La Giunta regionale, con disposizioni esecutive di attuazione, stabilisce le caratteristiche della garanzia assicurativa e i massimali della stessa, a seconda dei tipi di impianto e delle caratteristiche tecniche dei medesimi.

3. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative alla copertura assicurativa, il Presidente della Giunta regionale dispone la sospensione immediata dell'esercizio.

#### Art. 32.

##### *Tasse di concessione*

1. Il concessionario è tenuto al pagamento della tassa di concessione, di rilascio e annuale, nonché del contributo di sorveglianza nei modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi in materia.

#### Art. 33.

##### *Statistica e registro degli impianti*

1. I titolari degli impianti comunicano periodicamente al Dipartimento per la viabilità e i trasporti dati statistici relativi agli impianti stessi. La Giunta regionale, con disposizioni esecutive di attuazione, può stabilire modalità per il controllo d'ufficio del numero dei passaggi, nonché per la rilevazione di tutti gli altri atti interessanti l'esercizio.

2. Presso il Dipartimento per la viabilità e i trasporti è istituito il registro degli impianti esistenti nel territorio regionale.

3. Per ogni singolo impianto il registro riporta l'intestatario, la funzione e la relativa classificazione, le condizioni di concessione, nonché le eventuali modifiche o cancellazioni.

4. Il registro degli impianti è posto a disposizione del pubblico e, a richiesta, sono rilasciate copie delle iscrizioni, modifiche o cancellazioni.

#### TITOLO IV

#### LE PISTE E IL PROCEDIMENTO CONCESSORIO

##### Capo I

##### LE PISTE

##### Art. 34.

##### *Definizione delle piste e loro utilizzazione*

1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste le superficie di terreno appositamente predisposte e abitualmente organizzate e adibite all'esclusiva circolazione e uso pubblico degli sciatori.

2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali e tecniche le piste sono suddivise in piste da discesa e piste da fondo.

3. Le piste, di cui al comma 2, possono essere adibite anche a gare agonistiche a norma delle vigenti disposizioni della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) nonché della Federazione internazionale sci (F.I.S.) e, in tal caso, restano chiuse al pubblico per la durata della gara e, eventualmente, dei relativi allenamenti preparatori.

4. Sulle piste è vietato l'uso di slitte o similari a motore e non, esclusi i mezzi di soccorso e di servizio.

##### Art. 35.

##### *Requisiti tecnici delle piste da discesa*

1. Le piste da discesa presentano i seguenti requisiti tecnici:

a) sono tracciate in zone idrogeologicamente idonee non soggette, secondo ragionevoli previsioni, al pericolo di valanghe durante il periodo di esercizio;

b) sono di larghezza non inferiore a metri 20 e presentano un franco verticale libero non inferiori a metri 3,50 salvo i casi particolari quali sottopassi o altro con deroga motivata dell'autorità concedente. In considerazione delle funzioni peculiari della pista, qualora la sua pendenza non superi il 7%, possono essere ammesse larghezze inferiori a metri 20 e comunque non inferiori a metri 4 e franchi inferiori a metri 3,50 dove le piste non presentano alcun grave pericolo. Peraltro, nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario possono essere imposte anche larghezze superiori od appositi ripari. Per tracciati di trasferimento (skiweg) con pendenza minore del 5% è ammessa una larghezza fino a metri 2;

c) hanno tracciato privo di ostacoli tali da costituire, durante il periodo di normale innevamento e di apertura delle piste, una situazione di pericolo;

d) non hanno attraversamenti o interferenze con percorsi di sci alpinismo e di sci escursionismo, con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie e altri mezzi di risalita a livello;

e) se le piste su ponti o sono fiancheggiate da scosciamenti pericolosi, devono essere posti in essere elementi di protezione per l'altezza minima di metri 1,20, misurati sopra il livello di normale innevamento, idonei a impedire la caduta degli sciatori fuori della pista.

2. Qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada carrozzabile, questo potrà essere consentito, caso per caso, subordinatamente all'adozione di misure atte a costringere gli sciatori ad arrestarsi prima di impegnare l'attraversamento.

3. La confluenza di due piste da discesa, e particolarmente se esse presentano classifiche di difficoltà diversa, deve avvenire in settori di massima ampiezza delle piste e con grande visibilità.

## Art. 36.

*Requisiti tecnici delle piste da fondo*

1. Le piste da fondo hanno i seguenti requisiti tecnici:

a) sono tracciate in zone non soggette, secondo ragionevoli previsioni, al pericolo di valanghe;

b) hanno il tracciato privo di ostacoli tali da costituire, durante il periodo di normale innevamento e apertura delle piste, una situazione di pericolo;

c) lungo tutto il tracciato delle piste è assicurata, in condizioni normali, una sagoma, libera da ostacoli, da rilevare perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato aventi le seguenti caratteristiche:

una larghezza minima tale che per ciascun senso di marcia, di norma, risulti agevole al transito contemporaneo di due sciatori, anche con passo pattinato, ivi considerato lo spazio per il regolare appoggio dei bastoncini; larghezze inferiori possono essere ammesse solo per singoli tratti, normalmente in piano e opportunamente segnalati;

la larghezza deve essere maggiore di quella minima suaccennata nei tratti in cui il tracciato è in pendenza e deve essere tanto elevata quanto più forte è la pendenza;

l'altezza minima della sagoma libera, anche con riferimento ai rami degli alberi, deve essere almeno tale da consentire, in condizioni normali di innevamento, l'agevole passaggio degli sciatori in posizione eretta;

d) se le piste passano su ponti o sono fiancheggiate da scoscendimenti pericolosi, devono essere posti in essere elementi di protezione per l'altezza minima di metri 1,20, misurati sopra il livello di normale innevamento, idonei a impedire la caduta degli sciatori fuori della pista;

e) non devono sussistere attraversamenti o interferenze con percorsi di sci alpinismo, di sci escursionismo e di surf alpino, a livello con sciovie, con piste da discesa o con strade carrozzabili, aperte al traffico invernale;

f) qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada, questo può essere ammesso, caso per caso, subordinatamente all'adozione di misure di segnalazione idonee anche a costringere gli sciatori ad arrestarsi prima di impegnare l'attraversamento;

g) la pendenza trasversale della pista innevata e rilevata perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato è di norma sostanzialmente orizzontale. Possono essere ammesse pendenze non superiori all'11% per brevi tratti e in numero limitato.

## Art. 37.

*Classificazione tecnica delle piste da discesa*

1. Le piste da discesa si articolano nelle seguenti categorie:

a) camposcuola: consiste in un'area in lieve pendio di norma recintata e gestita da una scuola di sci, priva di pericoli e ostacoli, idonea alla circolazione di sciatori principianti, che termina su terreno tale da consentire facile arresto;

b) piste facilissime: caratterizzate da percorsi di lunghezza, dislivello e pendenza limitati;

c) piste facili: caratterizzate da percorsi di pendenza moderata senza notevoli variazioni di difficoltà;

d) piste di media difficoltà: caratterizzate da percorsi di pendenza e dislivelli vari;

e) piste difficili: caratterizzate da percorsi di rilevante a varia pendenza e un tracciato richiedente negli sciatori elevate attitudini e capacità.

## Art. 38.

*Classificazione tecnica delle piste da fondo*

1. Le piste da fondo si articolano nelle seguenti categorie:

a) piste facili: caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al 5% e senza apprezzabili difficoltà e di lunghezza limitata e comunque inferiore a 4 Km;

b) piste di media difficoltà: caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al 15%;

c) piste difficili: caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale può superare anche il 15% e che richiedono negli sciatori elevate attitudini e capacità.

## Art. 39.

*Classificazione giuridica delle piste*

1. A seconda del rispettivo regime giuridico, le piste, di cui all'art. 34, si ripartono in:

a) piste asservite agli impianti di risalita;

b) piste non asservite agli impianti di risalita;

c) piste da fondo.

2. Le piste da discesa sono asservite a un impianto di risalita quando oltre che esserne strettamente complementari, sono intestate allo stesso concessionario oppure, se intestate a concessionario diverso, sussiste un accordo fra concessionari per l'uso della pista. Le piste dei campi scuola possono essere asservite agli impianti della scuola stessi.

## Capo II

## IL PROCEDIMENTO CONCESSORIO

## Art. 40.

*Richiesta di concessione*

1. Hanno titolo a presentare la richiesta per la concessione delle piste, di cui all'art. 34:

a) per le piste di cui alla lettera a) dell'art. 39, il concessionario dell'impianto di risalita o soggetto diverso ove sussista un accordo per l'uso della pista;

b) per le piste di cui alle lettere b) e c) dell'art. 39, in ordine di priorità:

1) il richiedente che dimostri la disponibilità della parte prevalente del tracciato misurato sull'asse della pista;

2) gli enti pubblici locali interessati allo sviluppo del territorio;

3) il titolare da infrastrutture turistiche diverse dagli impianti di risalita;

4) ogni altro imprenditore pubblico o privato.

2. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il richiedente in ordine successivo di priorità, deve far affiggere per 30 giorni all'albo pretorio del comune e della comunità montana interessata la comunicazione della richiesta presentata con l'indicazione del tracciato e dei terreni interessati alla pista.

## Art. 41.

*Procedimento concessorio*

1. La concessione è subordinata alla approvazione del relativo progetto da parte della Giunta regionale, previo pagamento della commissione consultiva, prevista dall'art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

2. L'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e l'automatica iscrizione della pista nel registro delle piste, di cui all'art. 57.

3. L'approvazione del progetto sostituisce a ogni effetto qualsiasi altra autorizzazione, nulla osta o approvazione di competenza regionale prevista dalle norme vigenti. Resta salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

#### Art. 42.

##### *Istruttoria della domanda*

1. Per conseguire l'approvazione e l'iscrizione di una pista ai sensi dell'art. 41 l'interessato presenta domanda al Presidente della Giunta regionale corredata dalla seguente documentazione in tre copie:

a) progetto, a firma di un tecnico abilitato ai sensi di legge, controfirmato dal richiedente, così costituito:

1) relazione illustrativa sulle finalità della pista in rapporto alle necessità turistiche e allo sviluppo degli sports invernali nella zona interessata e in relazione alle infrastrutture esistenti o programmate, coordinate o complementari;

2) carta topografica della zona interessata in scala 1:10.000 dove è riportato il tracciato della pista in relazione alle altre piste eventualmente interferenti o parallele o collegate, esistenti o in programma, così come agli impianti di risalita o altre infrastrutture egualmente esistenti o in programma;

3) profilo altimetrico in opportuna scala con l'indicazione delle pendenze trasversali e conseguenti eventuali riporti o sbancamenti;

4) descrizione e schemi di eventuali opere necessarie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, nonché alla ricomposizione ambientale;

5) descrizione e schemi di eventuali dispositivi per la produzione della neve;

6) giustificazioni dimensionali della pista in relazione alla portata e in rapporto alle necessità e alle infrastrutture di cui la pista è complementare;

7) relazione geologica e climatico-nuvologica dell'area interessata;

8) mappa catastale nella quale sia rappresentato il tracciato della pista e le particelle di terreno attraversate, con l'indicazione di quelle di disponibilità;

9) proposta motivata sulla classificazione della pista;

b) dichiarazione del sindaco del comune interessato circa la compatibilità della pista con lo strumento urbanistico e in merito alla concessione e/o autorizzazione edilizia eventualmente rilasciata e alle eventuali condizioni;

c) dichiarazione del sindaco del comune interessato dalla pista circa l'esistenza o l'inesistenza di vincoli e di usi civici sulla zona;

d) dichiarazione del Dipartimento per le foreste e l'economia montana, Centro sperimentale delle valanghe e difesa idrogeologica di Arabba relativa alla situazione valanghiva e agli eventuali interventi di difesa.

2. Le varianti del percorso, incidenti sostanzialmente sul tracciato c/o sui requisiti tecnici delle piste, sono approvate col procedimento originario.

#### Art. 43.

##### *Parere della commissione consultiva*

1. Per l'emanazione del parere di cui al comma 1 dell'art. 41, la commissione consultiva di cui all'art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, è integrata da un esperto di piste nominato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e scelto fra una terna di nomi proposti dalla Federazione italiana sport invernali, il quale dura in carica cinque anni.

2. Ai lavori della commissione possono partecipare, con voto consultivo, i sindaci dei comuni interessati e il presidente della comunità montana aventi giurisdizione per territorio.

3. Il parere, di cui al comma 1, dell'art. 41, ha per oggetto:

a) la compatibilità del progetto con la destinazione urbanistica della zona e con la tutela ambientale;

b) l'idoneità tecnica della pista in rapporto alla sua funzione e alla classificazione proposta;

c) la compatibilità della pista con le esigenze idrogeologiche e forestali delle aree interessate;

d) le condizioni, anche in ordine alla manutenzione, a cui eventualmente subordinare l'approvazione;

4. Il parere della commissione sostituisce, a ogni effetto qualsiasi altro parere di competenza regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'opera, compreso il parere di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e quello di cui all'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11.

#### Art. 44.

##### *Dichiarazione d'urgenza e costituzione coattiva di servitù*

1. Quando l'interessato che ha titolo a presentare la richiesta ai sensi dell'art. 40, comma 1, non abbia la disponibilità dei terreni della pista, la dichiarazione di pubblica utilità del progetto comporta la potestà di chiedere la dichiarazione d'urgenza e indifferibilità delle opere approvate e/o la costituzione coattiva, previo pagamento dell'indennità di una servitù di pista.

2. Dichiarazione d'urgenza e indifferibilità delle opere è concessa previo parere del sindaco del comune e del presidente della comunità montana interessati; la costituzione coattiva della servitù di pista è concessa, anche contestualmente, previo pagamento della prevista indennità. I provvedimenti sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. La determinazione dell'indennità, di cui al comma 2, è regolata a norma delle vigenti leggi in materia. L'indennità è corrisposta mediante canoni con sistemi d'aggiornamento automatico o mediante la loro capitalizzazione in unica soluzione. In ogni caso, essa dovrà tener conto di un duplice parametro: della diminuzione del valore del bene, duratura e/o transitoria, anche in rapporto alla sua destinazione e del compenso dovuto per l'uso del bene altrui.

#### Art. 45.

##### *La servitù di pista*

1. La servitù di pista comporta le seguenti facoltà, riconosciute al concessionario della pista;

a) eseguire le opere di sbancamento, livellamento e bonificare, la realizzazione di spazi per l'accumulo della neve, l'installazione dell'uso di condutture per acqua, aria energia elettrica con relative stazioni di utilizzazione per la produzione di neve nonché quelle di disboscamento, taglio alberi e rami necessari per il migliore esercizio di pista, in conformità al progetto approvato e sotto la sorveglianza del competente Servizio forestale regionale;

b) apporre sui margini della pista gli opportuni cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;

c) usare del terreno per il passaggio degli sciatori e la manutenzione del manto durante il normale periodo di esercizio;

d) inibire a chiunque, nel corso dell'esercizio e durante i lavori di manutenzione, battitura e riassetto, l'accesso alla pista, impedendo, altresì, ogni altra attività comunque pregiudizievole al regolare accesso della pista;

e) eseguire le opere di manutenzione ordinaria anche fuori stagione (risemina, cura del fondo, eventuale fienagione).

2. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più oneroso del pari, il titolare di servitù non può fare alcuna cosa che la aggravi.

3. La durata della servitù è la stessa della concessione cui inerte.

4. Alla scadenza della concessione, la servitù, ai fini del suo rinnovo, è soggetta allo stesso regime previsto per la concessione dall'art. 56.

#### Capo III

##### CARATTERI DELLA CONCESSIONE

#### Art. 46.

##### *L'iscrizione*

1. L'iscrizione nel registro delle piste ai sensi dell'art. 41 equivale, a tutti gli effetti, al rilascio della concessione secondo le finalità la classificazione e le condizioni indicate nel registro stesso.

2. La concessione decorre dalla data di iscrizione.

3. Dell'avvenuta iscrizione è data comunicazione anche mediante il Bollettino ufficiale della Regione.

#### Art. 47.

##### *Contenuto della concessione*

1. Il concessionario di una pista è tenuto:

a) ad assicurare l'uso pubblico della pista e a provvedere alla sua chiusura in caso di pericolo o di non agibilità previa apposita segnalazione apposta all'inizio dell'impianto di risalita e all'inizio della pista. La pista non battuta si intende chiusa e non agibile;

b) a provvedere all'agibilità e alla manutenzione della pista in relazione alla possibilità date dalle condizioni meteorologiche e dall' innevamento;

c) ad assicurare un servizio di segnaletica secondo le modalità e per i fini indicati dall'art. 50;

d) ad assicurare la presenza costante del servizio di soccorso piste durante l'esercizio delle stesse.

2. In corrispondenza alle prestazioni assicurate, il concessionario ha facoltà di riscuotere una tariffa compensativa nei modi e nei limiti previsti dalla presente legge.

#### Art. 48.

##### *Manutenzione delle piste*

1. In armonia con quanto previsto nell'art. 47 il concessionario della pista è tenuto a sorvegliare affinché la medesima, durante il periodo di esercizio mantenga le caratteristiche prescritte nel registro delle piste.

2. In particolare, il concessionario ha l'obbligo di curare che la pista conservi i requisiti tecnici previsti e di provvedere durante il periodo di utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici e atmosferici, alla battitura della medesima.

3. Le piste non battute vanno segnalate.

4. Durante le operazioni di lavorazione meccanica le piste devono essere interdette al pubblico anche mediante l'apposizione di idonea segnaletica.

5. Durante il periodo di non esercizio la sistemazione dei terreni comunque interessati va fatta in modo da conservare la loro stabilità ed evitare il verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici e come pure possibile turbamento del regime delle acque.

6. Entro i limiti dell'area vegetazionale va assicurata la permanente copertura vegetativa e attraverso periodici controlli e interventi manutentori, va garantita la perfetta efficienza dei drenaggi per la captazione, deviazione, dispersione o razionale accompagnamento delle acque profonde e superficiali.

7. Quando vengono meno i requisiti tecnici per l'agibilità della pista, il concessionario provvede all'apposizione di opportuna segnaletica a chiusura della pista e, quando si tratti di fatti duraturi, a darne comunicazione al Dipartimento per la viabilità e i trasporti; analogamente dovrà provvedere per eventuali opere artificiali.

#### Art. 49.

##### *Soccorso sulle piste*

1. Per il soccorso da prestarsi in caso di incidenti agli utenti delle piste, i concessionari delle piste devono istituire un apposito servizio soccorso piste dotato delle necessarie attrezzature.

2. Al fine di garantire l'efficienza dei servizi di cui al comma 1, l'incarico del soccorso può essere affidato ad associazioni già operanti nel settore e che possono dimostrare una documentata attività specifica.

3. Tali associazioni incaricate del servizio devono risultare iscritte all'albo regionale delle associazioni ai sensi della legge regionale 8 novembre 1983, n. 55, per la specifica attività, devono inoltre annualmente organizzare corsi di formazione e aggiornamento per il personale volontario addetto al soccorso delle piste.

4. Lo sciatore infortunato è tenuto al rimborso delle spese vive sopportate per soccorrerlo.

#### Art. 50.

##### *Caratteri della segnaletica*

1. Le piste devono essere dotate di segnaletica, conforme alle Norme italiane unificate (U.N.I.), che viene rappresentata in calce alla presente legge, nonché di materiali di prevenzione e protezione per la sicurezza dello sciatore.

#### Art. 51.

##### *Le tariffe*

1. I criteri per la determinazione delle tariffe, di cui al comma 2 dell'art. 47, sono approvati dal Consiglio regionale.

2. Quando trattasi di piste, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 39, non è dovuta alcuna tariffa in forma espressa.

3. Quando trattasi di piste di cui alla lettera c) dell'art. 39, la tariffa è riscossa in forma espressa.

4. È fatto divieto a chi non sia concessionario, ai sensi della presente legge il prelievo a qualsiasi titolo di una tariffa, sia espressa sia ricompresa, nel prezzo del biglietto dell'impianto di risalita.

#### Art. 52.

##### *Durata della concessione*

1. La concessione di una pista ha la stessa durata della concessione dell'impianto di risalita nei casi di cui alla lettera a) dell'art. 39; nei casi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 39, di norma ha durata decennale.

#### Art. 53.

##### *Sospensione*

1. L'esercizio della pista può essere sospeso ai fini cautelari nei seguenti casi:

a) quando si profilino situazioni contigibili e urgenti di pericolo e/o danno;

b) quando sia necessario procedere ad accertamenti in vista dell'adozione di un provvedimento finale di decadenza, di revoca o di modifica totale o parziale del progetto.

2. La sospensione opera finché permangono le cause di pericolo e/o danno.

3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il provvedimento finale di revoca o decadenza è adottato entro tre mesi dalla sospensione. In caso contrario, cessa la sospensione.

4. Il provvedimento di sospensione è adottato dal dirigente del Dipartimento per la viabilità e i trasporti; nel caso di cui alla lettera a) del comma 1° può essere adottato anche dal sindaco competente che lo segnala tempestivamente al dipartimento stesso.

5. Il concessionario di una pista, durante la stagione dell' innevamento può sospendere l'esercizio per periodi inferiori a sei mesi, previa comunicazione scritta al dirigente del Dipartimento per la viabilità e i trasporti.

#### Art. 54.

##### *Revoca*

1. Quando in seguito a mutamento di destinazione di zona dello strumento urbanistico generale o per altra ragione di interesse pubblico, sia necessario interrompere l'esercizio della concessione, la Giunta regionale ne pronuncia la revoca. Alla revoca consegue la cancellazione della pista dal registro delle piste.

2. L'esercizio della revoca comporta l'indennizzo dei danni subiti dal concessionario per il mancato ammortamento degli impianti e delle piste, da parte dell'ente nel cui interesse è stata pronunciata la revoca salvo il caso che il provvedimento sia stato adottato per ragioni di pubblica incolumità o sicurezza.

#### Art. 55.

##### *Rinuncia e decadenza*

1. Il concessionario della pista può, quando sussistano giustificati motivi, rinunciare alla concessione prima della sua scadenza; inoltre, quando trattasi di piste di cui alla lettera a) dell'art. 39, di norma, la rinuncia della pista è contestuale a quella dell'impianto di risalita.

2. In caso di rinuncia la concessione è rilasciata agli aventi diritto secondo l'ordine della priorità fissato dall'art. 40.

3. La rinuncia è comunicata alla Giunta regionale e ha effetto dalla data di accettazione da parte della Giunta regionale.

4. La concessione decade:

a) quando l'esercizio della pista sia stato sospeso per almeno due stagioni di innevamento successive, per iniziativa del concessionario e per cause non dipendenti da eventi meteorologici o risalenti a fatti imputabili al concessionario, senza autorizzazione del dirigente del Dipartimento per la viabilità e i trasporti;

b) quando il concessionario non ottemperi a un precedente provvedimento di sospensione;

c) quando siano state violate condizioni di concessione, per cui la decadenza fosse stata espressamente prevista.

5. La dichiarazione di decadenza è adottata dal Presidente della Giunta regionale.

#### Art. 56.

##### *Cessazione e rinnovo*

1. Quando non sia intervenuta una rinuncia, una revoca o una decadenza, la concessione cessa con la scadenza del termine, per cui era stata rilasciata.

2. In deroga a quanto previsto nel comma 1, l'esercizio della concessione prosegue per un anno successivamente alla sua scadenza, purché, nei sei mesi precedenti la scadenza il concessionario ne abbia fatto espressa richiesta alla Giunta regionale.

3. Nel caso di pista asservita a impianto di risalita, la concessione si intende rinnovata automaticamente con il rinnovo di concessione dell'impianto.

#### Art. 57.

##### *Registro delle piste*

1. Presso il Dipartimento per la viabilità e i trasporti è istituito il registro delle piste esistenti nel territorio regionale.

2. Per ogni singola pista il registro riporta l'intestatario, la funzione e la relativa classificazione, le infrastrutture cui sia eventualmente asservita, le eventuali condizioni di concessione, nonché le eventuali modifiche o cancellazioni.

3. Il registro delle piste è posto a disposizione del pubblico e, a richiesta, sono rilasciate copie delle iscrizioni, modifiche e cancellazioni.

#### TITOLO V

#### VIGILANZA E SANZIONI

#### Art. 58.

##### *Organi di vigilanza*

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge è esercitata dagli organi di polizia forestale, delle guardie municipali, nonché dai funzionari del Dipartimento per la viabilità e i trasporti e del Dipartimento per le foreste e l'economia montana.

2. I funzionari di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalle leggi, sono agenti di polizia giudiziaria in applicazione dell'art. 57 del codice di procedura penale.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono irrogate dai sindaci competenti per territorio a norma della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Qualora la violazione riguardi una pista o una linea funiviaria che attraversi il territorio di più comuni è competente il sindaco del comune interessato dalla parte più estesa del tracciato della pista o della linea funiviaria.

5. Gli accertamenti degli agenti, di cui al comma 1, sono comunicati al sindaco competente all'irrogazione della sanzione.

#### Art. 59.

##### *Sanzioni*

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle vigenti leggi, e delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio degli impianti, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 200.000 a lire 2.000.000 in caso di apprestamento, anche parziale, di una pista o di modificazioni a quelle esistenti senza aver ottenuto la concessione prevista dall'art. 40;

b) da lire 300.000 a lire 3.000.000 in caso di violazione, nell'esercizio di una pista o di un impianto in servizio pubblico, delle prescrizioni concernenti l'esercizio stesso, stabilite dalla presente legge;

c) da lire 200.000 a lire 2.000.000 in caso di sospensione dell'esercizio della pista senza la comunicazione prevista dal comma 1 dell'art. 53, e per un periodo superiore a sei mesi, anche se composto dalla somma di due periodi contigui propri a due contigue stagioni di innevamento, quando non siano stati forniti oggettivi motivi di giustificazione;

d) da lire 500.000 a lire 1.500.000 in caso di applicazione di tariffe non conformi a quanto stabilito dagli artt. 29 e 51 e in caso di mancata esposizione al pubblico del quadro delle tariffe e degli orari in vigore, nonché delle disposizioni concernenti gli utenti contenute nel regolamento d'esercizio dell'impianto;

e) da lire 30.000 a lire 300.000 in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 73.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 gli agenti accertatori sono tenuti a segnalare la violazione al Dipartimento per la viabilità e i trasporti ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20, all'art. 53 e all'art. 55, commi 4 e 5.

#### TITOLO VI

#### SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E PROVVIDENZE REGIONALI

#### Art. 60.

##### *Innevamento programmato*

1. I concessionari delle piste e degli impianti o consorzi di operatori economico-turistici possono realizzare sistemi per l'innevamento programmato sui terreni di sedime delle piste o su quelli confinanti.

2. Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari e attrezzature, sia fissi che mobili, comprese opere e condotte di raccolta, accumulò e adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la piena fruibilità delle piste, aree e sistemi sciistici.

3. Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l'uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e della neve.

#### Art. 61.

##### *Costituzione coattiva di diritti reali*

1. Qualora non abbia la piena disponibilità dei terreni interessati, il concessionario della pista può acquisire in via coattiva:

a) la servitù delle aree necessarie alla costruzione e all'utilizzo della sala macchine, dei bacini di accumulò e di ogni altro manufatto relativo ai sistemi per la produzione della neve;

b) la servitù di passaggio delle tubazioni di pertinenza delle opere di cui alla lettera a) comprensive dei relativi pozzetti con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di montaggio, regolazione ed eventuali manutenzioni.

2. Ai diritti reali di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 44 e 45.

3. I diritti reali di cui al comma 1 si intendono costituiti per un periodo di tempo pari alla durata della concessione concernente la pista servita dall'impianto di produzione di neve.

## Art. 62.

*Contributi regionali*

1. La realizzazione e l'ammodernamento dei sistemi di innevamento programmato sono incentivati mediante la concessione di contributi in conto capitale fino al 30% della spesa ammissibile determinata mediante criteri parametrici stabiliti con disposizione esecutive di attuazione emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 32, lettera g) dello Statuto.

2. Per la concessione dei contributi possono presentare domanda i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 60.

3. Alla domanda, da presentare alla Giunta regionale entro il 31 luglio di ogni anno, va allegata la seguente documentazione:

a) progetto esecutivo corredato dal preventivo di spesa, della localizzazione delle opere, della necessaria verifica della disponibilità di risorse idriche, nonché della dichiarazione della loro compatibilità urbanistica in quanto conformi agli strumenti urbanistici vigenti o comunque situate in zona agricola;

b) relazione sugli obiettivi dell'intervento in rapporto alle priorità determinate dall'art. 63;

c) relazione sui mezzi finanziari e organizzativi disponibili per la realizzazione e la gestione economica dell'opera.

4. In fase di prima applicazione della presente legge la domanda per la concessione dei contributi va presentata alla Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 63.

*Concessione*

1. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande la Giunta regionale, valutata l'idoneità economico finanziaria e organizzativa del richiedente, sentita la competente commissione consiliare, formula la graduatoria degli interventi e provvede alla concessione dei contributi sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) dotazione di almeno una pista attrezzata con un sistema di innevamento programmato in ogni area sciistica con priorità al collegamento fra sistemi sciistici;

b) interventi interessanti anche solo singoli tratti dalle piste e finalizzati a un utilizzo ottimale e integrale del tracciato delle stesse;

c) opere site in zone con più rilevante utenza sciatoria.

2. In sede di concessione dei contributi, la Giunta regionale può determinare cautele, prescrizioni e vincoli nell'esecuzione delle opere per la tutela dell'equilibrio idro-geologico e ambientale.

3. La graduatoria è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. In caso di rinuncia o di revoca dei contributi fino all'approvazione della successiva graduatoria la Giunta regionale provvede alla riassegnazione utilizzando la graduatoria già approvata.

## Art. 64.

*Erogazione*

1. L'erogazione dei contributi è effettuata con decreto di esecuzione del Presidente della Giunta regionale a seguito della presentazione delle autorizzazioni, concessioni e nulla-osta, statali e comunali richiesti per l'esecuzione dell'opera secondo le seguenti modalità:

un primo acconto pari al 50% del contributo all'atto della consegna dei lavori opportunamente documentata;

il restante 50% previa presentazione, al termine dei lavori del certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori.

2. I lavori devono essere ultimati entro 18 mesi dalla data della erogazione della prima quota del contributo. Il Presidente della Giunta regionale può autorizzare per una sola volta la proroga di tale termine per comprovate cause di forza maggiore.

3. La Giunta regionale, esercita la funzione di vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni della presente legge anche ai fini di promuovere l'azione di revoca, di cui all'art. 65.

## Art. 65.

*Revoca*

1. La Giunta regionale revoca i contributi qualora il beneficiario non abbia ultimato i lavori entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 64.

2. La Giunta regionale procede alla proporzionale riduzione dei contributi qualora le caratteristiche parametriche dell'impianto, a lavori ultimati, risultino diverse da quelle previste dal progetto ammesso a contributo con conseguente minor spesa e in caso di mancato rispetto, nell'esecuzione delle opere, delle prescrizioni relative all'equilibrio idrogeologico-ambientale, di cui al precedente art. 63, comma 2.

## TITOLO VII

LE PROVVIDENZE REGIONALI  
PER IMPIANTI E PISTE

## Art. 66.

*Criteri di priorità e interventi ammessi a finanziamento*

1. Nel perseguimento delle finalità stabilite dalla presente legge, sono disposte provvidenze regionali con preferenza per quelle iniziative che comportino il minor impatto ambientale nonché alle iniziative degli enti locali e dell'azionario locale pubblico e privato interessato.

2. Nello stabilire la graduatoria dei progetti ammessi ai benefici, la Giunta regionale tiene conto inoltre delle seguenti priorità:

a) interventi di miglioramento delle piste, concernenti:

— il ripristino ambientale finalizzato alla mitigazione dell'impatto delle piste sull'ambiente;

— la sicurezza anche mediante l'installazione di opportuna segnaletica e di opere di protezione;

b) sviluppo della pratica dello sci da fondo mediante la realizzazione di opere infrastrutturali di base nonché l'acquisto di mezzi battipista a servizio delle piste;

c) modificazione e l'ammodernamento degli impianti e delle piste tesi a ristabilire l'equilibrio dimensionale tra le portate degli impianti e delle piste stesse;

d) costruzione di nuovi impianti;

e) costruzione di nuove piste.

3. La Regione interviene mediante la concessione di contributi a favore di concessionari degli impianti e delle piste.

## Art. 67.

*Domande di contributo*

1. I soggetti interessati a fruire dei benefici di cui all'art. 66 presentano domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 31 luglio di ogni anno. In fase di prima applicazione della presente legge le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

2. La domanda per gli interventi di cui alle lettere c) e d), comma 2, dell'art. 66 deve essere corredata dalla documentazione prescritta dai commi 2 e 3 dell'art. 7, con esclusione delle lettere e) e f), dello stesso comma 3 per gli impianti.

3. La domanda per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) ed e), comma 2, dell'art. 66 deve essere corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 42, nonché dal preventivo di spesa e dalla previsione dei costi di gestione per le piste.

4. Le domande di contributo, corredate dalla prescritta documentazione, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1. Qualora la documentazione sia stata preventivamente presentata ai fini dell'approvazione dei progetti relativi agli impianti e alle piste la domanda è considerata valida purché nella stessa sia fatto esplicito riferimento a detta documentazione.

## Art. 68.

*Istruttoria*

1. La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, per ciascun tipo di intervento la graduatoria dei progetti da ammettere a contributo, determina l'entità della spesa ammissibile, nonché l'ammontare dei contributi per ciascun progetto, nel rispetto delle priorità di cui all'art. 66, verificata la compatibilità con il piano neve.

2. La deliberazione della Giunta regionale vale quale atto di concessione dei contributi in essa previsti e quale impegno di spesa a carico del bilancio regionale, ferma restando l'erogazione dei contributi medesimi secondo le modalità di cui all'art. 70.

Art. 69.

*Determinazione della spesa ammissibile*

1. La spesa ammissibile per ciascun progetto ammesso a fruire dei benefici regionali è determinata mediante criteri parametrici stabiliti con disposizioni esecutive di attuazione della Giunta regionale.

Art. 70.

*Misure e modalità dei contributi*

1. I contributi previsti dall'art. 66 sono concessi in conto capitale, entro la misura massima del 30% della spesa ammessa.

Art. 71.

*Erogazione dei contributi*

1. L'erogazione dei contributi è disposta con decreto di esecuzione del presidente della Giunta regionale, sulla base dei provvedimenti concessori adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 68.

Per gli impianti, i contributi sono erogati per il 90% sulla base di stati di avanzamento di importo pari almeno al 30% della spesa ammessa e, per il restante 10%, dopo il collaudo sulla base della relativa certificazione.

3. Per le piste i contributi sono erogati in un'unica soluzione sulla base del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte del direttore dei lavori; l'erogazione è comunque subordinata all'iscrizione della pista nel registro previsto dall'art. 57.

4. Il Presidente della Giunta regionale in sede di erogazione, può rideterminare l'entità del contributo qualora dalle certificazioni di collaudo o di regolare esecuzione o da verifiche d'ufficio, accerti che la somma calcolata parametricamente sulla base delle effettive caratteristiche dell'impianto, come risulta realizzato, oppure dei lavori effettivamente eseguiti sia inferiore a quella ammessa, ovvero che l'80% della spesa effettivamente sostenuta sia inferiore alla somma ricalcolata parametricamente.

Art. 72.

*Revoca dei contributi*

1. I contributi assegnati sono revocati dalla Giunta regionale:

a) quando l'interessato non abbia completato i lavori di cui alla domanda entro tre anni dalla data dell'atto di concessione dei contributi;

b) quando l'interessato non abbia prodotto la documentazione richiesta per l'erogazione;

c) in caso di cessazione a qualsiasi titolo dell'attività dell'impianto ovvero della pista, o di sospensione per qualsiasi motivo dell'esercizio per un periodo superiore a tre anni;

d) in caso di decadenza della concessione.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) la revoca viene disposta a far tempo dalla data di cessazione e di sospensione dell'attività.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 73.

*Comportamento degli utenti*

1. È obbligo dello sciatore, nell'esercitare la pratica dello sci in pista, tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione e alle caratteristiche della pista nonché alle sue attitudini e capacità in modo da non costituire pericolo o arrecare danno agli sciatori e a se stesso, nonché rispettare le norme di dm 30 novembre 1970 in materia e la regolamentazione internazionale unificata per disciplinare la circolazione degli sciatori sulle piste.

2. È vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, monosci, surf alpin, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e di servizio; è altresì vietato percorrere con sci non idonei le piste da fondo.

3. I comuni possono integrare la disciplina prevista dal presente articolo con ordinanze contenenti ulteriori prescrizioni idonee ad assicurare il corretto utilizzo da parte dell'utente delle piste ricadenti nel rispettivo territorio dandone formale comunicazione alla Giunta regionale.

4. Gli utenti degli impianti devono osservare tutte le prescrizioni relative all'uso dei medesimi contenute nel regolamento d'esercizio e sono tenute ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni impartiti dal personale dipendente o incaricato della sorveglianza concernente la regolarità funzionale, l'ordine e la sicurezza dell'esercizio.

Art. 74.

*Interventi per l'informazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica e di comportamento degli utenti*

1. La Regione promuove interventi per l'informazione e l'educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica nonché di comportamento degli utenti.

2. La Giunta regionale, allo scopo di realizzare le finalità di cui al comma 1, individua, con propri provvedimenti, specifici settori di intervento, privilegiando l'informazione rivolta ai giovani e l'informazione mirata a particolari aspetti della sicurezza nonché definisce le modalità dell'intervento. In particolare, l'informazione e l'educazione possono avvenire attraverso:

a) pubblicità radiofonica e televisiva;

b) inserzionistica;

c) cartellonistica;

d) attività editoriali;

e) altre idonee modalità di intervento.

3. Per la realizzazione delle singole campagne di informazione e di educazione la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di specialisti dell'informazione e della comunicazione singoli o associati, con le procedure e secondo i criteri di cui alla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 75.

*Denuncia delle piste esistenti*

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 40, sono tenuti a denunciare alla Giunta regionale le piste esistenti e non approvate aventi le caratteristiche di cui all'art. 34 e complementari all'impianto stesso.

2. Lo stesso obbligo, entro lo stesso termine, incombe sui gestori di piste, esistenti e non approvate, aventi i caratteri di cui al comma 1 dell'art. 34 e non complementari a un impianto di risalita.

3. La denuncia è corredata:

a) da una carta topografica, in duplice copia, delle zone interessate, sottoscritta da un tecnico abilitato a sensi di legge e riprodotte il tracciato della pista in scala 1:10.000 accompagnata da un profilo altimetrico con indicate le pendenze trasversali a frequenza periodica e nelle sezioni più significative anche in relazione a piste eventualmente interferenti o collegate, esistenti o in programma;

b) dalla dichiarazione se la pista sia in gestione diretta o, se gestita da altri, se ne abbia la disponibilità;

c) dall'indicazione dell'impianto di risalita, di cui la pista sia eventualmente complementare.

4. Le piste di cui ai commi 1 e 2 verranno iscritte nel registro delle piste con la riserva, da parte del Dipartimento per la viabilità e i trasporti di chiedere, entro un anno dalla denuncia, eventuale documentazione integrativa.

5. Le piste esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e riconosciute a norma della legge regionale 25 gennaio 1975, n. 11, anche se non aventi le caratteristiche di cui all'art. 34, sono iscritte nel registro delle piste di cui all'art. 57 con l'osservanza di quanto previsto dalla lettera b), comma 1, dell'art. 35.

6. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora i gestori delle piste esistenti a tale data e aventi le caratteristiche di cui all'art. 34 non presentino la denuncia di cui ai commi 1 e 2, il Presidente della Giunta regionale dispone la chiusura della pista.

Art. 76.

*Norma finanziaria*

1. All'onere di lire 12 miliardi derivante dall'applicazione del titolo VI della presente legge, si provvede mediante:

utilizzo ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, della somma di lire 6 miliardi iscritta al capitolo 80230 «Fondo globale per le spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» partita n. 16 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989;

prelievo di lire 6 miliardi, iscritto nel medesimo «Fondo globale» capitolo 80230, partita n. 16 per l'anno finanziario 1990 del bilancio pluriennale 1989/1991.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1990 è istituito il capitolo 45650 denominato «Provvidenze per la realizzazione di sistemi di produzione di neve programmata», con lo stanziamento di lire 12 miliardi.

3. All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'applicazione del titolo VII, provvidenze regionali per impianti e piste, della presente legge si provvede mediante aumento di pari importo dell'avanzo presunto di amministrazione iscritto nello stato di previsione dell'entrata in bilancio per l'anno finanziario 1990 di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 6.

4. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1990 è iscritto il capitolo 45796 denominato «Interventi regionali nel settore delle linee funiviarie e delle piste da sci» con uno stanziamento di lire 3 miliardi.

Art. 77.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Fino all'emanazione delle disposizioni di attuazione restano in vigore le disposizioni contenute negli atti emanati dalla Giunta regionale in quanto compatibili con le norme della presente legge.

2. Tanto ai fini delle determinazioni di competenza della Giunta regionale quanto all'effetto degli eventuali impegni di spesa concernenti l'esercizio 1989, le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 78.

*Abrogazioni*

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate, salvo quanto disposto dall'art. 77, le leggi regionali 9 maggio 1975, n. 52; 28 gennaio 1977, n. 9; 30 novembre 1983, n. 59; 24 febbraio 1987, n. 6 art. 8; 14 marzo 1989, n. 7.

Art. 79.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 6 marzo 1990

CREMONESE

(Omissis).

90R0405

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1990, n. 4.

**Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 74/84 e 52/82. Contenuti paesistici ed ambientali della pianificazione urbanistica.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 8 del 1° febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità e oggetto*

1. La presente legge detta norme integrative e modificative della vigente disciplina urbanistica ed in particolare delle leggi regionali 31 dicembre 1984, n. 74 e 29 giugno 1982, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di sottoporre, anche conformemente al disposto dell'art. 1/bis della legge 8 agosto 1985 n. 431, a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale l'intero territorio regionale, mediante l'attribuzione di specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali a tutti gli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

2. La legge stessa individua, in particolare, funzioni regionali, funzioni provinciali e funzioni comunali in materia, e disciplina il processo di coordinamento degli strumenti urbanistici ad ulteriore modifica delle disposizioni contenute nelle leggi regionali 29 giugno 1982 n. 52 e 31 dicembre 1984 n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO I

**ATTRIBUZIONE DI SPECIFICA CONSIDERAZIONE DEI VALORI PAESISTICI ED AMBIENTALI ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA.**

Art. 2.

*Pianificazione territoriale ed urbanistica con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali*

1. Ogni parte del territorio regionale, ivi compreso l'ambiente edificato e le porzioni del territorio con situazioni di degrado in atto, è sottoposta a pianificazione territoriale ed urbanistica con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali.

2. Tale pianificazione si realizza attraverso atti della Regione, delle Province e dei Comuni che perseguono la tutela dell'ambiente, della natura, del paesaggio del patrimonio teorico ed artistico, disciplinano l'uso delle risorse e ne promuovono la valorizzazione.

3. Gli atti di cui al comma precedente sono quelli della pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica (atti del Quadro Regionale di Coordinamento territoriale di cui all'art. 2 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74 e strumenti urbanistici generali ed attuativi dei Comuni) elaborati in conformità con la presente legge e sulla base delle direttive emanate ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74; a tali atti è attribuita congiuntamente efficacia sia per gli aspetti urbanistici che per quelli paesaggistici ed ecologico ambientali.

4. Con riferimento agli ambiti territoriali individuati dall'art. 1/bis della legge 8 agosto 1985 n. 431 e dalla L.R. 29 giugno 1982, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni, gli atti di cui al comma precedente costituiscono specificazione degli adempimenti regionali; per il restante territorio regionale, essi integrano tali adempimenti secondo le finalità della presente legge.

5. Gli atti di pianificazione di settore della Regione che presuppongono trasformazioni territoriali ed urbanistiche e gli atti di intesa previsti dall'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 verificano la compatibilità e/o la congruenza delle proprie previsioni con la pianificazione territoriale e urbanistica di cui alla presente legge; per tali atti si applica il disposto del 5° comma dell'art. 2 della L.R. 31 agosto 1984 n. 74, così come modificato dalla presente legge.

## Art. 3.

*Soggetti e competenze*

1. Sono soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all'art. 2: la Regione, le Province ed i Comuni, ciascuno secondo le proprie competenze istituzionali e secondo quanto stabilito dalla presente legge.

## Art. 4.

*Competenze della Regione*

1. La Regione, oltre alle funzioni ad essa attribuite dalla L.R. 29 giugno 1982, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni provvede al coordinamento generale dell'attività di pianificazione, anche di settore, attraverso l'emaneazione e l'aggiornamento di atti del Q.R.C.T., anche attraverso gli schemi strutturali di cui all'art. 8-bis della L.R. 74/1984 e successive modificazioni e integrazioni.

2. In particolare provvede, anche in riferimento a determinate zone del territorio regionale, all'emaneazione di direttive:

a) per la formazione, l'adeguamento e la gestione degli strumenti urbanistici nelle zone extraurbane;

b) per l'uso della fascia costiera, secondo quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74, come modificato dall'articolo unico della L.R. 13 aprile 1987 n. 24;

c) per la formazione, l'adeguamento e la gestione degli strumenti urbanistici nei territori urbanizzati.

3. La Regione provvede inoltre:

a) al controllo ed alla verifica degli atti degli altri soggetti sentita la Commissione Regionale Tecnica Amministrativa - sezione urbanistica e beni ambientali, secondo la disciplina vigente;

b) alla promozione ed allo sviluppo delle conoscenze del territorio secondo le finalità della presente legge.

4. Le direttive regionali emanate per le finalità di cui alla presente legge definiscono le modalità ed i tempi entro i quali i Comuni devono provvedere all'adeguamento relativo degli strumenti urbanistici; qualora i Comuni non provvedano, la Giunta regionale, anche previa assunzione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 6 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74, propone tempestivamente al Consiglio regionale l'adozione delle prescrizioni e/o dei vincoli di cui all'art. 3 della L.R. 74/1984 medesima.

## Art. 5.

*Competenze delle Province*

1. Le Province:

a) provvedono all'analisi del territorio e delle sue trasformazioni con particolare riferimento agli elementi ed ai sistemi paesaggistici ed ecologico-ambientali ed alle loro interrelazioni con i sistemi insediativi ed infrastrutturali e con i modi di produzione, individuando le problematiche emergenti e le situazioni di rischio ambientale; provvedono alla elaborazione ed alla restituzione delle informazioni contenute nelle analisi di cui sopra;

b) coordinano le proprie funzioni istituzionali, ivi comprese quelle loro delegate dalla Regione, con l'attività di pianificazione di cui alla presente legge;

c) partecipano alle iniziative di coordinamento in atto secondo le competenze previste dall'art. 8 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74 così come modificata dalla presente legge;

d) propongono sviluppi e specificazioni dei contenuti dagli atti di Q.R.C.T. di cui al precedente comma, secondo quanto previsto all'art. 7 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74 e dall'art. 11 della L.R. 29 giugno 1982 n. 52 così come modificata dalla presente legge;

e) elaborano di intesa con i Comuni specifici progetti, con riferimento a particolari ambiti territoriali, tendenti alla conservazione, alla corretta utilizzazione ed alla valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ecologico-ambientali.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge, le Province provvedono all'adeguamento delle proprie strutture organizzative anche attraverso l'istituzione di nuove articolazioni del proprio organico, le quali possono anche identificarsi con quelle predisposte per l'esercizio della delega in materia paesaggistica ed ambientale.

## Art. 6.

*Competenze dei Comuni*

1. I Comuni provvedono a conferire ai propri strumenti urbanistici generali ed attuativi specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali:

a) coordinando i propri strumenti urbanistici nelle forme e nei modi previsti dall'art. 8 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74 e/o dagli atti del Q.R.C.T.;

b) adeguando i medesimi alle norme contenute nella presente legge ed agli atti d'indirizzo della Regione e delle Province, previsti dalla legislazione vigente.

## TITOLO II

## DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

## Art. 7.

*Modifica dell'art. 21 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74*

L'art. 2 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74 è così sostituito:

«Art. 2 - *Quadro Regionale di Coordinamento Territoriale*».

1. La Regione stabilisce gli indirizzi ed i contenuti della pianificazione urbanistica del territorio in attuazione degli obiettivi del Piano Regionale di Sviluppo (P.R.S.). A tal fine la Regione emana le prescrizioni ed i vincoli urbanistici di cui all'art. 3 e le direttive di cui all'art. 4.

2. Le prescrizioni, i vincoli e le direttive trovano di norma espressione coordinata in piani relativi a determinati settori di intervento e/o negli schemi strutturali di cui al successivo art. 8-bis in relazione a determinate zone del territorio regionale.

3. Il sistema degli atti, dei piani di settore e degli schemi strutturali di cui al comma precedente costituisce il quadro regionale di coordinamento territoriale (Q.R.C.T.); gli atti del Q.R.C.T. hanno l'efficacia del piano territoriale di coordinamento previsto dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, del piano paesistico o del piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali previsti dall'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431.

4. In base agli obiettivi, ai tempi ed agli indirizzi definiti dal P.R.S., il Consiglio regionale su proposta della Giunta stabilisce gli atti di Q.R.C.T. da adottare, aggiornare e coordinare definendone gli obiettivi territoriali specifici, gli ambiti ed i criteri.

5. Oltre alle funzioni attribuite dalla legislazione vigente, la Commissione Regionale Tecnica Amministrativa (C.R.T.A.), sezione urbanistica e beni ambientali, esprime parere tecnico preventivo sulle proposte di atti del Q.R.C.T.

## Art. 8.

*Modifica dell'art. 8 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74*

L'art. 8 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74 è così sostituito:

«Art. 8 - *Coordinamento degli strumenti urbanistici comunali*».

1. I Comuni coordinano con le procedure di cui al presente articolo la coerenza dei rispettivi strumenti urbanistici fra loro e con le esigenze e gli obiettivi di sviluppo economico sociale risultanti dagli atti di programmazione della Regione.

2. I Comuni, d'intesa tra loro, individuano, nelle materie indicate dal presente articolo, con apposita deliberazione consiliare, gli obiettivi di coordinamento, gli ambiti territoriali interessati e l'ente incaricato di elaborare le proposte di adeguamento di cui al successivo quarto comma, nonché il programma di massima dei lavori da svolgere; con la medesima deliberazione, i Comuni indicano altresì le modalità per la copertura della spesa prevista: la deliberazione di cui sopra è trasmessa immediatamente alle Province interessate.

## 3. Il coordinamento riguarda:

a) gli obiettivi di sviluppo economico e sociali cui sono orientati gli strumenti urbanistici vigenti e la loro coerenza rispetto agli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione della Regione;

b) il dimensionamento e la distribuzione sul territorio dei Comuni degli insediamenti residenziali e produttivi, delle infrastrutture, delle attrezzature e dei servizi di interesse sovracomunale;

c) le previsioni di assetto delle aree extraurbane con particolare riferimento alle attività agricole e di forestazione, alla difesa del territorio e dell'ambiente, alla regimazione delle acque e all'uso delle risorse territoriali.

4. L'ente incaricato di elaborare le proposte di adeguamento, se diverso dalla Provincia, svolge la propria attività in raccordo con la Provincia e adotta con propria deliberazione le proposte di adeguamento degli strumenti urbanistici generali, sentiti i Consigli comunali interessati e previa consultazione delle organizzazioni di categoria dei lavoratori e degli imprenditori, naturalistiche e professionali riconosciute interessate.

5. La delibera di adozione è trasmessa alle Province interessate che esprimono, con deliberazione consiliare, il proprio parere circa la rispondenza delle proposte di adeguamento agli atti di Q.R.C.T. nonché la coerenza con tutti gli altri atti di pianificazione di interesse sovracomunale definiti o in elaborazione; qualora entro 120 giorni dal ricevimento, le Province non abbiano espresso il proprio parere esso si intende favorevole; decorso tale termine la proposta di adeguamento è trasmessa alla Giunta regionale unitamente ai pareri delle Province, se espressi.

6. Nei successivi 60 giorni la Giunta regionale presenta al Consiglio le proposte di adeguamento, unitamente alle proprie valutazioni circa la loro coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti della programmazione regionale e del Q.R.C.T.

7. Le proposte di adeguamento sono approvate dal Consiglio regionale entro 60 giorni ed acquistano efficacia nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge per gli atti del Q.R.C.T. Le deliberazioni del Consiglio regionale sono trasmesse dalla Giunta ai Comuni perché provvedano, secondo i tempi e le modalità indicate nelle deliberazioni stesse, ad adottare le conseguenti varianti ai propri strumenti urbanistici generali.

8. In presenza di proposte di adeguamento e/o di schemi strutturali di cui all'art. 8/bis approvati, gli strumenti urbanistici, le varianti a quelle vigenti ed i piani attuativi sottratti alla esclusiva competenza comunale sono approvati con le procedure di cui ai commi seguenti.

9. Gli atti adottati sono sottoposti alle procedure previste dall'art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167; decorso il termine di 30 giorni di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167 citata, il Sindaco trasmette immediatamente tutti gli atti con le deduzioni del Consiglio comunale sulle osservazioni, alla Provincia in triplice copia ed alla Regione in duplice copia.

10. Sugli atti adottati dai Comuni il Consiglio provinciale, sentito il proprio organo tecnico consultivo, formula, entro 90 giorni dal ricevimento, la propria proposta alla Regione, la proposta dà atto della conformità alle proposte di adeguamento e/o allo schema strutturale; alla deliberazione del Consiglio provinciale si applicano le disposizioni del 2°, 3°, 4° e 5° comma dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

11. La proposta della Provincia di intende favorevole qualora, entro il termine di 90 giorni di cui al 10° comma, essa non abbia espresso le proprie determinazioni; decorso tale termine, la Provincia trasmette comunque senza ritardo tutti gli atti alla Regione.

12. Entro i 90 giorni successivi al ricevimento, la Giunta regionale delibera, sentita la CRTA, sulla proposta della Provincia, anche motivatamente un termine diverso per l'approvazione dello strumento urbanistico. In mancanza, lo strumento urbanistico si intende approvato senza ulteriori atti, in conformità con la proposta della Provincia qualora sia stata espressa.

13. Il termine di 90 giorni indicato nel comma 11 e quello di 90 giorni indicato nel comma 12, sono raddoppiati nel caso di varianti generali di nuovi strumenti urbanistici.

14. Dell'avvenuta approvazione degli strumenti urbanistici di cui ai precedenti commi, è data immediata notizia tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

15. Sono fatte salve le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 10 ed all'art. 11 della presente legge.

16. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti adottate dai Comuni al di fuori dell'attività di coordinamento sono approvate dalla Regione, previo confronto, relativamente alle previsioni di cui alle lett. b) e c) del terzo comma del presente articolo, con gli strumenti urbanistici dei Comuni che la Regione riconosca interessati in sede di procedimento di approvazione. Le deliberazioni della Giunta regionale, o del Consiglio regionale nei casi previsti dall'art. 11, devono dare atto del confronto, ed essere corredate, limitatamente alle aree interessate dalla disciplina emanata dal Consiglio regionale relativa al sistema regionale delle aree protette ed in attuazione del disposto di cui all'art. 1/bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, dal parere dei Consigli provinciali da far pervenire alla Regione entro il termine perentorio di 120 giorni dalla ricezione da parte delle Province degli atti trasmessi ai Comuni.

17. Le disposizioni contenute nei commi 8°, 9°, 10°, 11°, 12° e 13° del presente articolo si applicano dall'entrata in vigore della legge regionale che disciplina la costituzione degli organi tecnici consultivi delle Province.

18. Fino all'insediamento degli organi tecnici consultivi delle Province, gli strumenti urbanistici di cui al comma 10° sono approvati direttamente dalla Regione entro dodici mesi dalla trasmissione da parte del Comune nel caso di nuovi strumenti urbanistici e di varianti generali, ed entro sei mesi nel caso di varianti diverse e di strumenti urbanistici attuativi sottratti all'esclusiva competenza comunale. Fatte salve le disposizioni dell'art. 11 della presente legge, decorsi i suddetti termini, i provvedimenti comunali si intendono approvati senza ulteriori atti qualora la Giunta regionale non stabilisca motivatamente un termine più lungo.

## Art. 9.

*Schemi strutturali*

Dopo l'art. 8 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74 è inserito il seguente:

«Art. 8/bis - *Schemi strutturali*»

1. In base agli obiettivi, ai tempi ed agli indirizzi definiti dal P.R.S. e con riferimento ad aree di intenso sviluppo o a sistemi ambientali di rilevanza territoriale indicate dal Consiglio regionale, la Giunta regionale indice apposite conferenze di pianificazione territoriale d'area con i Comuni, le Province, le Comunità montane, gli Enti e le Associazioni riconosciuti interessate.

2. La Giunta regionale sulla base delle risultanze delle conferenze di cui al comma precedente provvede alla formazione di proposte di schema strutturale.

## 3. Lo schema strutturale:

a) definisce gli obiettivi della pianificazione territoriale ed urbanistica con riferimento:

alla tutela, alla utilizzazione ed alla riqualificazione delle risorse ambientali;

alla riqualificazione, lo sviluppo degli insediamenti;

alla definizione del sistema delle infrastrutture di interesse nazionale e regionale e, comunque, sovracomunale;

ad obiettivi contenuti negli atti di pianificazione regionale di settore;

b) contiene gli strumenti (direttive, prescrizioni e vincoli) necessari al perseguimento degli obiettivi di cui alla precedente lettera a);

c) definisce i modi di gestione del processo e stabilisce i relativi tempi.

4. Attraverso il processo di coordinamento di cui al precedente art. 8, i Comuni e le Province interessate integrano e specificano le indicazioni dello schema strutturale.

5. Lo schema strutturale è approvato dal Consiglio regionale nelle forme e nei modi previsti per i singoli atti del Q.R.C.T. in esso contenuti.

## Art. 10.

*Contributi ed agevolazioni*

L'art. 16 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74, è così sostituito:

«L'art. 16 - *Contributi ed agevolazioni*»

1. Per favorire il coordinamento degli strumenti urbanistici ai sensi del precedente art. 8 ivi compreso il loro adeguamento agli atti del

Q.R.C.T. la Regione concede alle Province ed ai Comuni contributi fino all'80% degli oneri finanziari indicati nelle deliberazioni d'intesa di cui al 2° comma dello stesso art. 8 ovvero nei programmi di adeguamento deliberati dai singoli consigli comunali.

2. I contributi assegnati ai Comuni sono erogati:

a) per l'elaborazione delle proposte di adeguamento, direttamente ai soggetti in due rate: 70% all'inizio delle attività e 30% all'invio delle deliberazioni alla Regione;

b) per l'adeguamento degli strumenti urbanistici, in un'unica soluzione sulla base di richiesta documentata deliberata dal consiglio comunale.

3. Gli incaricati di elaborare il coordinamento, qualora non provvedono nei termini fissati nei programmi di lavoro, sono tenuti alla restituzione del contributo erogato.

4. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati dalla Giunta Regionale sulla base di criteri di ripartizione e di priorità individuati in relazione agli obiettivi nel Programma Regionale di Sviluppo.

5. All'onere derivante è fatto fronte mediante la legge di bilancio.

#### Art. 11.

##### Disposizioni transitorie

1. Per le iniziative di coordinamento attivate prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni in essa contenute; sono altresì fatte salve le conferenze di pianificazione territoriale d'area già effettuate, in base alle risultanze dalle quali la Giunta regionale provvede alla formazione delle proposte di schema strutturale secondo le disposizioni della presente legge.

2. I Comuni ed i soggetti incaricati provvedono ad uniformare i propri atti alla disciplina prevista dalla presente legge.

### TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI

#### Art. 12.

##### Norme procedurali per l'adeguamento della disciplina urbanistica della fascia costiera

1. Per le aree comprese nella fascia costiera, definite in base all'art. 15 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino anche sottoposte alla disciplina prevista dalla L.R. 29 giugno 1982 n. 52 e dalla L. 8 agosto 1985 n. 431, le Province emanano entro il 31 dicembre 1989 apposite prescrizioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali agli atti della Regione previsti al 2° comma dell'art. 11 della L.R. n. 52 del 1982, nonché alla direttiva regionale di cui all'art. 15, della L.R. 74 del 1984.

2. I Comuni adottano comunque le necessarie varianti, secondo la disciplina fissata dalla direttiva per l'uso della fascia costiera, prevista all'art. 15 della L.R. n. 74 del 1984, entro un anno dal termine fissato al 3° comma dell'art. 15 medesimo, estendendone la disciplina nell'ambito di tutte le aree protette, omogeneamente individuate ricadenti nel proprio territorio che interessino la fascia costiera, anche al di fuori del perimetro di quest'ultima, pur in pendenza della definitiva approvazione regionale degli atti di competenza delle Province e degli esiti del procedimento di coordinamento degli strumenti urbanistici. In tal caso, secondo quanto previsto dall'art. 11 della L.R. n. 52 del 1982 così come modificato dall'art. 13 della presente legge, le varianti adottate dai Comuni dovranno essere corredate dalle analisi e dalle valutazioni richieste alle Province dagli atti della Regione, assunti in base al disposto del 2° comma dell'art. 11 della L.R. n. 52 del 1982.

#### Art. 13.

##### Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 29 giugno 1982 n. 52

1. L'art. 5 della L.R. 29 giugno 1982 n. 52 così come modificato dalla L.R. 27 aprile 1987 n. 25, è ulteriormente modificato come segue: l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

«Le varianti di cui al precedente comma sono pubblicate con le procedure previste ai commi 4° e 5° dell'art. 4 della presente legge e trasmessa alla Provincia ed alla Giunta regionale entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle osservazioni, unitamente alle controdeduzioni del Comune.

Le varianti sono approvate, previo parere dei Consigli Provinciali interessati da esprimersi entro il termine perentorio di 120 giorni dal ricevimento, con le procedure previste per l'approvazione dei nuovi piani regolatori generali e delle varianti generali di cui all'art. 11 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74; l'approvazione della variante costituisce contestuale modifica del perimetro delle aree protette».

#### Art. 14.

##### Modifica dell'art. 11 della legge regionale n. 52 del 1982

1. Il quinto comma dell'art. 11 della L.R. 29 giugno 1982, n. 52 così come modificato con la L.R. 27 aprile 1987, n. 25, è sostituito dai seguenti:

«Nelle funzioni di cui al comma precedente le Province operano con le modalità previste dall'art. 7 della L.R. n. 74 del 1984 entro i termini fissati dal Consiglio regionale con gli atti di cui al precedente comma secondo.

Le varianti adottate prima e nelle more della definitiva approvazione degli atti regionali di cui al precedente comma secondo, nonché gli atti di iniziativa delle Province di cui al precedente comma quinto e/o delle proposte di adeguamento di cui al comma quarto dell'art. 8 della L.R. n. 74 del 1984, sono approvate dalla Regione previa verifica di conformità delle previsioni alle finalità della presente legge, allo scopo di garantire in particolare:

a) la tutela e l'uso sociale dei beni ambientali naturalistici paesaggistici e storico-artistici;

b) la compatibilità ambientale degli interventi consentiti.

Tale verifica sarà svolta sulla base degli atti di iniziativa regionale, provinciale e comunale di cui al precedente comma adottati o approvati in tale data; di essa dovrà essere fatta espressa menzione nell'atto di approvazione.

Qualora le Province non provvedano agli adempimenti di loro competenza entro il termine di cui al precedente quinto comma, e comunque fino alla definitiva approvazione regionale degli atti di iniziativa delle Province stesse, i Comuni adottano le varianti agli strumenti urbanistici generali, correlandole con le analisi e le valutazioni richieste alle Province dagli atti del Consiglio regionale di cui al precedente secondo comma, e le sottopongono all'approvazione regionale, previo parere del Consiglio provinciale come previsto al 16° comma dell'art. 8 della L.R. n. 74 del 1984; le varianti dovranno comunque disciplinare ambiti non inferiori alla parte di ogni singola area protetta ricadente nel territorio comunale, così come individuata negli atti assunti dal Consiglio regionale».

#### Art. 15.

##### Modifica dell'art. 11 della legge regionale n. 74 del 1984

1. All'art. 11 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, il comma 2 è così sostituito:

«2. La proposta della Giunta regionale si intende approvata senza ulteriori atti qualora non venga richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale del provvedimento entro il termine di 15 giorni dal suo ricevimento. Il decorso del suddetto termine è sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione; ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di tale periodo. Nel caso di richiesta di iscrizione all'ordine del giorno il Consiglio regionale è tenuto a deliberare sulla proposta della Giunta entro 60 giorni dalla data di ricevimento».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui all'art. 28 dello statuto e all'art. 127 della Costituzione entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 26 gennaio 1990

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 27 dicembre 1989 ed è stata visitata dal Commissario del Governo il 20 gennaio 1990.

90R0368

**LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1990, n. 5.****Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1990.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 8 del 1° febbraio 1990)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

1. La Giunta regionale è autorizzata a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1990 sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1990, il bilancio di previsione per l'anno 1990 depositato al Consiglio regionale in data 14 dicembre 1989, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi all'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 26 gennaio 1990

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 27 dicembre 1989 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 20 gennaio 1990.

90R0369

**LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1990, n. 6.**

**Interventi in materia di opere pubbliche di cui all'art. 2, 1° comma della legge regionale n. 21/87. Contributo in c/interesse della Regione. Estensione ai mutui da contrarre con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 10 del 14 febbraio 1990)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

I contributi previsti dalla legge regionale n. 21 del 26 marzo 1987 e dal secondo comma dell'art. 17 della legge regionale n. 41 del 30 maggio 1988 possono essere concessi per l'ammortamento dei mutui contratti anche con Enti od Istituti dalla Cassa depositi e prestiti.

La misura del contributo rimane rapportata, nel minimo, al 20% della rata dell'ammortamento praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti e può essere elevata fino alla copertura integrale della rata di ammortamento di mutui relativi ad opere valutate di particolare necessità ed urgenza da parte del Consiglio regionale, anche in assenza delle condizioni previste dal 2° comma dell'art. 2 della legge regionale n. 21 del 26 marzo 1987. In questo caso il Consiglio regionale verifica che le condizioni di concessione del mutuo corrispondano all'offerta migliore possibile esistente sul mercato.

Agli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento si fa fronte, a decorrere dal 1990, nei limiti dello stanziamento di L. 7.500 milioni previsto per tale anno sul bilancio pluriennale 1989-1991 in corrispondenza al cap. 10000 del bilancio 1989.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 5 febbraio 1990.

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 27 dicembre 1989 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 27 gennaio 1990.

90R0370

**LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1990, n. 7.**

**Modifiche alla legge regionale n. 25/89: «Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 10 del 14 febbraio 1990)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

L'art. 9 - terzo comma - punto a-2 della legge regionale 4 maggio 1989, n. 25 è così sostituito:

a. 2) richiedente che abbia superato il 60° anno di età alla data di pubblicazione del bando, a condizione che viva solo, o in due, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni handicappati (come definiti al punto a. 4) del presente articolo;

L'art. 9 - terzo comma - punto a-3 della legge regionale 4 maggio 1989, n. 25, è così sostituito:

a. 3) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di una anno dalla stessa data salvo la revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto: punti 1.

L'art. 9 - terzo comma - punto b-2 l'ultimo periodo della legge regionale 4 maggio 1989, n. 25, è così sostituito: «Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1-4) e b-2) non sono tra loro cumulabili».

L'art. 9 - terzo comma - punto b-3 della legge regionale 4 maggio 1989, n. 25, è così sostituito:

«b-3 richiedenti che abitano in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo i casi di concorrenti che risultano da sentenza occupanti senza titolo a seguito di decesso del conduttore;

verbale di conciliazione giudiziaria;

ordinanza di sagomero;

provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio: punti 4».

L'art. 9 - terzo comma - il punto B-4.2 della legge regionale 4 maggio 1989, n. 25, è così sostituito:

«b-4.2) antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di servizi consistenti in solo w.c. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente dell'U.S.L. punti 1)».

All'art. 13 - terzo comma - della legge regionale 4 maggio 1989, n. 25 inserire, dopo la parola «abitativi» e prima dei due punti, la seguente espressione: «aumentati del 20% per spazi accessori e di servizio».

L'art. 31 della legge regionale 4 maggio 1989, n. 25, è così sostituito:

«Art. 31.

*Accertamento periodico del reddito*

1. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata tutti gli anni dispari relativamente ai redditi conseguiti nell'anno precedente.

2. A seguito dell'aggiornamento si provvede, ove del caso, alla variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e alla variazione del canone, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui l'aggiornamento ha luogo.

3. Qualora l'assegnatario non produca immotivatamente la documentazione richiesta nei termini, o dichiari un reddito palesemente inattendibile, si applica, con effetto dalla data di cui al comma precedente, un canone convenzionale di importo pari a quello previsto dall'art. 39, comma 2-bis, nonché la relativa procedura di decadenza.

4. Nel caso in cui, per gravi e giustificati motivi, la documentazione richiesta sia presentata oltre i termini, il canone è calcolato, ove del caso, con effetto dalla data di cui al secondo comma, secondo la effettiva condizione dell'assegnatario.

5. In ogni caso, l'assegnatario che abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito, può chiedere di essere ricollocato nella fascia di reddito corrispondente ai sensi dell'art. 28. L'ente gestore, qualora ricorrano le condizioni per l'accoglimento della domanda, provvedere a variare la collocazione e ad adeguare conseguentemente il canone, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello cui la diminuzione del reddito si riferisce».

L'art. 43 - primo comma - della legge regionale 4 maggio 1989, n. 25, è così sostituito:

«1. In sede di prima applicazione della presente legge i Comuni dovranno emanare il bando di concorso generale a partire dal 1° gennaio 1990. Il primo dei bandi di concorso integrativi di cui al secondo comma dell'art. 12 è emanato a partire dal 1° maggio 1991».

All'art. 43 - terzo comma - della legge regionale 4 maggio 1989, n. 25 - È inserita, dopo l'espressione «senza titolo», una virgola e la seguente espressione «ivi comprese le case parcheggio e i ricoveri provvisori con tipologia e standards adeguati».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e all'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 5 febbraio 1990

BARTOLINI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 27 dicembre 1989 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 27 gennaio 1989.*

90R0371

REGOLAMENTO REGIONALE 13 febbraio 1990, n. 1.

**Regolamento per le dichiarazioni temporanee sostitutive ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 11 del 21 febbraio 1990)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, stabilisce per quali fatti, stati o qualità personali è ammessa la produzione di dichiarazione temporaneamente sostitutiva della prescritta documentazione agli uffici della Regione.

2. Il regolamento stabilisce altresì i casi, le modalità ed i termini per la regolarizzazione e la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui regolarità attenga ad elementi non essenziali.

Art. 2.

*Dichiarazione temporanea sostitutiva*

1. È ammessa la dichiarazione temporaneamente sostitutiva, sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i seguenti fatti, stati o qualità personali:

a) la professione, la qualifica professionale, compresa quella eventualmente non desumibile da albi, la condizione non professionale (quale, ad esempio, quella di disoccupato, di persona in attesa di prima occupazione, di studente, di casalinga, di pensionato);

b) il titolo di studio;

c) i legami di parentela e di affinità;

d) la iscrizione e la frequenza di istituti scolastici e professionali;

e) la iscrizione e la frequenza all'Università;

f) il codice fiscale;

g) il possesso di concessioni, licenze e autorizzazioni amministrative;

h) il possesso di abilitazioni professionali;

i) lo status di mutilato o invalido di guerra;

l) lo status di invalido civile;

m) il possesso di decorazioni al valore civile, militare o di benemeritenze di guerra;

n) la qualifica di organo di guerra, figlio di invalido di guerra, reduce di deportazione, profugo;

o) l'attestazione dei servizi d'impiego pubblico prestati.

2. La dichiarazione di cui al comma precedente può essere effettuata anche contestualmente all'istanza dell'interessato.

3. Il presente articolo non si applica alle procedure contrattuali della Regione nonché alle procedure concorsuali ad eccezione delle dichiarazioni sostitutive relative a:

titolo di studio;

possesso di abilitazione professionale;

attestazione dei servizi di impiego pubblico prestati.

## Art. 3.

*Produzione della documentazione*

1. Nei casi indicati nel primo comma dell'articolo 2, prima dell'emanazione del provvedimento richiesto e nella sola ipotesi in cui l'istruttoria si sia conclusa favorevolmente, l'ufficio richiede all'interessato la esibizione della documentazione prescritta, fissando un termine perentorio non superiore a giorni trenta, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta.

2. Decorso inutilmente il termine di decadenza indicato nel comma precedente, il provvedimento richiesto dall'istante non potrà più essere adottato.

## Art. 4.

*Documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione. Nozione*

1. Per documentazione irregolare deve intendersi la documentazione viziata da errori materiali o da omissioni nonché la documentazione priva delle indicazioni della data di rilascio o della sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale competente al rilascio e ad attribuire pubblica fede alla attestazione contenuta nell'atto.

2. Per documentazione non conforme alla dichiarazione deve intendersi la documentazione attestante fatti, stati o qualità personali diversi da quelli indicati dall'interessato nella dichiarazione temporaneamente sostitutiva.

## Art. 5.

*Regolarizzazione e rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione*

1. Qualora sia accertata la irregolarità o la non conformità alla dichiarazione della documentazione esibita, l'ufficio richiede all'interessato di regolarizzare o di rettificare la documentazione predetta mediante apposita dichiarazione sottoscritta e autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. Nella dichiarazione di regolarizzazione e di rettifica l'interessato indica, sotto la sua responsabilità, le integrazioni o le correzioni da apportare alla documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione sostitutiva.

3. Alla dichiarazione l'interessato allega la documentazione opportunamente regolarizzata o rettificata.

Sono fatti salvi eventuali accertamenti di ufficio.

4. Il termine perentorio non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione e la rettifica di cui ai precedenti commi decorre dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Decorso inutilmente tale termine di decadenza, il provvedimento richiesto non può più essere adottato.

## Art. 6.

*Rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali.*

1. È consentita all'interessato la rettifica della dichiarazione sostitutiva la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali alla formazione del provvedimento, nei modi indicati all'art. 5 e nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

2. La mancata rettifica di cui al comma precedente non preclude la emanazione del provvedimento favorevole all'interessato.

## Art. 7.

*Regolarizzazioni e rettifiche. Applicazione*

1. La regolarizzazione e la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione temporaneamente sostitutiva è ammessa in tutti i casi indicati dall'art. 2 del presente regolamento.

2. Sono fatte salve le norme vigenti in tema di regolarizzazione fiscale.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Toscana.

Firenze, 13 febbraio 1990

BARTOLINI

*Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Regionale il 23 gennaio 1990.*

*La Commissione di Controllo non ha riscontrato vizi di legittimità (decisione 1113 del 2 febbraio 1990).*

90R0372

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

## Provincia di Trento

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 dicembre 1989, n. 15-13/Leg.

**Modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 8 del 20 febbraio 1990)*

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 12100 del 23 novembre 1984;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 9966 del 7 novembre 1986;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 11 novembre 1986, n. 11-35/Legisl.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 14047 del 30 dicembre 1986;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1986, n. 16-40/Legisl.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 14931 del 23 dicembre 1987;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 24 dicembre 1987, n. 15-55/Legisl.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 16374 del 22 dicembre 1988;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 29 dicembre 1988, n. 13-68/Legisl.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 16412 del 21 dicembre 1989;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. e successive modificazioni nel testo che, allegato al presente decreto ne forma parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 27 dicembre 1989

MALLOSSINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1990  
Registro n. 9, foglio n. 164*

## MODIFICHE

al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento di data 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. e successive modificazioni.

## Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 53 è sostituito dal seguente:

per gli esercizi esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge, non annessi ad esercizi alberghieri, viene mantenuta la classificazione precedentemente attribuita considerando sostituita la precedente denominazione in categorie con la nuova denominazione in stelle secondo il seguente schema di equiparazione:

- categoria lusso: 5 stelle;
- 1ª categoria: 4 stelle;
- 2ª categoria: 3 stelle;
- 3ª categoria: 2 stelle;
- 4ª categoria: 1 stella.

Il Presidente della Giunta provinciale ha sempre la facoltà di modificare, con proprio provvedimento notificato all'interessato, la classificazione dell'esercizio qualora venisse accertata la non corrispondenza con i requisiti prescritti dall'allegato 4).

## Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 53 è sostituito dal seguente:

- Il segno distintivo contenente il numero delle stelle assegnato deve essere esposto in modo ben visibile all'esterno di ciascun esercizio a partire dal 1º aprile 1990;

il segno distintivo deve avere le seguenti caratteristiche:

formato cm. 22 di base x cm. 13 di altezza;

sfondo color blu;

stelle a cinque punte color giallo;

scritta Trentino con il simbolo della farfalla in color bianco.

Il segno distintivo, a seconda del numero di stelle assegnato, deve essere conforme ai seguenti modelli:

(*Omissis*).

90R0373

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ CHIETI  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Herio, 21
- ◇ PESCARA  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITA  
di Lidia Cernacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ TERAMO  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ MATERA  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ CATANZARO  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA  
Libreria DOMIUS  
Via Monte Santo
- ◇ SOVERATO (Caltanetaro)  
Rivendita generi Monopoli  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ ANGRÌ (Salerno)  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Gotti, 4
- ◇ AVELLINO  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO  
Libreria MASOHE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)  
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 35/B
- ◇ FERRARA  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA  
Libreria MODERNISSIMA  
di Fermiani Maurizio  
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ REGGIO EMILIA  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ TRIESTE  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE  
Cartolibreria «UNIVERSITAS»  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ LATINA  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ SOFIA (Frosinone)  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 25
- ◇ TIVOLI (Roma)  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ VITERBO  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◇ IMPERIA  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5

## LOMBARDIA

- ◇ ARESE (Milano)  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ BERGAMO  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ COMO  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ MANTOVA  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14

## MARCHE

- ◇ ANCONA  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ ASCOLI PICENO  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 168
- ◇ MACERATA  
Libreria MORICCHETTA  
Piazza Annessione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11

## MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO  
Libreria DI E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ ISERNIA  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ BIELLA (Vercelli)  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ TORINO  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20

## PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ BRINDISI  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 125
- ◇ TARANTO  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10.

## SICILIA

- ◇ AGRIGENTO  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

- ◇ CATANIA  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 55/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Einea, 392/395
- ◇ ENNA  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ FAVARA (Agrigento)  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ MESSINA  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ PALERMO  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando 15/15
- ◇ SIRACUSA  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22

## TOSCANA

- ◇ AREZZO  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ Grosseto  
Libreria SINIGRORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 91
- ◇ LUCCA  
Libreria PARONI  
Via S. Pristino, 45/47  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ PISA  
Libreria VALLERINI  
Via dei Milie, 13
- ◇ PISTOIA  
Libreria TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ SIENA  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ AOSTA  
Libreria MINERVA  
Via dei Tillier, 34

## VENETO

- ◇ PADOVA  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggior, 31
- ◇ VENEZIA  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
**BARI**, Libreria Laforza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavcur, 45/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 30;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		L.	
- annuale			296.000
- semestrale			160.000
Type B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale			52.000
- semestrale			36.000
Type C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale			165.000
- semestrale			88.000
Type D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale			52.000
- semestrale			36.000
Type E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale			166.000
- semestrale			90.000
Type F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:			
- annuale			558.000
- semestrale			300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale		L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione			1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»			2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione			1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione			1.100

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale		L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione			1.100

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale		L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo			6.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

#### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale		L.	255.000
Abbonamento semestrale			155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione			1.200

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



\* 4 1 1 1 3 0 0 3 8 0 9 0 0 4 0 0 0 \*

L. 4.000